



STRUMENTI

I REDDITI DI CAPITALE

Data ultimo aggiornamento:
31 dicembre 2016

Ultimo documento considerato:
Circolare Agenzia delle Entrate 4 agosto 2016 n. 35/E

INDICE

I REDDITI DI CAPITALE

1.	PREMESSA	pag.	6
2.	TASSAZIONE DEI DIVIDENDI	pag.	6
2.1	Dividendi percepiti da persone fisiche non operanti in regime d'impresa	pag.	6
2.1.1	Dividendi di fonte nazionale.....	pag.	6
2.1.2	Il regime applicabile ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate riferibili agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007	pag.	7
2.1.3	Dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori diversi da quelli privilegiati (non Black List).....	pag.	9
2.1.4	Dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori privilegiati (Black List)	pag.	11
2.2	Alcuni casi particolari	pag.	21
2.2.1	Regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti su partecipazioni concesse in usufrutto.....	pag.	21
2.2.2	Regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti su partecipazioni possedute attraverso società fiduciarie	pag.	22
2.2.3	Regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti su partecipazioni in Siqq	pag.	22
2.3	Dividendi percepiti da persone fisiche nell'esercizio d'impresa e da società di persone commerciali	pag.	23
2.3.1	Dividendi di fonte nazionale.....	pag.	23
2.3.2	Dividendi di fonte estera	pag.	24
2.4	Dividendi percepiti da soggetti IRES.....	pag.	24
2.4.1	Dividendi di fonte nazionale.....	pag.	24
2.4.2	Dividendi di fonte estera	pag.	25
2.5	Dividendi percepiti da soggetti non residenti	pag.	28
2.5.1	Le novità disposte dalla Legge di stabilità 2016	pag.	30
2.5.2	Le novità introdotte dalla Legge Europea 2016.....	pag.	30
2.6	Distribuzione di utili in natura	pag.	31
2.7	Presunzione di distribuzione delle riserve di utili	pag.	32

2.7.1	Disciplina generale	pag.	32
2.7.2	Coordinamento con la presunzione prevista dal D.M. 2 aprile 2008	pag.	34
2.8	Distribuzione delle riserve di capitale.....	pag.	35
2.8.1	Soci persone fisiche (non imprenditori).....	pag.	35
2.8.2	Soci imprenditori individuali e soggetti IRES.....	pag.	36
2.9	Recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione dei soci.....	pag.	36
2.9.1	Soci persone fisiche (non imprenditori).....	pag.	36
2.9.2	Soci imprenditori individuali e soggetti IRES.....	pag.	38
2.9.3	Aspetti controversi.....	pag.	39
2.9.4	L'assegnazione agevolata dei beni ai soci disposta dalla Legge di stabilità 2016	pag.	40
2.10	Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza	pag.	41
2.10.1	Contratto di associazione in partecipazione	pag.	41
2.10.2	Contratto di cointeressenza.....	pag.	43
2.11	Contratto di associazione e cointeressenza con associante non residente e apporto di capitale o di capitale/lavoro	pag.	44
2.11.1	Associante residente in paesi non Black List.....	pag.	44
2.11.2	Associante residente in paesi Black List	pag.	44
3.	NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELLE SOCIETÀ	pag.	44
3.1	Nuove categorie di azioni.....	pag.	45
3.1.1	Aspetti civilistici.....	pag.	45
3.1.2	Aspetti fiscali.....	pag.	46
3.2	Nuovi strumenti finanziari	pag.	46
3.2.1	Strumenti finanziari partecipativi.....	pag.	46
3.2.2	Strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati a specifici affari	pag.	48
3.2.3	Strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni.....	pag.	49
3.2.4	Trattamento contabile	pag.	50
3.2.5	Trattamento fiscale	pag.	51
3.2.5.1	I chiarimenti dell'Amministrazione finanziaria.....	pag.	55
3.3	Titoli atipici	pag.	55

3.3.1	Aspetti civilistici.....	pag.	55
3.3.2	Aspetti fiscali.....	pag.	55
3.4	Conferimenti di servizi nelle società a responsabilità limitata.....	pag.	56
3.4.1	Aspetti civilistici.....	pag.	56
3.4.2	Aspetti fiscali.....	pag.	57
3.5	Conferimenti non proporzionali.....	pag.	57
3.5.1	Aspetti civilistici.....	pag.	57
3.5.2	Aspetti fiscali.....	pag.	58
3.5.3	Un esempio numerico.....	pag.	59
3.6	Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo per i prestiti obbligazionari emessi dalle società non quotate.....	pag.	59
3.7	Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo in materia di cambiali finanziarie.....	pag.	60
4.	LE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA A SEGUITO DELLE NOVITÀ OPERATE DAL D.L. N. 66/2014.....	pag.	63
4.1	La disciplina.....	pag.	63
4.2	La decorrenza.....	pag.	65
4.3	Periodo transitorio: le modifiche al regime delle minusvalenze.....	pag.	71
4.4	Il regime transitorio per l'affrancamento dei valori alla data del 30 giugno 2014	pag.	73

I REDDITI DI CAPITALE

a cura di Ceppellini Lugano & Associati

N.B. Le parti evidenziate in grigio sono quelle che contengono gli aggiornamenti più recenti.

1. PREMESSA

Il D.Lgs. 12 dicembre 2003, n. 344 ha operato, con effetto a partire dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2004, una modifica sostanziale delle disposizioni contenute nel D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), coordinando in tal modo la disciplina fiscale in materia di "redditi di capitale" e "redditi diversi" con le novità introdotte dalla riforma del diritto societario attuata dal D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 6.

Le nuove disposizioni introdotte dal citato D.Lgs. n. 344/2003 sono state successivamente modificate e integrate dal D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, dal D.L. n. 223/2006 (convertito nella legge n. 248/2006) e dalla legge 24 dicembre 2007 n. 244 (legge finanziaria 2008)¹.

Infine, le norme contenute negli articoli 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66², convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, hanno nuovamente modificato il regime fiscale dei dividendi incassati dal 1 Luglio 2014 incrementando la misura del prelievo dovuto dal 20% al 26%.

2. TASSAZIONE DEI DIVIDENDI

2.1 Dividendi percepiti da persone fisiche non operanti in regime d'impresa

2.1.1 Dividendi di fonte nazionale

Prima di analizzare il trattamento fiscale dei dividendi percepiti al di fuori del regime d'impresa è necessario sottolineare che, anche a seguito della riforma del TUIR operata dal D.Lgs. n. 344/2003, il legislatore ha deciso di conservare la previgente suddivisione esistente tra le partecipazioni di tipo "qualificato" e quelle di tipo "non qualificato".

Pertanto, continuano ad essere classificabili tra le "partecipazioni qualificate" (articolo 67, comma 1, lettera c, del TUIR):

- per le Spa quotate in borsa o al mercato ristretto : le partecipazioni superiori al 2% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria oppure superiori al 5% del capitale o patrimonio;
- per le Spa non quotate e per le altre società di capitali: le partecipazioni superiori al 20% dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria oppure superiori al 25% del capitale o patrimonio;
- per le società di persone : le partecipazioni superiori al 25% del patrimonio.

Viceversa, le partecipazioni inferiori a queste soglie sono considerate di tipo "non qualificato".

Fatte tali premesse, con riferimento ai dividendi di fonte nazionale, è necessario distinguere tra:

- i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate: tassabili (se relativi agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007. Al riguardo, per maggiori approfondimenti, si veda il successivo paragrafo) in misura limitata pari al **49,72%** del relativo ammontare mediante concorso alla formazione del reddito complessivo in capo ai beneficiari (articolo 47, comma 1, del TUIR);

¹ A commento si vedano i seguenti chiarimenti emessi dall'Agenzia delle Entrate: circolare 16 giugno 2004 n. 26/E; circolare 10 dicembre 2004 n. 52/E; circolare 16 marzo 2005 n. 10/E; risoluzione 16 maggio 2005, n. 61/E; risoluzione 4 ottobre 2005, n. 138/E; circolare 18 gennaio 2006 n. 4/E; circolare 18 gennaio 2006, n. 6/E; circolare 4 agosto 2006 n. 28/E.

² Recante "Disposizioni urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

- i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate tassabili integralmente (100%) mediante l'applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con aliquota pari al **26%** ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del D.P.R. n. 600/73 (nello specifico, in virtù delle modifiche che sono state operate dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, questa ritenuta è applicabile ai dividendi incassati dal 1 luglio 2014 in sostituzione della previgente aliquota del 20%)

A differenza di quanto avveniva in passato, per i dividendi derivanti dalle partecipazioni non qualificate, l'applicazione della sopra citata ritenuta a titolo d'imposta è diventata obbligatoria in quanto non è più consentita l'opzione per la tassazione ordinaria in sede di dichiarazione dei redditi. Questa ritenuta, tuttavia, non può essere applicata:

- in caso di opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997;
- se i beneficiari dichiarano all'atto della percezione che gli utili riscossi sono relativi all'attività d'impresa o ad una partecipazione qualificata (articolo 27, comma 5, DPR n. 600/73);
- nei periodi d'imposta di opzione per l'applicazione del regime di trasparenza fiscale ai sensi dell'articolo 116 del TUIR (anche nell'ipotesi in cui gli utili distribuiti risultano eccedenti al reddito imputato per trasparenza ovvero se gli utili relativi ai periodi d'imposta trasparenti vengono distribuiti in successivi periodi. In questo senso si veda la Circolare Agenzia delle Entrate 16 giugno 2004, n. 26/E).

Si ricorda, inoltre, che, per espressa previsione normativa, la disciplina sopra illustrata risulta applicabile anche:

- a) agli utili relativi a titolo e agli strumenti finanziari similari alle azioni (determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lett. a, del TUIR. A tal riguardo, per le caratteristiche da soddisfare ai fini di questa assimilazione, si veda il successivo paragrafo 3.2.5);
- b) alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza con apporto di capitale ai sensi dell'art. 109, comma 9, lettera b), del TUIR (per la determinazione della natura "qualificata" o "non qualificata" della relativa remunerazione si veda il successivo paragrafo 2.11).

2.1.2 Il regime applicabile ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate riferibili agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007

A) La percentuale di tassazione dei dividendi da partecipazioni qualificate

Per effetto della riduzione dal 33% al 27,50% dell'aliquota Ires disposta dall'articolo 1, comma 33, lettera e), della legge n. 244/2007 (c.d. legge finanziaria 2008), al fine di garantire l'invarianza dei livelli di tassazione dei dividendi e delle plusvalenze rispetto alla normativa previgente, il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 2 aprile 2008 (pubblicato nella G.U. n. 90 del 16 aprile 2008) ha rideterminato la quota con cui i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate devono concorrere alla formazione del reddito d'impresa tassabile ai fini IRPEF (a commento si veda anche la circolare Assonime 30 maggio 2008 n. 37).

In particolare, l'articolo 1, comma 1, del D.M. 2 aprile 2008 ha stabilito la tassazione (mediante concorso alla formazione del reddito complessivo) in misura pari al 49,72% del relativo ammontare (in luogo della percentuale previgente pari al 40%) relativamente:

- agli utili (ex art. 47, c. 1, del TUIR) derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate detenute da persone fisiche non operanti nell'esercizio d'impresa, in società ed enti soggetti all'IRES, e dei proventi ad essi equiparati
- agli utili (ex art. 59 del TUIR) derivanti da partecipazioni (qualificate e non) possedute da persone fisiche nell'esercizio dell'impresa, società in nome collettivo e in accomandita semplice, società ed enti soggetti all'IRES e proventi ad essi equiparati.

B) Decorrenza

Ai sensi dell'articolo 1, c. 2, del D.M. 2 aprile 2008, la percentuale di imponibilità del 49,72% risulta applicabile a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (e ciò coerentemente con il fatto che, proprio a partire dagli utili prodotti nel 2008, si applica l'aliquota IRES del 27,50%). In precedenza gli utili e proventi equiparati prodotti sino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 erano soggetti a tassazione in misura pari al 40%.

C) *Disciplina transitoria*

Proprio a causa della diversa percentuale di partecipazione al reddito complessivo per gli utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e per quelli successivi, l'articolo 1, comma 2, del D.M. 2 aprile 2008 ha introdotto una specifica presunzione avente la finalità di regolare il criterio di "uscita" degli utili prodotti. A quest'ultimo riguardo, infatti, è previsto che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2007, ai fini della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritariamente formati con gli utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a questo esercizio.

Quest'ultima disposizione rappresenta, di fatto, una regola di favore per i contribuenti in quanto consente di imputare, in via prioritaria, i dividendi incassati agli utili realizzati dalla società partecipata fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 (che, di conseguenza, avendo scontato l'IRES al 33%, saranno tassati soltanto in misura pari al 40% del relativo ammontare). In questo modo la più elevata percentuale di imponibilità pari al 49,72% risulta applicabile soltanto per l'eventuale parte che eccede gli utili imputati a riserva negli esercizi fino al 31 dicembre 2007 e distribuiti ai soci (ad esempio: se una società possiede utili prodotti anteriormente al 2008, si presumerà che gli stessi siano distribuiti prima di quelli prodotti a partire da quest'ultimo anno).

Esempio

Una società distribuisce utili nel corso del 2009 per un importo pari a 40.000 €, a fronte di riserve di utili pari a 60.000 € di cui 20.000 accantonate con utili formati prima del 2008.

Il socio persona fisica dovrà tassare un importo costituito dalla somma tra:

- a) 8.000, pari al 40% di 20.000,0 (in quanto riserve di utili formati ante – 2008);
- b) 9.944, pari al 49,72% di 20.000,00

Per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della normativa transitoria in esame, si segnala che, nella circolare 14 aprile 2011 n. 15, l'Assonime, nel superare l'orientamento in precedenza espresso nella circolare n. 20/2010 - paragrafo 2.1.2 (in cui era stata evidenziata l'impossibilità di applicare la presunzione in esame per le porzioni di utili attribuite a soggetti diversi dalle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate), ha affermato la necessità di assumere a riferimento le riserve di utili ante 2008 consumate fino a concorrenza dell'intero importo degli utili distribuiti (ossia senza dover limitare l'applicazione di questa disposizione alle sole distribuzioni delle riserve di utili ante 2008 effettuate nei confronti delle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate).

Nella seguente tabella riassumiamo il trattamento fiscale applicabile ai dividendi di fonte nazionale distribuiti a persone fisiche (non operanti in regime d'impresa) sopra illustrato

	Partecipazioni qualificate	Partecipazioni non qualificate
Quota imponibile	49,72% (*)	100%
Ritenuta	-	26% (**) (***)

(*) Applicabile ai dividendi riferibili agli utili prodotti dalla società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (fatta salva la possibile applicazione della disciplina transitoria prevista dal D.M. 2 aprile 2008)

(**) Applicabile ai dividendi incassati dal 1 Luglio 2014 in sostituzione della previgente ritenuta pari al 20%

(***) Possibile opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997

D) Il chiarimento della Norma di comportamento n. 173 ADC

Con la norma di comportamento n. 173, l'ADC ha precisato che:

- la presunzione di favore contenuta nell'articolo 1, comma 2, del D.M. 2 aprile 2008 (in base alla quale, come visto, a partire dalle distribuzioni successive a quelle aventi ad oggetto l'utile dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2007, i dividendi distribuiti da assoggettare a tassazione in capo al socio beneficiario si considerano prioritariamente formati con utili prodotti fino a questo esercizio) si applica **non solo alla distribuzione di "riserve", ma anche alla distribuzione di "utili"** prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. Di conseguenza, gli utili 2008 e seguenti potranno essere tassati in ragione del **40% del relativo ammontare** fino a concorrenza delle riserve pregresse, formate da utili (da determinare «per masse») prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, **solo per l'eventuale eccedenza, al 49,72%**³;
- qualora le riserve di utili siano utilizzate, a partire dall'esercizio successivo a quello in corso a fine 2007, per **finalità diverse dalla distribuzione ai soci** (ad esempio per la copertura di perdite o per l'annullamento di azioni proprie) dovranno essere considerate utilizzate in via prioritaria, e fino a loro concorrenza, quelle formate con utili prodotti negli esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007 (che, se distribuiti, concorrerebbero a formare il reddito complessivo del beneficiario nella misura del 49,72% del relativo importo)⁴. Ciò avverrà indipendentemente dal fatto che le riserve medesime siano soggette a vincoli di distribuibilità per obblighi di legge o limiti statutari, in quanto il socio non deve subire aggravii impositivi relativamente ai dividendi percepiti che originano da utili tassati in capo alla società che li ha distribuiti con un'aliquota d'imposta superiore al 27,5% in vigore dal 1° gennaio 2008 (in senso conforme si veda la circolare Ag. Entrate 13 marzo 2009 n. 8/E, risposta 1.2);
- in caso di distribuzione delle "riserve di capitale" previste dall'articolo 47, comma 5 del TUIR, si **considerano prioritariamente distribuiti l'utile dell'esercizio e le riserve di utili**. Anche in questo caso, gli utili o le riserve concorreranno a formare il reddito imponibile del socio per un importo pari al 40% del relativo ammontare fino a concorrenza delle riserve di utili prodotte fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2007 e, solo per eventuale eccedenza, in ragione della nuova percentuale del 49,72% (qualora, invece, vi siano riserve in sospensione d'imposta, la distribuzione di "riserve di capitale" non comporterà che le prime si considerino distribuite prioritariamente, permettendo così di evitare che, per realizzare l'imposizione del dividendo presso i soci, si giunga a penalizzare anche la società che perderebbe il beneficio della sospensione d'imposta.

2.1.3 Dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori diversi da quelli privilegiati (non Black List)

Il regime fiscale dei dividendi distribuiti da società non residenti localizzate in Paesi o territori (UE o extra-UE) non ricompresi nella *Black list* (per l'individuazione dei criteri da soddisfare per la ricomprensione nei territori black list si veda il successivo paragrafo) è analogo a quello previsto per i dividendi di fonte nazionale illustrato al precedente paragrafo a cui, pertanto, si rinvia. In particolare, nell'ipotesi in cui questi dividendi siano riscossi attraverso l'intervento di un sostituto d'imposta (nella prassi, un intermediario finanziario):

- a) per i dividendi derivanti dalle partecipazioni di tipo qualificato: la quota imponibile degli utili (**49,72%**) è soggetta all'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto in misura pari al **26%** (aliquota applicabile ai dividendi percepiti dal 1 Luglio 2014 in virtù delle novità che sono state introdotte dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89) eventualmente ridotta in applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/73);

³ Al riguardo erano state già fornite indicazioni nella circolare Assonime n. 37 del 30 maggio 2008, pag. 12.

⁴ In senso analogo a quanto suggerito nella circolare Assonime n. 37 del 30 maggio 2008.

b) per i dividendi derivanti dalle partecipazioni di tipo non qualificato: l'intero ammontare è soggetto ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 12,50% ovvero, per i dividendi incassati a partire dal 1° gennaio 2012, in misura pari al **26%** (anche in questo caso eventualmente ridotta in applicazione delle Convenzioni contro le doppie imposizioni, ex articolo 27, comma 4, del D.P.R. n. 600/73).

In virtù di quanto disposto dal comma 4-bis dell'articolo 27 del DPR n. 600/73, in entrambe le ipotesi queste ritenute sono applicabili sul c.d. "netto frontiera" ovvero sull'ammontare dei dividendi corrisposti al netto delle ritenute eventualmente già applicate nello Stato estero (anche se superiori alle aliquote convenzionali).

Analogamente a quanto previsto per i dividendi di fonte nazionale, la disciplina sopra illustrata risulta applicabile:

- a) agli utili relativi a titolo e agli strumenti finanziari simili alle azioni (non relativi all'impresa ai sensi dell'articolo 65 del TUIR) determinati in conformità a quanto previsto dall'art. 44, comma 2, lettera a, del TUIR;
- b) alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza con apporto di capitale ai sensi dell'art. 109, comma 9, lettera b, del TUIR.

Proprio a causa di quest'ultima previsione, l'eventuale rimborso delle maggiori ritenute eventualmente operate nello Stato estero rappresenta:

- in caso di possesso di partecipazioni non qualificate: un componente positivo tassabile in Italia (in qualità di "dividendo") con conseguente applicazione di una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta nella misura del 26% sul rimborso percepito;
- in caso di possesso di partecipazioni qualificate: un componente positivo non imponibile (e ciò in quanto, in ogni caso, in sede di dichiarazione dei redditi, il beneficiario può portare in detrazione dall'imposta italiana soltanto l'imposta estera pagata fino a concorrenza della misura prevista a livello convenzionale ovvero senza la possibilità di recuperare in dichiarazione l'imposta estera "eccedente").

Si ricorda, infine, che, a seguito della riforma fiscale operata dal D.Lgs. n. 344/2003, per le partecipazioni non qualificate il regime opzionale del risparmio gestito (ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997) è stato esteso anche alle partecipazioni in società estere non quotate nei mercati regolamentati.

Di seguito riassumiamo il trattamento fiscale applicabile ai dividendi di fonte estera distribuiti a persone fisiche (non operanti in regime d'impresa) sopra illustrato.

Dividendi esteri distribuiti da soggetti residenti in paesi non Black list

	Remunerazioni qualificate (*)	Remunerazioni non qualificate (*) (**)
Quota imponibile	49,72% (***)	100%
Ritenuta	26% (****) (*****) (a titolo d'acconto)	26% (****) (*****) (a titolo d'imposta)

(*) Remunerazioni relative a partecipazioni al capitale o al patrimonio, titoli e strumenti finanziari e a contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza ineducibili nella determinazione del reddito del soggetto emittente. Per i contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza si prescinde dalla circostanza che i titoli dell'associante siano o meno negoziati

(**) Possibile opzione per l'applicazione del regime del risparmio gestito ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997

(***) Applicabile ai dividendi riferibili agli utili prodotti dalle società a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 (fatta salva la possibile applicazione della disciplina transitoria prevista dal D.M. 2 aprile 2008)

(****) In virtù delle novità che sono state introdotte dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66, convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, i dividendi incassati a partire dal 1 Luglio 2014 e derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate sono soggetti applicazione di una ritenuta (calcolata sul c.d. “netto frontiera”) in misura pari al 26% (in sostituzione della previgente aliquota del 20% applicabile fino al 30 giugno 2014). La medesima misura si applica anche ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate estere.

(*****) Se i dividendi sono riscossi senza l'intervento di un intermediario, il beneficiario è tenuto ad applicare l'imposta sostitutiva direttamente in sede di dichiarazione dei redditi (articolo 18, comma 1, TUIR)

2.1.4 Dividendi di fonte estera provenienti da Stati o territori privilegiati (Black List)

Il regime tributario sopra illustrato non può essere applicato (e, pertanto, concorrono alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare) per i dividendi (derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e non) provenienti da società residenti in paesi o territori aventi regime fiscale privilegiato. Per un'analisi specifica del trattamento fiscale applicabile ai dividendi in esame si veda la circolare 4 agosto 2016 n. 35/E dell'Agenzia delle Entrate.

A) L'individuazione degli Stati o territori “Black list”

Per espressa previsione normativa, devono considerarsi “black list” gli “Stati o territori a regime fiscale privilegiato che sono inclusi nel decreto o nel provvedimento emanati ai sensi dell'articolo 167, comma 4, del TUIR.

Nello specifico:

- fino al periodo d'imposta 2015: dovevano considerarsi privilegiati i regimi fiscali:
 - a) individuati con decreti del Ministro delle Finanze in ragione del livello di tassazione inferiore al 50% di quello applicato in Italia, della mancanza di un adeguato scambio di informazioni ovvero di altri criteri equivalenti (si tratta, in particolare, del D.M. 21 novembre 2001);
 - b) che, in ogni caso, sono in grado di determinare un livello di tassazione inferiore al 50% rispetto a quello applicato in Italia (ancorchè non inclusi nel citato D.M. 21 novembre 2001).

In sintesi, stante l'abrogazione del D.M. 21 novembre 2001 operata dal D.M. 30 marzo 2015 (pubblicato in G.I. in data 11 maggio 2015 ed entrato in vigore alla medesima data), per i dividendi percepiti nell'anno 2015, ai fini dell'individuazione del relativo trattamento fiscale, occorrerà operare una distinzione con le modalità che sono riassunte nella seguente tabella:

Dividendi percepiti entro la data dell'11 maggio 2015	Dividendi percepiti dopo la data dell'11 maggio 2015
Devono considerarsi provenienti da Stati o territori a fiscalità ordinaria se provenienti da Paesi che non sono inclusi nel D.M. 21 novembre 2011	Devono considerarsi provenienti da Stati o territori a fiscalità ordinaria se: gli utili percepiti non provengono: <ol style="list-style-type: none"> 1) da uno Stato o territorio non incluso nel D.M. 21 novembre 2001; 2) da una società estera comunque assoggettata a un'imposizione inferiore del 50% rispetto a quella italiana in virtù di “regimi speciali”.

- a partire dal periodo d'imposta 2016: l'articolo 1, comma 142, lett. b), della legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha ulteriormente modificato il comma 4 dell'articolo 167 del TUIR introducendo, quale criterio da seguire ai fini dell'individuazione degli Stati a fiscalità privilegiata, il criterio del “livello nominale di tassazione ... inferiore al 50% di quello applicabile in Italia” (pertanto, allo

stato attuale, in assenza di una *black list* formalizzata, il legislatore ha valutato come congrua una tassazione estera non inferiore al 50% rispetto a quella italiana. Da ciò deriva che il regime di parziale concorrenza al reddito complessivo sarà possibile a condizione che tali utili abbiamo scontato in capo alla società estera, al momento della relativa produzione, una tassazione almeno pari alla metà di quella che avrebbero scontato qualora fossero stati prodotti in Italia)

Si ricorda che il regime di integrale tassazione non riguarda i dividendi originati in Stati membri dell'Unione Europea o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE) che garantiscono lo scambio di informazioni.

B) Il controllo di società residenti in Stati o territori "Black list"

A tal fine si considerano "provenienti" da società residenti in Stati a fiscalità privilegiata gli utili derivanti dal possesso di:

- 1) partecipazioni dirette in tali società (in questo caso, l'integrale tassazione è giustificata dal fatto che il soggetto residente ha piena consapevolezza di avere effettuato un investimento in un paradiso fiscale)
- 2) partecipazioni di controllo (diretto o indiretto e anche di fatto) in altre società residenti all'estero (a fiscalità non privilegiata, e quindi "white list") che conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (e quindi "black list") e nei limiti di tali utili (pertanto, in caso di partecipazione indiretta per il tramite di una società intermedia "white list" non residente, si dovranno considerare "utili provenienti" da territori *black list* soltanto quelli distribuiti dalla società intermedia "white list" ma provenienti dalla società "black list"). Questa disposizione intende colpire il "dominus" dell'investimento partecipativo in società *black list*, in quanto, per definizione, lo stesso è in grado di conoscere la localizzazione della partecipata e la provenienza degli utili (in sostanza, attraverso questa disposizione, il legislatore ha voluto evitare triangolazioni sui dividendi che consentissero ai soci residenti di percepire utili, detassati negli ordinamenti di produzione, attraverso la partecipazione in società interposte (conduit), localizzate in Stati o territori diversi da quelli a fiscalità privilegiata).

La nozione di "provenienza" è stata, pertanto, circoscritta dal legislatore entro un perimetro definito che prevede:

- una partecipazione diretta, anche se non di controllo, nella società assoggettata al regime fiscale privilegiato;

ovvero


- una partecipazione indiretta, anche non di controllo, in quest'ultima, attraverso l'esercizio del controllo su una società interposta localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale ordinario (in sostanza, soltanto nel caso di partecipazione indiretta in una società "black list", è richiesto il requisito del controllo delle società estere che si interpongono nella catena partecipativa).

Dall'articolato quadro normativo sopra delineato deriva che, in caso di possesso indiretto di una partecipazione in società *black list* per il tramite di una società *white list* non controllata:


- a) il soggetto residente non subisce alcuna imputazione per trasparenza per effetto del regime CFC in quanto lo stesso non controlla (né direttamente né indirettamente) la società *black list* ai sensi dell'articolo 167 del TUIR;
- b) il dividendo che percepisce dalla società "intermedia" non può essere considerato quale "utile proveniente" dalla società "black list", in quanto manca il presupposto del controllo della società intermedia" (pertanto, questo utile non sarà tassato in misura integrale ma unicamente in misura pari al 49,72%. La scelta del legislatore si basa sul grado di conoscibilità della provenienza degli utili del socio residente in Italia. In presenza di un rapporto di controllo, infatti, al pari del caso di partecipazione diretta, il socio è artefice o almeno consapevole dell'investimento nello Stato o territorio a fiscalità privilegiata).

Esempi di partecipazione diretta

Caso 1




Caso 2



Esempi di partecipazione indiretta

Caso 1






Il socio italiano detiene una partecipazione di controllo (60%) nella società “*non black list*”, che a sua volta detiene una partecipazione di minoranza (10%) nella società “*black list*”.

In questo caso, i dividendi distribuiti dalla società “*black list*” si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati e sono soggetti a tassazione integrale.

Caso 2



Il socio italiano detiene una partecipazione non di controllo (20%) nella società “*non black list*”, che a sua volta detiene una partecipazione di controllo (70%) nella società “*black list*”.

In questo caso, i dividendi distribuiti dalla società “*black list*” non si considerano provenienti da regimi fiscali privilegiati e sono soggetti al regime di parziale concorso al reddito complessivo..


Per quanto riguarda la nozione di “controllo” (di diritto e di fatto), nella circolare 4 agosto 2016 n. 35/E, l’Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di assumere a riferimento la nozione prevista dall’articolo 2359, primo e secondo comma, del codice civile. Pertanto, assumono rilevanza sia il controllo in termini di diritti di voto (computando anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta) sia il controllo integrato da un’influenza dominante di un’altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Come visto in precedenza, nell’ipotesi di più società estere, il requisito del controllo deve riscontrarsi per ciascuna delle società interposte, non essendo necessario, viceversa, che lo stesso sia integrato rispetto alla società residente nello Stato o territorio a regime fiscale privilegiato (pertanto, qualora il socio italiano eserciti il controllo su tutte le società intermedie e l’ultima società interposta detenga una partecipazione di

minoranza in quella soggetta al regime fiscale preferenziale, i dividendi provenienti da quest'ultima sono comunque sottoposti a tassazione integrale in Italia).

Esempi di catena partecipativa


Caso 1




In questo caso il socio A, residente in Italia, detiene il controllo di tutte le società interposte (B e C) localizzate in Paesi a fiscalità ordinaria, sino ad arrivare alla partecipata (X) localizzata in uno Stato a regime fiscale privilegiato.

I dividendi provenienti dal Paese a regime fiscale privilegiato sono soggetti a tassazione integrale

Caso 2



20%



In questo caso il socio A, residente in Italia, detiene il controllo soltanto della prima società interposta (B), mentre ha una partecipazione minoritaria in C, che a sua volta, controlla la società X, localizzata in un Paese a regime fiscale privilegiato.

In questo caso, i dividendi provenienti dal Paese a regime fiscale privilegiato non sono soggetti ad integrale tassazione.

In caso di partecipazione indiretta nella società "black list", il socio residente deve individuare quanta parte di dividendi è riferibile a tale partecipazione. Infatti, soltanto i dividendi provenienti da regime fiscali privilegiati saranno integralmente assoggettati a tassazione, mentre la distribuzione riferibile agli utili della controllata interposta potrà beneficiare del regime di parziale concorso alla formazione del reddito imponibile. A tal fine, il contribuente deve provvedere a una ricostruzione analitica della provenienza degli utili distribuiti, supportata da adeguata documentazione che consenta all'Amministrazione finanziaria di risalire alla catena distributiva. In mancanza di tale riscontro documentale, si presumono distribuiti al socio residente, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili provenienti da Stati o territori a regime fiscale privilegiato.

A livello operativo, i sopra citati dividendi concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile in capo al socio:

- a) per i dividendi derivanti dalle partecipazioni di tipo qualificato: mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto **26%** sull'intero importo delle remunerazioni corrisposte (aliquota eventualmente ridotta in applicazione delle disposizioni più favorevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni. Il dividendo dovrà poi confluire nella dichiarazione dei redditi in corrispondenza del quadro RL, sezione I-A);
- b) per i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate:
 - mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'acconto in misura pari al **26%**: se i titoli esteri non sono negoziati in mercati regolamentati;
 - mediante l'applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta in misura pari al **26%**: se i titoli esteri sono negoziati in mercati regolamentati (i mercati regolamentati possono essere individuati dal D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 o essere, relativamente a Stati appartenenti all'OCSE, istituiti, organizzati e

disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede).

Tutte le ritenute sopra citate devono essere operate sul c.d. "netto frontiera", ovvero sul valore già nettato delle ritenute applicate dallo Stato estero (articolo 27, comma 4-bis, DPR n. 600/73).

Casi di esonero dalla tassazione integrale degli utili black list

La sopra citata tassazione integrale degli utili "black list" non è applicabile nel caso in cui:

- 1) gli utili stessi sono già stati tassati per trasparenza in capo al socio residente sulla base della disciplina delle c.d. "controlled foreign companies" (CFC);
- 2) venga dimostrato, anche mediante presentazione di istanza di interpello (ex articolo 167, comma 1, lettera b, del TUIR) che dalle partecipazioni non consegue l'effetto di localizzare i redditi in Stati o territori *black list*.

Prima causa esimente (art. 167, c. 5, lettera a, del TUIR)

Nel caso in cui la dimostrazione sia stata fornita attraverso il soddisfacimento della prima causa esimente prevista dall'articolo 167, comma 5, del TUIR ai fini CFC (ovvero in caso di dimostrazione dello svolgimento di un'effettiva attività industriale o commerciale da parte della società *black list*), il dividendo deve essere tassato integralmente "per cassa" e in capo al soggetto controllante residente in Italia (ovvero alle sue controllate residenti percipienti gli utili) è riconosciuto un credito d'imposta ai sensi dell'articolo 165 del TUIR (il riconoscimento del credito per le imposte estere assolte dalle controllate *black* intende evitare che queste ipotesi subiscano un trattamento addirittura più sfavorevole di quello riservato ai soggetti titolari di partecipazioni di controllo in società *black* meramente passive e che, pertanto, a fronte della imputazione per trasparenza del reddito della CFC, hanno quantomeno il diritto di scomputarsi le imposte estere della figlia. Si tratta, quindi, di un credito d'imposta "indiretto", in quanto è riconosciuto in ragione delle imposte che sono state pagate all'estero non dal contribuente beneficiario del credito stesso, ma dalla società partecipata dalla quale provengono gli utili tassati in Italia. Il credito in esame rappresenta, quindi, un rimedio alla eccessiva penalizzazione che, in caso contrario, sarebbe subita dal socio italiano a fronte di investimenti "genuini" in soggetti esteri che rappresentano delle effettive realtà imprenditoriali nello Stato di localizzazione).

In particolare tale credito è computato:

- 1) in caso di svolgimento di un'effettiva attività industriale commerciale da parte della società controllata estera nel mercato dello stato o territorio di insediamento;
- 2) in ragione delle imposte che sono state assolte dalla società partecipata sugli utili maturati durante il periodo di possesso della partecipazione;
- 3) in proporzione degli utili conseguiti;
- 4) nei limiti dell'imposta italiana relativa a tali utili.

Il credito d'imposta è computato in aumento del reddito complessivo ed è riconosciuto unicamente per le imposte pagate dalla società controllata a partire dal 5° periodo d'imposta precedente a quello in corso al 7.10.2015 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 147/2015). Pertanto, per le società con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, potranno essere accreditate le sole imposte pagate dal 2010 in avanti, con esclusione di quelle pagate in precedenza.

Seconda causa esimente (art. 167, c. 5, lett. b, del TUIR)

Nell'ipotesi di possesso di una partecipazione in una società "black list", previa dimostrazione della sussistenza dei presupposti previsti per l'applicazione della seconda causa esimente (ovvero la dimostrazione dell'assenza della volontà di localizzare i redditi nello Stato a regime privilegiato):

- l'utile sarà tassato in base ad un principio di "cassa" in misura pari al 49,72% del relativo ammontare così come previsto per i dividendi "non black list" (se il dividendo è riscosso tramite un intermediario, sarà applicata una ritenuta a titolo d'acconto sull'intero importo, che andrà scomputata dall'imposta dovuta dal contribuente);
- per le eventuali imposte pagate all'estero a titolo definitivo spetterà il credito d'imposta nei limiti previsti dall'articolo 165 del TUIR.

Si ricorda che la dimostrazione della seconda esimente deve essere effettuata retroattivamente con riferimento all'inizio del periodo di possesso della partecipazione.

Così come è stato chiarito dalla circolare n. 35/E/2016, nell'ipotesi di utili distribuiti dal 2015 in poi, al fine di evitare l'integrale tassazione dei dividendi, occorrerà dimostrare alternativamente che, per ciascun esercizio, sin dall'inizio del periodo di possesso, la tassazione effettiva estera:

- è superiore al 50% della tassazione nominale italiana;
- ovvero
- è superiore alla metà di quella che la partecipata avrebbe effettivamente scontato in Italia.

Esempio:

Caso n. 1: Società ITA controlla direttamente società "black list"

Interpello lettera b	- no CFC - tax dividendi al 5%	-
Interpello lettera a	- no CFC	-
	- tax dividendi al 100%	Tax credit
No interpello	CFC	- si applica società di comodo - si applica il ROL - si applica valore normale su costi da non WL (se la CFC è situata in un Paese WL) i costi provenienti da questo paese non sono soggetti al valore normale
	Tassazione dividendo al 100%	Al netto dei redditi tassati per trasparenza

Caso n. 2: Società ITA controlla direttamente società "black list" che detiene non "black list" o "black list" non controllata direttamente dalla società ITA

Interpello lettera b	- no CFC - tax dividendi al 5%	-
Interpello lettera a	- no CFC	-
	- tax dividendi al 100%	Tax credit (ma non sui dividendi corrisposti dalla partecipata alla BL)
		- si applica società di comodo

No interpello	CFC	- si applica il ROL (in cui si ricomprendono i dividendi corrisposti dalla controllata - ex art. 96 TUIR) - si applica valore normale su costi da non WL (se la CFC è situata in un Paese WL) i costi provenienti da questo paese non sono soggetti al valore normale
	Tassazione dividendo al 100%	Al netto dei redditi tassati per trasparenza

I dividendi non di controllo in società black list

A differenza di quanto visto sopra, non sono soggetti a tassazione integrale gli utili che derivano da partecipazioni non di controllo in società residenti all'estero le quali conseguono utili dalla partecipazione in società residenti in Stati o territori black list (infatti, così come è stato evidenziato nella relazione illustrativa al decreto, soltanto nell'ipotesi di partecipazione diretta o indiretta, ma di controllo, il socio residente italiano è in grado di conoscere la provenienza degli utili e di agire, quindi, come dominus nell'investimento partecipativo nella società residente nello Stato a fiscalità privilegiata. Affinchè ciò avvenga, non è necessario che la partecipazione della società intermedia nella società residente nel paradiso fiscale sia una partecipazione di controllo. Viceversa, deve essere necessariamente di controllo la partecipazione del socio italiano nella società intermedia)

Pertanto, in questo caso, i dividendi saranno tassati soltanto parzialmente secondo le disposizioni previste per i dividendi derivanti da partecipazioni non di Paesi *black list* e, pertanto:

- in base all'articolo 47, comma 1, del TUIR, se conseguiti da soggetti IRPEF residenti, secondo cui concorrono alla formazione del reddito imponibile limitatamente al 49,72% del loro ammontare;
- in base all'articolo 89 del TUIR, se conseguiti da soggetti IRES residenti, secondo cui concorrono alla formazione del reddito imponibile solo per il 5% del relativo ammontare.

Si ricorda infine che le novità sopra illustrate sono applicabili a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 7 ottobre 2015.

Nella seguente tabella riassumiamo la disciplina prevista per i dividendi distribuiti da soggetti residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata sopra illustrata.

Dividendi esteri distribuiti da soggetti Black list

Residenza del soggetto erogante	Interpello favorevole		Remunerazioni qualificate	Remunerazioni non qualificate (*)
Paese Black list (società non quotata)	No	Quota imponibile	100%	100%
		Ritenuta	26% (a titolo d'acconto)	26% (a titolo d'acconto) (**)
	Si	Quota imponibile	49,72%	100%
		Ritenuta	26% (a titolo d'acconto)	26% (a titolo d'imposta) (**)
		Quota imponibile	100%	100%

Paese Black list (società quotata)	No	Ritenuta	26% (a titolo d'acconto)	26% (a titolo d'imposta) (**)
	Si	Quota imponibile	49,72%	100%
		Ritenuta	26% (a titolo d'acconto)	26% (a titolo d'imposta) (**)

(*) Tutte le ritenute previste sono applicabili al netto delle ritenute applicate all'estero (ovvero sul c.d. "netto frontiera")

(**) In virtù delle novità introdotte dal D.L. 24 aprile 2014 n. 66 (convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89), i dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate incassati dal 1° luglio 2014 sono soggetti applicazione di una ritenuta con aliquota pari al 26%. La medesima misura si applica anche ai dividendi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate estere.

Utili pregressi distribuiti da partecipate

A) Partecipate che erano considerate localizzate in Stati o territori black list

Si può verificare il caso in cui un soggetto residente in Italia percepisca dividendi che si sono formati da riserve di utili stratificate nel corso degli anni e provenienti da partecipate estere residenti in Paesi che erano considerati a fiscalità privilegiata prima delle modifiche normative che sono intervenute nella disciplina in esame.

In questo caso, indipendentemente dalla precedente qualificazione, al fine di stabilire se i dividendi provengano o meno da un paradiso fiscale, assume rilevanza:

- 1) il criterio in vigore al momento della relativa percezione (e ciò in quanto è soltanto in questo momento che viene a verificarsi il presupposto impositivo in capo al soggetto residente).
- 2) il regime con cui gli utili sono stati assoggettati a tassazione in capo alla società estera al momento della relativa produzione (infatti, ai fini dell'esclusione della *black list*, questi utili devono avere subito una tassazione almeno pari alla metà di quella che avrebbero scontato qualora gli stessi fossero stati prodotti in Italia).

Esempio:

Una società di capitali residente in Italia possiede dal 1 gennaio 2010 una partecipazione pari al 30% in una società X residente nello Stato A.

Al 31/12/2015, la società X chiude l'esercizio con riserve di utili accantonati dall'esercizio 2010 e mai distribuiti.

In data 15/07/2016 viene approvata la delibera di distribuzione dei dividendi dalla società X al socio residente.

In questo caso i dividendi distribuiti nell'anno 2016 sono formati da utili realizzati, oltre che nel 2015, anche in esercizi (2010-2014) in cui vigeva quale criterio per individuare i paesi a fiscalità privilegiata l'inclusione nella "black list" prevista dal D.M. 21 novembre 2001.

L'ordinamento fiscale dello Stato A prevede storicamente un'aliquota nominale del 17%.



In questo contesto, per stabilire se può godere del parziale concorso del reddito, il socio residente in Italia deve verificare se, nel periodo di formazione di tali utili (2010 – 2014), la società X sia stata assoggettata a un regime che prevede un'aliquota nominale non inferiore alla metà di quella italiana (criterio vigente nel 2016, anno di materiale percezione) o abbia usufruito di regimi speciali.

Poiché nella fattispecie in esame l'aliquota nominale prevista nello Stato A, per tutti gli esercizi di possesso della partecipazione, è del 17% e la società non risulta avere usufruito di regimi speciali, i dividendi percepiti nel 2016 dal socio italiano non sono soggetti a tassazione integrale

B) Partecipate che non erano localizzate in Stati o territori black list

In questo caso, il regime di tassazione integrale sarà applicabile qualora la partecipata estera da cui provengono gli utili si possa considerare localizzata in uno Stato o territorio a regime fiscale privilegiato sulla base dei criteri vigenti al momento della percezione dei dividendi (pertanto, se la partecipata è soggetta a un regime fiscale privilegiato, anche speciale, gli utili distribuiti dalla stessa saranno assoggettati al regime di integrale concorrenza al reddito imponibile, a prescindere da quale fosse il criterio in vigore nel periodo di formazione dell'utile della partecipata. Ovviamente, in questo caso, sarà possibile dimostrare il soddisfacimento della causa esimente prevista dall'articolo 167, c. 5, lett. b, del TUIR).

2.2 Alcuni casi particolari

2.2.1 Regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti su partecipazioni concesse in usufrutto

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risoluzione 16 maggio 2006, n. 65/E, analogamente a quanto previsto per l'ipotesi di cessione del diritto di usufrutto a terzi, in caso di distribuzione di dividendi a favore dell'usufruttuario, il regime di tassazione applicabile in capo a quest'ultimo deve essere accertato verificando la natura (qualificata o non) riferibile alla partecipazione posseduta e assumendo, a tal fine, a riferimento la quota-parte del valore nominale delle partecipazioni corrispondente al rapporto tra il valore dell'usufrutto e il valore della piena proprietà determinati secondo i criteri indicati dagli articoli 46 e 48 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 ai fini dell'imposta di registro.

$$\% \text{ di capitale sociale} = \frac{\text{valore nominale azioni} * \text{valore usufrutto o nuda proprietà}}{\text{ceduta} \quad (\% \text{ piena proprietà}) \quad \text{valore piena proprietà}}$$

In particolare, nell'ambito di questo rapporto, il valore dell'usufrutto deve essere calcolato moltiplicando il valore dell'annualità (costituita dal valore della piena proprietà moltiplicata per il saggio legale di interesse) per un coefficiente variabile in funzione dell'età del beneficiario del diritto (per gli atti formati dal 1 gennaio 2017 si veda il D.M. 23 dicembre 2016 pubblicato sulla G.U. n. 305 del 31 dicembre 2016).

Con riferimento alle modalità con cui verificare l'eventuale superamento della soglia di "qualificazione" per partecipazioni intestate fiduciariamente e possedute dal fiduciante (persona fisica) in parte a titolo di piena proprietà e in parte a titolo di nuda proprietà (e, in quest'ultimo caso, prive del diritto di voto), nella risoluzione 1° agosto 2008 n. 332/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la necessità di:

- ai fini del calcolo della percentuale dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria; considerare anche le partecipazioni possedute a titolo di usufrutto dal fiduciante ovvero le partecipazioni che, seppur

possedute dal fiduciante a titolo di nuda proprietà, riconoscono a quest'ultimo il diritto di voto nell'assemblea della società partecipata;

- ai fini della verifica del superamento della partecipazione al capitale della società: sommare al valore di partecipazione al capitale della società partecipata la percentuale di partecipazione a titolo di nuda proprietà valorizzata in base ai criteri previsti dagli articoli 46 e 48 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 1131.

Si segnala, infine, che, con la risoluzione 16 maggio 2006, n. 61/E, l'Agenzia delle Entrate ha confermato che, nell'ipotesi di costituzione del diritto di usufrutto sulle quote di società di persone, sul titolare del diritto di usufrutto competono tutti gli obblighi gravanti sul soggetto passivo d'imposta, ivi compresi quelli dichiarativi nonché l'eventuale responsabilità solidale (unitamente al titolare della nuda proprietà) nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in ordine ad eventuali atti impositivi riguardanti la società.

2.2.2 Regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti su partecipazioni possedute attraverso società fiduciarie

Com'è noto le società fiduciarie, secondo quanto riconosciuto anche da prassi consolidata, non sono considerate proprietarie dei beni ad esse fiduciariamente intestati in quanto, attraverso il rapporto fiduciario, le stesse dispongono dei beni loro affidati nell'interesse dei soci-fiducianti senza la possibilità di disporre liberamente di quanto ricevuto in consegna, se non nei limiti del mandato.

Pertanto, la circostanza che una partecipazione sia intestata formalmente ad una fiduciaria non comporta alcuna modifica sul trattamento fiscale applicabile in capo ai soci-fiducianti.

Fatte tali premesse, gli adempimenti di natura fiscale applicabili in caso di distribuzione di dividendi percepiti attraverso società fiduciarie sono stati chiariti dall'Agenzia delle Entrate con le risoluzioni 13 marzo 2006, n. 37/E e 8 ottobre 1999, n. 153/E.

In particolare, al riguardo, è stato precisato che:

- a) la società fiduciaria è tenuta a comunicare alla società emittente attraverso un'apposita attestazione (e assumendosi, di riflesso, la relativa responsabilità) l'eventuale sussistenza dei requisiti per l'applicazione della ritenuta d'imposta (cedolare secca) del 12,50% (ovvero 26% per i dividendi incassati dal 1° luglio 2014) prevista dall'articolo 27, comma 1, del DPR n. 600/73 garantendo, in questo modo, la conservazione dell'anonimato da parte del fiduciante;
- b) (previa comunicazione della sussistenza dei requisiti sopra citati da parte della società fiduciaria) la società emittente è tenuta ad operare la ritenuta prevista *ex lege* corrispondendo, quindi, alla società fiduciaria il dividendo spettante al socio già al netto dell'eventuale ritenuta d'imposta;
- c) la società fiduciaria è tenuta a compilare il quadro SK nel proprio modello 770 (per la comunicazione dei dati relativi ai percettori di utili azionari e dei soggetti che partecipano all'assemblea ordinaria di approvazione del bilancio).

Infine, per completezza ricordiamo che nella **risoluzione 31 maggio 2011 n. 61**, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di optare per l'applicazione del regime del c.d. "risparmio amministrato" previsto dall'articolo 6, comma 1, del D.Lgs. n. 461/1997 (con conseguente applicazione dell'imposta sostitutiva con aliquota pari al 12,50%⁵ sulle plusvalenze realizzate a seguito della cessione di partecipazioni non qualificate o di titoli, con esclusione delle plusvalenze relative ai depositi in valuta) anche per le attività detenute dalle società fiduciarie che possiedono un mandato di amministrazione di un bene senza la relativa intestazione. In particolare, per effetto di questo mandato ad amministrare, la società fiduciaria è tenuta ad applicare e versare le ritenute alla fonte o le imposte sostitutive previste dall'ordinamento tributario sui redditi derivanti dalle attività oggetto del rapporto e, nelle ipotesi in cui le ritenute alla fonte dovessero essere applicate a titolo d'acconto, ad effettuare le comunicazioni nominative all'Amministrazione Finanziaria nel modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta.

⁵ Ovvero 20% sui risultati maturati a partire dal 1° gennaio 2012 (articolo 2, comma 12, D.L. n. 138/2011) e 26% dal 1° luglio 2014

2.2.3 Regime fiscale applicabile ai dividendi distribuiti su partecipazioni in Siiq

A partire dal 13 settembre 2014, i dividendi che sono percepiti da persone fisiche che detengono partecipazioni in Siiq al di fuori del regime d'impresa sono soggetti (in deroga all'aliquota generale del 26%) ad una ritenuta alla fonte in misura pari al 15%, qualora siano derivanti dalla parte di utile di esercizio di Siiq e Siiinq riferibile a contratti di locazione di immobili a uso abitativo stipulati ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge 431/1998 ovvero in relazione ad alloggi speciali (al riguardo si veda la circolare dell'Agenzia delle Entrate 17 settembre 2015 n. 32).

La peculiarità del regime in esame è costituita dal fatto che le Siiq sono esenti sia da Ires sia da Irap, mentre gli utili prodotti da tali società sono tassati in capo ai soci, anche mediante lo strumento della ritenuta a titolo di acconto, al momento della distribuzione. L'esenzione da imposizione è subordinata alla sussistenza di determinati requisiti, sia in capo alla Siiq sia in capo ai soci, tra cui l'obbligo di distribuire una determinata percentuale dell'utile prodotto nell'esercizio, al fine di evitare fenomeni di deferral tax.

Relativamente a quanto sopra, nella circolare n. 32/E/2015, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- il regime fiscale in esame è applicabile a partire dal 13 settembre 2014;
- il mancato rispetto della distribuzione del 50% degli utili derivanti da plusvalenze ricomprese nella "gestione esente" determina la cessazione del regime speciale Siiq;
- sia ai fini del c.d. "asset test" che del "profit test" assumono rilevanza soltanto le quote di fondi comuni di investimento immobiliare il cui patrimonio sia composto per almeno l'80% da immobili destinati alla locazione e/o da partecipazioni in Siiq o in Siiinq, ovvero da altri fondi immobiliari analoghi;
- a seguito delle modifiche che sono state adottate dal D.L. n. 133/2014 (c.d. "decreto sblocca italia") anche le plusvalenze che derivano dalla cessione di immobili destinati alla locazione rientrano nel computo della gestione esente;
- l'opzione per il regime Siiq determina l'obbligo, per ciascun periodo d'imposta, di distribuire ai soci almeno il 70% dell'utile non relativo al realizzo di plusvalenze, derivante dalla gestione esente. Gli utili derivanti dalle plusvalenze nette che derivano dalla cessione di immobili destinati alla locazione o di partecipazioni in Siiq, Siiinq o in fondi immobiliari devono essere invece distribuiti nella misura del 50% del loro ammontare.

2.3 Dividendi percepiti da persone fisiche nell'esercizio d'impresa e da società di persone commerciali

2.3.1 Dividendi di fonte nazionale

Il regime fiscale previsto dall'articolo 47 viene richiamato, altresì, dall'articolo 59 del TUIR per i dividendi conseguiti nell'esercizio di impresa da persone fisiche, società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate residenti.

In virtù di questo rinvio, dunque, anche in questa ipotesi, la tassazione dei dividendi è limitata al **49,72%** del relativo ammontare.

A differenza di quanto previsto per le persone fisiche non imprenditori, questa parziale imponibilità risulta applicabile sia agli utili relativi a partecipazioni qualificate sia a quelli derivanti dal possesso di partecipazioni non qualificate (a tal riguardo si veda anche la circ. 16/06/2004, n. 26/E).

L'imponibilità parziale in esame risulta applicabile altresì:

- ai proventi degli strumenti finanziari partecipativi assimilati alle azioni ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a), del TUIR;
- agli utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza previsti dall'articolo 44, comma 1, lettera f), del TUIR.

In deroga al regime di parziale concorrenza alla formazione del reddito imponibile, gli utili di fonte estera concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile se provenienti da soggetti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata, fatto salvo il caso in cui, alternativamente, detti utili:

- siano stati imputati al reddito del socio per trasparenza;
- venga dimostrato (attraverso l'attivazione della procedura di interpello prevista per le CFC) che dalle partecipazioni non è stato conseguito l'effetto di localizzare, sin dall'inizio dello stesso periodo di possesso, i redditi in Stati o territori privilegiati.

2.3.2 Dividendi di fonte estera

Per i dividendi di fonte estera la tassazione della misura ridotta del 49,72% è derogabile (con conseguente tassazione integrale al 100%) nell'ipotesi in cui la relativa distribuzione sia stata effettuata direttamente dalla partecipata residente in Paesi black-list, ovvero dalla società stessa in via indiretta, ipotesi già illustrate al paragrafo 2.1.3. a cui, pertanto, si rinvia.

In ogni caso, anche su questi dividendi non è mai applicabile una ritenuta in entrata.

2.4 Dividendi percepiti da soggetti IRES

2.4.1 Dividendi di fonte nazionale

L'articolo 89, comma 2, del TUIR prevede la tassazione dei dividendi distribuiti da società di capitali residenti in Italia a favore dei soggetti IRES (articolo 89, comma 2, TUIR):

- in misura corrispondente al 5% del relativo ammontare;
- nel periodo d'imposta del relativo incasso (principio di cassa).

Nello specifico l'esclusione da tassazione dei dividendi in misura pari al 95%:

- non è subordinata all'esistenza di alcuna condizione (e, pertanto, risulta applicabile anche se i dividendi incassati non sono stati assoggettati ad imposta dalla società distributrice, ad esempio perché compensati con perdite pregresse);
- è applicabile agli utili distribuiti in ogni forma ovvero:
 - alle remunerazioni degli strumenti finanziari assimilati alle azioni (ai sensi dell'articolo 44, comma 2, lettera a, del TUIR);
 - alle remunerazioni dei finanziamenti eccedenti in applicazione dell'istituto della "*thin capitalization*" (ai sensi dell'articolo 98 del TUIR);
 - alle remunerazioni corrisposte sulla base dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza assimilate alle azioni (ovvero con apporto di capitale o misto da parte dell'associato);
 - alle somme o al valore normale dei beni ricevuti in caso di recesso, esclusione, riscatto e riduzione del capitale esuberante o liquidazione anche concorsuale della società ed enti.

A differenza di quanto sopra sono interamente esclusi da tassazione:

- i dividendi distribuiti da società che partecipano alla tassazione consolidata nazionale e mondiale anche se formati in periodi anteriori a quello di inizio dell'opzione (ai sensi degli articoli 122 e 134 del TUIR);

- i dividendi distribuiti da società che hanno optato per il regime di trasparenza (ai sensi dell'articolo 115 del TUIR) se formati durante i periodi dell'opzione.

Simmetricamente al citato regime di imponibilità parziale degli utili, il legislatore ha riconosciuto la piena deducibilità dei costi connessi alla gestione delle partecipazioni, ad eccezione dei costi sostenuti per l'acquisto del diritto di usufrutto (o altro diritto analogo) su partecipazioni societarie che, in quanto estranee alle spese ordinarie di gestione delle partecipazioni, sono considerate indeducibili⁶ (articolo 109, commi 5-8, del TUIR).

2.4.2 Dividendi di fonte estera

Analogamente a quanto previsto per gli utili di fonte nazionale, anche le remunerazioni e gli utili provenienti da società ed enti non residenti sono tassabili in misura corrispondente al 5% del relativo ammontare (articolo 89, comma 3, TUIR, così come risultante a seguito delle modifiche operate dall'articolo 6, comma 4, del D.Lgs. 19 novembre 2005 n. 247 e dell'articolo 36, c. 4-bis, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) se relativi:

- alla partecipazione al capitale o al patrimonio;
- ai titoli e agli strumenti finanziari per i quali, nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'ineducibilità della relativa remunerazione dal reddito (a tal fine l'ineducibilità deve risultare da una dichiarazione dell'emittente stesso o da altri elementi certi e precisi);
- a contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale o "misto" (ma soltanto a condizione che nello Stato estero di residenza dell'associante non residente sia prevista l'ineducibilità totale della medesima remunerazione dal reddito. Diversamente, infatti, gli utili in esame devono concorrere in ogni caso a formare il reddito d'impresa tassabile per il loro intero ammontare).

Inoltre, l'esclusione da tassazione (in misura pari al 95%) è riconosciuta previa presentazione di un'istanza di interpello all'Agenzia delle Entrate in grado di dimostrare che i redditi imputati dalla società partecipata sono stati regolarmente assoggettati a tassazione in un Paese a fiscalità ordinaria già dal primo periodo di possesso della partecipazione.

Evidentemente, al di là della tassazione dei dividendi esteri al 5% prevista dalla normativa interna risulta, è fatto salvo l'eventuale trattamento più favorevole previsto dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni (a conferma, per l'esenzione integrale dei dividendi distribuiti da una società tedesca a favore di una società italiana, socia della prima con una partecipazione superiore al 25%, si veda CTR Trento, 24.07.2015 n. 63/01/15).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, anche gli eventuali dividendi distribuiti (da leggersi, allo stato attuale, come "provenienti") da società controllate o collegate residenti in paesi o territori aventi regime fiscale privilegiato (paesi CFC) e di ammontare eccedente rispetto al reddito già imputato per trasparenza risultano tassabili integralmente, fatta salva la possibile dimostrazione che dalla partecipazione non è stato conseguito l'effetto di localizzare i relativi redditi in questi Paesi a fiscalità privilegiata (circolare n. 10/E/2005, risposta 6.5). In questo senso, infatti, la relazione governativa al D.Lgs. n. 344/2003 prevede l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 89 "...anche alle distribuzioni di utili che avvengono da parte delle società residenti in territori o Paesi a fiscalità privilegiata controllate o collegate per la parte che eccede gli utili già imputati ai sensi degli articoli 167 e 168".

Le modifiche introdotte dal D.L. n. 223/2006

⁶ Come chiarito dalla circolare n. 26/E questa previsione non è applicabile nell'ipotesi di acquisto di diritti di usufrutto che non comportino anche il trasferimento della titolarità dei dividendi. Secondo l'Assonime (circolare n. 32/2004), la costituzione di usufrutto su partecipazioni nell'ambito delle operazioni di c.d. venture capital dovrebbe essere esclusa da questa previsione di indeducibilità dei costi relativi alla costituzione dell'usufrutto

Come sopra accennato, analogamente a quanto visto per l'articolo 47, l'articolo 36, comma 4-bis, del Decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248) ha modificato il comma 3 dell'articolo 89 del TUIR sostituendo le parole "gli utili relativi" con "gli utili provenienti".

Per effetto di queste modifiche, quindi, anche per i soggetti Ires, la tassazione integrale dei dividendi riguarda non solo le somme *distribuite direttamente* dalla società partecipata residente in uno Stato o territorio avente fiscalità privilegiata al soggetto residente italiano, ma anche i dividendi *provenienti* da tali società in via indiretta.

La modifica introdotta dal citato D.L. n. 223/2006 ha, infatti, come finalità quella di colpire le "triangolazioni" sui dividendi che consentono ai soci (soggetti Ires) di ricevere utili da società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata tramite società intermedie (*sub-holding*) residenti in paesi a fiscalità ordinaria al solo scopo di evitare la tassazione integrale.

Si ricorda che, nella circolare 6 ottobre 2010 n. 51/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità di questa disposizione agli utili provenienti da società o enti *black list* a partire dal periodo d'imposta in corso alla data del 4 luglio 2006 (a prescindere dall'eventuale formazione degli stessi in periodi d'imposta precedenti).

Dividendi esteri e società conduit "figlie" intermedie

Con specifico riferimento agli utili distribuiti da società "conduit" intermedie costituenti società "figlie" ai sensi della Direttiva 23 luglio 1990 n. 90/435/CEE (c.d. "Direttiva madre figlia") ma provenienti da Paesi o territori a fiscalità privilegiata, nella già citata circolare n. 51/E/2010 l'Agenzia delle Entrate ha, altresì, affermato la possibilità di:

- applicare il regime di imposizione integrale anche nell'ipotesi di distribuzione di dividendi da parte di società conduit "figlie" a favore di società "matri" italiane (nel caso in cui la fattispecie dovesse rientrare nell'ambito applicativo dell'articolo 1, c. 2, della c.d. "Direttiva madri e figlie", in base al quale la direttiva in esame "non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare le frodi e gli abusi");
- disapplicare il regime di tassazione integrale previa dimostrazione (attraverso la presentazione di un'apposita istanza di interpello) del fatto che la partecipazione relativa alla società conduit figlia non è stata posseduta allo scopo di evitare in modo artificioso la tassazione congrua dei redditi (pertanto spetta alla società conduit l'onere di documentare, di volta in volta, la provenienza degli utili distribuiti - ovvero, in particolare, il fatto che gli stessi provengono o meno da Stati o territori a fiscalità privilegiata - in modo tale da limitare il regime di imposizione integrale dei dividendi ai soli utili provenienti da Stati o territori *black list*). In particolare questa analisi:
 - a) non deve essere effettuata esclusivamente sulla base di criteri generali predeterminati aventi a riferimento il solo livello di tassazione subito dagli utili percepiti dalla società "madre italiana" ma, al contrario, deve essere fatta caso per caso, per valutare se la partecipazione nel soggetto localizzato nel paradiso fiscale non sia stata detenuta tramite la società figlia allo scopo di evitare artificialmente che i redditi siano tassati in maniera congrua (e ciò coerentemente con l'orientamento giurisprudenziale comunitario in base al quale, per accertare se l'operazione che si intende effettuare abbia come obiettivi principali la frode o l'evasione fiscale, le autorità nazionali competenti devono procedere ad un esame globale dell'operazione. Al riguardo si veda: Corte di Giustizia, sent. *Leur-Bloem* del 17 luglio 1997, C-28/95, punto 48B);
 - b) deve essere effettuata anche relativamente agli utili distribuiti in misura eccedente (rispetto a quella già oggetto di imputazione per trasparenza) dalle società controllate o collegate estere soggette al regime CFC previsto dagli articoli 167 e 168 del TUIR (ad esempio: se tra il socio italiano e la CFC è interposta una società conduit costituente una società "figlia" e il reddito della CFC nell'esercizio "n" è tassato per trasparenza in misura pari a 100 in capo al socio residente, nel caso in cui in epoca successiva la medesima CFC distribuisca dividendi per 120, l'eccedenza di 20 - una volta distribuito dalla società "figlia" intermedia - dovrà concorrere integralmente alla formazione del reddito del socio residente,

fatto salvo il caso in cui sia stato presentato, con esito favorevole, l'interpello disapplicativo ai sensi dell'articolo 89, comma 3, del TUIR).

Dividendi esteri e società conduit europee

Nella medesima circolare n. 51/E/2010, è stato ulteriormente precisato che:

- l'utile distribuito dalle società holding intermedie (qualificabili come mere conduit company) che posseggono partecipazioni esclusivamente in società black list: deve essere tassato integralmente in capo al relativo socio residente (essendo stato generato nel paradiso fiscale in cui sono localizzate le società partecipate);
- l'utile distribuito dalle società holding (o conduit) che possiedono partecipazioni anche in società residenti in territori a fiscalità ordinaria o che non si limitano alla mera detenzione di partecipazioni: può avere un trattamento fiscale differenziato in funzione della diversa provenienza dello stesso che deve essere adeguatamente documentato, di volta in volta, dalla società conduit (pertanto si potrà avere un regime di tassazione integrale per gli utili di provenienza black list, ovvero la parziale imponibilità per gli utili di provenienza white list. In ogni caso, in assenza di un supporto documentale adeguato, devono ritenersi distribuiti, in via prioritaria e fino a concorrenza, gli utili di provenienza black list).

Dividendi esteri e disciplina CFC

Infine, con riferimento alla disciplina prevista in materia di "CFC", nella medesima circolare n. 51/E/2010, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che:

- se gli utili distribuiti dalla CFC sono stati originati da un reddito che, in precedenza, è già stato tassato per trasparenza in capo al socio italiano: in questo caso gli utili non devono essere nuovamente tassati in capo al medesimo soggetto, e ciò a prescindere dal fatto che, a seguito delle variazioni fiscali (in aumento e/o in diminuzione) effettuate per determinare il reddito imponibile, quest'ultimo dovesse essere superiore o inferiore all'utile dell'esercizio distribuito (es. se una società CFC ha percepito dividendi per 100 – esenti localmente – da una società a tassazione ordinaria e questi dividendi sono stati già tassati per trasparenza nel quadro RC in misura pari al 5% del relativo ammontare, nel momento in cui la CFC distribuirà il proprio utile di 100, la società italiana dovrà detassare lo stesso in misura integrale e non solo per il 95% e ciò, evidentemente, al fine di evitare la nascita di un fenomeno di doppia tassazione economica);
- se gli utili distribuiti dalla CFC sono originati da riserve pregresse (ossia da riserve di utili costituite in periodi d'imposta in cui non c'è stata alcuna tassazione per trasparenza): gli stessi concorrono alla formazione del reddito imponibile per l'intero ammontare.

Oltre a quanto sopra è stato affermato che:

- in caso di disapplicazione della disciplina della CFC a seguito della dimostrazione del soddisfacimento della prima causa esimente prevista dall'articolo 167, comma 5, lettera a), del TUIR (facente riferimento allo svolgimento di "un'effettiva attività industriale o commerciale, come sua principale attività, nel mercato dello stato o territorio di insediamento"): i dividendi distribuiti dalla relativa società partecipata estera devono concorrere a formare il reddito imponibile in capo al socio residente per l'intero ammontare;
- in caso di dimostrazione del soddisfacimento della causa esimente prevista dall'articolo 87, comma 1, lettera c), del TUIR, ovvero che dalle partecipazioni non è stato conseguito, fin dall'inizio del periodo di possesso, l'effetto di localizzare i redditi in territori black list (previa presentazione di apposita istanza di interpello ai sensi dell'articolo 167, comma 5, lettera b), del TUIR): i dividendi distribuiti dalla relativa società partecipata estera devono essere tassati in misura pari al 5% del relativo ammontare in capo al socio residente a condizione che la mancata delocalizzazione dei redditi nel territorio black list sia stato conseguito "sin dall'inizio del periodo di possesso delle partecipazioni" (viceversa, nel caso in cui, in sede di interpello CFC, l'Amministrazione finanziaria dovesse rilevare l'insussistenza della causa esimente in esame, questa risposta negativa ha effetto anche ai fini della disciplina fiscale applicabile ai dividendi provenienti dalla medesima CFC).

Novità disposte dalla legge finanziaria 2008

L'articolo 3, comma 39, lettera g), della legge finanziaria 2008 ha modificato il sopra citato comma 3 dell'articolo 89 del TUIR sostituendo il primo periodo e, in particolare il riferimento "agli Stati o territori a regime fiscale privilegiato di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 167, comma 4" con il riferimento al "decreto del ministro dell'Economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 168-bis".

Questa modifica si è resa necessaria al fine di coordinare la disposizione in esame con il novellato 168-bis nel TUIR in cui l'articolo 3, comma 39, lettera n), della legge finanziaria 2008 ha previsto l'emanazione di un'unica "white list" che:

- dovrà individuare "... gli Stati o territori che consentono un effettivo scambio di informazioni attraverso l'emanazione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri" da inserire in un'apposita "white list";
- (e, conseguentemente) dovrà sostituire:
 - la precedente lista ("white list") dei Paesi con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle convenzioni contro le doppie imposizioni che era stata emanata con il D.M. 4 settembre 1996;
 - le altre liste relative agli Stati e territori aventi regimi fiscali privilegiati (c.d. "black list") (che, infatti, dovranno essere individuati in via residuale, ovvero "per differenza" rispetto all'elencazione contenuta nella nuova "white list").

Attraverso la sopra citata modifica, quindi, il legislatore ha inteso razionalizzare l'intero sistema di contrasto all'utilizzo di regimi fiscali esteri privilegiati, superando le attuali distinzioni esistenti tra le varie liste di Stati e territori a fiscalità privilegiata ("black-list") e riconducendo il tutto ad un unico elenco di Stati a paesi che non dovranno considerarsi privilegiati .

Le modifiche sopra illustrate saranno applicabili a decorrere dal periodo d'imposta che inizia successivamente alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto di attuazione con il quale verrà emanata la nuova "white list".

2.5 Dividendi percepiti da soggetti non residenti

I dividendi percepiti da soggetti non residenti (in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni) sono soggetti ad una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 26% (applicabile ai dividendi incassati dal 1 luglio 2014) indipendentemente dalla natura del soggetto beneficiario (persona fisica o società) e dal tipo di partecipazione (qualificata o non) posseduta (articolo 27, comma 3, D.P.R. n. 600/73).

Nello specifico, la ritenuta in esame:

- non è applicabile in caso di applicazione del regime di esonero previsto dal regime "madre-figlia" ai sensi dell'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/73;
- non è applicabile se il soggetto non residente possiede una stabile organizzazione in Italia a cui la partecipazione sia riferibile;
- può essere ridotta mediante l'applicazione delle eventuali aliquote più favorevoli previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni.

Analogamente a quanto previsto nel regime previgente, i soggetti non residenti hanno diritto al rimborso, fino a concorrenza di 11/26 della ritenuta, dell'imposta che dimostrano di aver pagato all'estero in via definitiva sugli stessi utili mediante certificazione del competente ufficio fiscale dello stato estero (articolo 27, comma 3, D.P.R. n. 600/73, così come modificato dall'articolo 3, comma 4, del D.L. 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla Legge 23 giugno 2014 n. 89)

Si ricorda, infine, che, in virtù di quanto previsto dal nuovo comma 3-ter dell'articolo 27 del D.P.R. n. 600/73 (così come introdotto dall'articolo 1, comma 29, legge finanziaria 2008), a partire dal 1° gennaio 2008

(ovvero, in particolare, a partire dagli utili formati a partire dall'esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 2007 - articolo 1, comma 68, legge finanziaria 2008), la sopra citata ritenuta deve essere operata a titolo d'imposta e con aliquota pari **all'1,375%** (per le novità disposte dalla legge di stabilità 2016 si veda il successivo paragrafo) sugli utili relativi alle partecipazioni e strumenti finanziari assimilati corrisposti alle società che:

- non posseggono i requisiti per l'applicazione della Direttiva madre-figlia (partecipazione non inferiore al 15% del capitale della società distributrice, ovvero 10% a decorrere dal 1° gennaio 2009, detenuta ininterrottamente da almeno un anno);
- sono residenti in uno Stato membro della UE o in uno Stato aderente allo Spazio Economico Europeo (SEE) incluso nella lista dei Paesi che consentono uno scambio adeguato di informazioni (c.d. "white list") che sarà emanata con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 168-bis del TUIR (viceversa, fino al momento di emanazione di questo decreto, è necessario assumere a riferimento la lista prevista dal decreto del Ministro delle Finanze 4 settembre 1996).
- sono soggetti passivi ai fini della locale imposta sul reddito delle società (in particolare questa condizione deve essere interpretata come assoggettabilità di carattere generale ad imposizione, indipendentemente dalla fruizione di eventuali agevolazioni compatibili con la normativa comunitaria).

A quest'ultimo riguardo, nella **circolare 21 maggio 2009 n. 26/E**, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto per gli utili distribuiti alle società non residenti beneficiarie della ritenuta ridotta:

- la possibilità di applicare l'aliquota ridotta previa richiesta operata da parte dei beneficiari residenti corredata da un'idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del paese di appartenenza (analogamente a quanto previsto dall'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/73 ai fini dell'applicazione dell'esenzione madre-figlia);
- la possibilità da parte dei soggetti non residenti che percepiscono gli utili di richiedere la certificazione prevista dall'articolo 4, commi 6-ter e 6-quater, del DPR n. 322/1998 entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di effettuazione del pagamento;
- l'esclusione dall'applicazione della presunzione di distribuzione prioritaria degli utili prodotti fino al 2007 stabilita dal D.M. 2 aprile 2008.

Con riferimento a quanto sopra occorre, altresì, considerare che, a seguito della sentenza 19 novembre 2009 emessa nella causa C.540/07 dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee, nella **circolare 8 luglio 2011 n. 32**, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito le linee guida da seguire per il rimborso delle ritenute sui dividendi in uscita corrisposti a società residenti nella Unione Europea e nei Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo anteriormente alla data del 1° gennaio 2008 del 1° gennaio 2008. In particolare, in questa sede, è stata riconosciuta la possibilità di applicare la ritenuta con aliquota pari all'1,65% (ossia il 5%* 33%, anziché quella del 27%) ai dividendi erogati prima della data del 1° gennaio 2008 (con conseguente necessità di presentazione di un'apposita istanza di rimborso della maggiore ritenuta subita):

- 1) assumendo a riferimento i soli dividendi erogati a partire dalla data del 1° gennaio 2004;
- 2) previa presentazione di un'apposita istanza di rimborso entro 48 mesi dall'effettuazione della ritenuta (ex articolo 38 D.P.R. n. 602/73);
- 3) previo assoggettamento all'imposta sul reddito delle società da parte della società estera erogante (incluse quelle che non pagano imposte in virtù di particolari esenzioni oggettive collegate alla tipologie del reddito prodotto o del luogo in cui è svolta l'attività. In particolare questo presupposto può essere dimostrato anche mediante idonea certificazione);
- 4) a condizione che l'incasso dei dividendi da parte della società titolare della partecipazione non sia stata il risultato di una costruzione di puro artificio realizzata attraverso la costituzione di società o l'effettuazione di operazioni c.d. "conduit".

Nella seguente tabella riepiloghiamo le conclusioni sopra illustrate:

Tipologia di beneficiario non residente	Utili formati fino al 2007	Utili formati dal 2008	Riferimento normativo
Soggetti al reddito sulle società	Ritenuta 26% (*) (salvo Convenzioni o Direttiva madre-figlia)	Ritenuta 1,375% (salvo Direttiva madre-figlia) (**)	Art. 27, c. 3-ter, e 27-bis, DPR n. 600/73
Non soggetti al reddito sulle società	Ritenuta 26% con rimborso fino a 11/26 (salvo Convenzioni)	Ritenuta 26% con rimborso fino a 11/26	Articolo 27, c. 3, DPR n. 600/73

(*) Fatta salva la possibilità di applicare la ritenuta in misura pari all'1,65% previo soddisfacimento dei requisiti indicati dall'Agenzia delle Entrate nella circolare 8 Luglio 2011 n. 32

(**) Ritenuta ridotta all'1,20% a decorrere dal 1 gennaio 2017, con effetto a partire dai periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2016

2.5.1 Le novità disposte dalla Legge di stabilità 2016

L'articolo 1, commi 61-62, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (Legge di stabilità 2016) ha previsto la riduzione dell'aliquota IRES:

- o dall'attuale **27,50%** al **24%** a decorrere dall'1.1.2016 con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2015** (2016 per i soggetti solari);
- o al **24%** a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al **31.12.2016** (dal 2017, per i soggetti solari).

Coerentemente con quanto sopra, con la medesima decorrenza, è stata prevista la riduzione della **ritenuta sugli utili** corrisposti a società ed enti soggetti ad una imposta sul reddito delle società in uno stato membro UE nonché in uno Stato aderente all'Accordo SEE, inclusi nella *white white-list* prevista dall'articolo 27, comma 3-ter, del D.P.R. n. 600/73.

In particolare la ritenuta è stata ridotta dall'attuale 1,375%:

- o **all'1,225%**, a decorrere dall'1.1.2016, con effetto per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al **31.12.2015** (2016 per i soggetti solari);
- o **all'1,20%**, a decorrere dall'1.1.2017, con effetto per i periodi d'imposta successivi a quello in corso al **31.12.2016** (2017 per i soggetti solari).

2.5.2 Le novità introdotte dalla Legge Europea 2016

Il comma 1 dell'articolo 26 della Legge 7 luglio 2016 n. 122 (Legge Europea 2016) ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all'articolo 89 del TUIR, concernente il trattamento fiscale dei dividendi e degli interessi per i soggetti Ires.

In linea di principio, gli utili percepiti da soggetti Ires sono esclusi dalla formazione del reddito della società nella misura del **95%** degli utili distribuiti da società ed enti commerciali residenti, e ciò anche nel caso in cui gli utili percepiti non siano stati assoggettati a imposta dalla società distributrice.

In passato, nel TUIR si era creata un'asimmetria di trattamento tra:

- a) i proventi derivanti dagli strumenti finanziari partecipativi: considerati utili (con conseguente non imponibilità per il 95% in capo alla società di capitali ed enti non commerciali) soltanto se la relativa

remunerazione è integralmente costituita da una partecipazione agli utili dell'emittente (dall'altro lato sono deducibili, per gli emittenti residenti, solo per la parte che costituisce partecipazione ai risultati economici dell'emittente);

b) i proventi derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale: in questo caso, se i proventi sono costituiti in parte da interessi e in parte da utili, l'intero provento è integralmente tassabile per l'investitore, mentre per il percipiente sono deducibili solo gli interessi.

In questo contesto l'articolo 26 della legge europea ha ripristinato una simmetria di trattamento tra le due fattispecie sopra illustrate, **estendendo il regime di esclusione del 95% del reddito alle remunerazioni dei contratti di associazione in partecipazione "finanziari" e degli strumenti finanziari assimilati alle azioni**, nel limite della parte non deducibile dal reddito della società erogante.

Infatti, con l'introduzione dei sopra citati nuovi commi 3-bis e 3-ter, l'esclusione dal reddito è stata estesa:

1) (limitatamente al 95% della quota non deducibile ai sensi dell'articolo 109 del TUIR): alle remunerazioni dovute su titoli e strumenti finanziari e contratti indicati dall'articolo 109, comma 9, lettere a) e b) del TUIR (titoli, strumenti finanziari per la quota che comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente e contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da quello di opere e servizi);

2) (limitatamente al 95% della quota non deducibile nella determinazione del reddito del soggetto erogante): alle remunerazioni delle partecipazioni al capitale o al patrimonio e a quelle dei titoli e degli strumenti finanziari dell'articolo 44 del TUIR, provenienti da soggetti aventi specifici requisiti di legge.

Per i proventi distribuiti da non residenti, la nuova esenzione (ovvero l'esclusione da tassazione del 95% degli utili derivanti da partecipazioni societarie e strumenti finanziari partecipativi) opera limitatamente alle **remunerazioni provenienti da società che sono in possesso dei requisiti delle c.d. società "madri UE", ovvero quelle in cui sia detenuta una partecipazione diretta nel capitale non inferiore al 10%, ininterrottamente per almeno un anno** e che:

a) risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato membro dell'Unione europea, senza essere considerate, ai sensi di una convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residente al di fuori dell'Unione europea;

b) sono soggette, nello Stato di residenza, a una delle imposte previste dalla normativa europea o a qualsiasi altra imposta sostitutiva delle stesse, senza possibilità di fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati.

Il comma 2 dell'articolo 26 della Legge europea 2015-2016 ha modificato l'articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/1973 in materia di **rimborso della ritenuta sui dividendi distribuiti a soggetti non residenti**.

In primo luogo, è stato sostituito il vigente comma 1-bis, tale per cui l'esclusione dalla ritenuta sui dividendi è stata estesa alle remunerazioni individuate dall'introdotta comma 3-bis dell'articolo 89 del TUIR, in misura corrispondente alla quota non deducibile nella determinazione del reddito della società erogante, purché la remunerazione sia erogata a società che sono in possesso dei requisiti indicati nel comma 1 dell'articolo 27-bis.

Inoltre, è stato sostituito il comma 5 dell'articolo 27-bis, che ora dispone l'applicazione delle nuove norme in tema di abuso del diritto previste dall'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente. In estrema sintesi, l'abuso del diritto e l'elusione fiscale previsti dall'articolo 10-bis dello Statuto del contribuente si configurano in presenza di:

- una o più operazioni prive di sostanza economica;
- rispetto solo formale delle norme fiscali;
- realizzazione di un vantaggio fiscale indebito che costituisce l'effetto essenziale dell'operazione.

Per espressa previsione normativa le norme in commento si applicano alle remunerazioni corrisposte a partire dal 1° gennaio 2016.

Queste modifiche intendono porre fine alla procedura di infrazione 2016/0106 avviata dalla Commissione per il mancato recepimento da parte dell'Italia della Direttiva 2014/86/Ur in tema di regime fiscale delle società madri e figlie di Stati membri diversi

2.6 Distribuzione di utili in natura

L'articolo 9, comma 2, del TUIR prevede la valorizzazione degli utili distribuiti in natura al socio sulla base del valore normale dei beni assegnati.

Per "valore normale", salvo quanto stabilito nel comma 4 dell'articolo 9 del TUIR, si intende *"il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi"*⁷.

Con riferimento a talune categorie di beni, il valore normale deve essere determinato con le seguenti modalità:

- a) per le azioni, obbligazioni e altri titoli negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri: in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell'ultimo mese;
- b) per le altre azioni, per le quote di società non azionarie e per i titoli o quote di partecipazione al capitale di enti diversi dalle società: in proporzione al valore del patrimonio netto della società o ente ovvero, per le società o enti di nuova costituzione, all'ammontare complessivo dei conferimenti;
- c) per le obbligazioni e gli altri titoli diversi da quelli indicati alle lettere a) e b): al valore normale dei titoli aventi analoghe caratteristiche negoziati in mercati regolamentati italiani o esteri e, in mancanza, in base ad altri elementi determinabili in modo obiettivo.

Per i beni mobili iscritti in pubblici registri, valgono le disposizioni contenute nell'articolo 9, comma 3, del TUIR.

Infine può essere opportuno sottolineare che la determinazione del valore normale deve essere effettuata assumendo a riferimento la data individuata dalla lettera a) del comma 2 dell'articolo 109 del TUIR, ovvero:

- per i beni mobili: la data di consegna o spedizione;
- per i beni immobili e per le aziende: la data di stipula dell'atto, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.

Sotto il profilo procedimentale si osserva che, in caso di pagamenti di utili in natura, il socio beneficiario è tenuto a versare alle società l'importo corrispondente alla ritenuta determinata in funzione del valore normale dei beni attribuiti (articolo 27, comma 2, del DPR n. 600/73). Diversamente, infatti, la società può sospendere il pagamento del dividendo in natura non potendo esercitare la rivalsa su somme liquide.

2.7 Presunzione di distribuzione delle riserve di utili

2.7.1 Disciplina generale

⁷ Per la determinazione del valore normale è necessario fare riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle Camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore.

Il comma 1 dell'articolo 47 del TUIR prevede una disposizione applicabile alle distribuzioni di utili operate nei confronti di qualunque tipologia di percettore (in questo senso, infatti, in virtù dei rinvii contenuti negli articoli 59, comma 1, e 89, comma 4, del TUIR, la normativa è applicabile non solo ai soci-persone fisiche, ma anche ai soci persone fisiche esercenti attività d'impresa ed ai soci IRES).

In particolare, viene stabilito che, indipendentemente da quanto deliberato dai soci, ai fini fiscali devono considerarsi prioritariamente distribuite, per presunzione assoluta, le riserve c.d. "di utili". In buona sostanza, quindi, la norma in esame vuole evitare pianificazioni nella gestione delle poste del patrimonio netto finalizzate alla prioritaria fuoriuscita di poste non tassabili a discapito di quelle che concorrono – o potrebbero concorrere – alla formazione del reddito dei soci.

Nello specifico, questa presunzione assoluta:

- è applicabile alle distribuzioni effettuate a decorrere dal 1° gennaio 2004 (anche delle riserve costituite con accantonamenti a riserva operati in esercizi precedenti) e indipendentemente dalla condizione del soggetto percettore delle somme distribuite;
- riguarda esclusivamente le riserve di utili liberamente disponibili, ovvero che non si trovano in regime di sospensione d'imposta (conseguentemente ne sono escluse le riserve di utili indisponibili - quali la riserva legale o la riserva acquisto azioni proprie – e gli utili in sospensione d'imposta. In senso conforme: circolare ministeriale 16 giugno 2004, n. 26/E, paragrafo 3.1 e la circolare Assonime n. 32 del 14 luglio 2004, paragrafo 5.2.). Si segnala che, secondo l'orientamento espresso dall'Associazione Dottori Commercialisti di Milano (norma di comportamento n. 162):
 - a) la riserva legale deve considerarsi "disponibile per la distribuzione" (e, quindi, soggetta alla presunzione in esame) per la quota eventualmente accantonata in eccesso rispetto al limite di un quinto del capitale previsto dall'articolo 2430 del codice civile);
 - b) i "versamenti in conto futuro aumento di capitale" soggetti alla condizione risolutiva della mancata successiva deliberazione di aumento di capitale assumono la natura di "debito" (e, quindi, sono soggetti alla presunzione in esame) qualora, nel termine prefissato l'aumento del capitale non abbia avuto luogo;
 - c) i finanziamenti erogati dai soci alla società (a titolo infruttifero o oneroso), essendo soggetti all'obbligo di restituzione da parte della società, non rientrano tra i "versamenti in conto capitale" o "a fondo perduto" ma sono "mutui" ai sensi dell'articolo 1815 del Codice civile e, conseguentemente, in caso di rimborso, non sono soggetti all'applicazione della presunzione in esame;
 - d) nel caso in cui venga effettuato un aumento di capitale con riserve di utili e, successivamente, vengano distribuite residue riserve di cui all'articolo 47, comma 5 (ovvero riserve "di capitale") non dovrebbe applicarsi l'articolo 47, comma 1, del TUIR (e ciò in quanto la norma si limita a presumere la prioritaria distribuzione di "riserve" di utili e non anche di eventuali parti di capitali formate con riserve di utili);
- opera soltanto in caso di distribuzione di riserve e non anche nel caso in cui le riserve siano destinate ad altri utilizzi come, ad esempio, alla copertura di perdite (circolare Assonime, 14 luglio 2004, n. 32, paragrafo 5.2);
- non è applicabile ai dividendi distribuiti mediante l'utilizzo di riserve di utili formatesi nei periodi d'imposta in cui la società ha optato per il regime della trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 e 116 del TUIR (in questa ipotesi, infatti, il comma 5 dell'articolo 115 del TUIR prevede una presunzione semplice in base si considerano prioritariamente distribuite le riserve di utili formatesi in regime di trasparenza).⁸

⁸ Questa presunzione può essere superata attraverso una deliberazione assembleare in senso opposto che individui specificatamente a quali riserve riferire la distribuzione

In virtù di questa disposizione, in caso di distribuzione di utili, la società sarà tenuta a comunicare agli azionisti la natura delle riserve distribuite e il regime fiscale ad esse applicabile.

Infatti, a titolo esemplificativo :

- se la società distribuisce riserve di capitale (in mancanza di utili e riserve di utili): questa distribuzione non sarà tassata fino a quando la somma ricevuta dai soci non eccede il costo fiscale della loro partecipazione (a tal riguardo, infatti, l'articolo 47, comma 5, del TUIR prevede che: *“non costituiscono utili le somme e i beni ricevuti dai soci delle soggette all’IRES a titolo di ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sopraprezzi di emissione delle azioni o quote ...”*);
- se la società distribuisce riserve di capitale (in presenza di riserve di utili): questa distribuzione comporterà la presunzione di un utile tassabile in capo ai soci ai sensi dell'articolo 47, comma 1, del TUIR.

Esempio

Una società ha nel proprio patrimonio:

- riserve di capitale: 200;
- riserve di utili ante-trasparenza: 140;
- riserve di utili in trasparenza: 100.

La società delibera la restituzione ai soci di 80 di riserve di capitale.

In questa ipotesi:

- 1) (in generale) si considerano distribuite riserve di utili pari a 80 (in applicazione della presunzione prevista dall'articolo 47, comma 1, del TUIR);
- 2) (in particolare) devono considerarsi distribuite (salvo diversa delibera assembleare) le riserve di utili formatesi in regime di trasparenza.

Esempio 2

Il patrimonio netto della società Alfa S.r.l. è così composto:

Capitale sociale: 20.000

Riserva legale: 5.000

Riserva di rivalutazione monetaria: 50.000

Versamenti soci in conto capitale: 30.000

La riserva legale è indistribuibile per euro 4.000 (1/5 del capitale sociale) e distribuibile per euro 1.000 (eccedenza rispetto al quinto del capitale sociale)

L'assemblea dei soci della società Alfa delibera la distribuzione di euro 20.000 prelevando l'importo dalle riserve a titolo di versamento soci in conto capitale.

Dal punto di vista civilistico e fiscale, le riserve devono intendersi distribuite con le seguenti modalità:

Elemento del patrimonio netto	Importo	Implicazioni civilistiche	Implicazioni fiscali
Capitale sociale	20.000		
Riserva legale	5.000		- 1.000
Riserva di rivalutazione monetaria	50.000		
Versamento soci in conto capitale	30.000	- 20.000	-19.000
Totale		-20.000	-20.000

L'importo di euro 1.000 è oggetto di tassazione in capo al socio in quanto, fiscalmente, si presume venga distribuito un pari importo di riserva legale, che costituisce una riserva di utili

2.7.2 Coordinamento con la presunzione prevista dal D.M. 2 aprile 2008

Come abbiamo visto al precedente paragrafo 2.1.2, l'articolo 1, comma 2, del D.M. 2 aprile 2008 ha introdotto una specifica presunzione che consente di imputare, in via prioritaria, i dividendi incassati agli utili realizzati dalla società partecipata fino all'esercizio 2007 (con conseguente tassazione degli stessi in misura pari al 40% anziché al 49,72%).

Pertanto, stante la contestuale esistenza di questa presunzione con quella prevista dall'articolo 47, comma 1, del TUIR, l'eventuale distribuzione di riserve di capitale in presenza, ad esempio, di riserve di utili prodotte nel 2007 e nel 2008, dovrebbe comportare ai fini fiscali:

- la riqualificazione delle somme distribuite quali utili;
- l'utilizzo, in via prioritaria, delle riserve di utili formatesi nel 2007 (con conseguente applicazione della percentuale di imponibilità in capo al socio in misura pari al 40%);
- la tassazione della parte rimanente delle somme distribuite mediante l'applicazione della nuova percentuale pari al 49,72% fino a concorrenza delle riserve di utili prodotte nel 2008;
- l'attribuzione all'eventuale quota residua della natura di "riserva di capitale" (anche ai fini fiscali).

A quest'ultimo riguardo, nella circolare 14 giugno 2011 n. 15, l'Assonime ha riconosciuto la necessità di assumere la "consumazione" delle riserve di utili ante 2008 fino a concorrenza dell'intero importo degli utili posti in distribuzione e, conseguentemente, senza alcuna distinzione in ordine alla natura giuridica del soggetto percettore del dividendo. Questa impostazione (che consente, in sostanza, di poter riferire la consumazione delle vecchie riserve agli utili via via distribuiti senza effettuare alcuna analisi in relazione ai soci percettori del dividendo) supera l'orientamento che, in precedenza, era stato affermato dalla medesima Assonime nella circolare n. 20/2010 (paragrafo 2.1.2) e in cui, in sede di prima analisi della disposizione, era stata sostenuta l'impossibilità di applicare la presunzione in esame relativamente alla porzione di utili attribuita a soggetti diversi dalle persone fisiche titolari di partecipazioni qualificate.

Infine, si ricorda che, qualora le riserve di utili dovessero essere utilizzate per finalità diverse dalla relativa distribuzione (ad esempio per la copertura di perdite), la presunzione in esame non risulta operante e, pertanto, è possibile considerare come utilizzate in via prioritaria le riserve formate con utili prodotti in esercizi successivi a quello in corso al 31 dicembre 2007. In questo modo il socio potrà subire in via prioritaria la tassazione su una base imponibile del 40% (e non, invece, del 49,72%) nel momento in cui le riserve di utili dovessero essergli attribuite (**circ. Ag. Entrate 13 marzo 2009 n. 8/E**).

2.8 Distribuzione delle riserve di capitale

2.8.1 Soci persone fisiche (non imprenditori)

L'articolo 47, comma 5, del TUIR, confermando il principio già presente nel previgente comma 1 dell'articolo 44, prevede che:

- in capo ai soci beneficiari non costituiscono utili le somme o il valore normale dei beni distribuiti a titolo di rimborso delle riserve di capitale (si tratta della riserva sovrapprezzo azioni o quote, degli interessi di conguaglio versati da sottoscrittori di nuove azioni o quote, delle riserve o altri fondi costituiti con versamenti fatti dai soci a fondo perduto e con saldi di rivalutazione monetaria esenti da imposta);
- le somme o il valore normale dei beni riducono il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute (come sottolineato nella circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 10/E/2005 – risposta 6.6 - nell'ipotesi di stratificazione del costo fiscale della partecipazione, la riduzione del capitale deve essere imputata in proporzione a ciascuna stratificazione di costo relativo alle partecipazioni).

Fatte tali premesse, nell'ambito della circolare 16 giugno 2004 n. 26/E, l'Amministrazione finanziaria ha espresso il proprio orientamento in merito all'annoso dibattito facente riferimento al trattamento fiscale da applicare alle distribuzioni delle c.d. differenze negative, ovvero le distribuzioni in cui la somma ricevuta dal socio risulta eccede il valore fiscalmente riconosciuto della sua partecipazione nella società.

In particolare, secondo l'Amministrazione finanziaria, questa eccedenza deve considerarsi tassabile in qualità di "dividendo" (con conseguente applicazione di una ritenuta a titolo d'imposta con aliquota pari al 12,50%⁹ se la partecipazione è di tipo non qualificato e non relativa ad un'impresa commerciale) trattandosi di "... un reddito derivante dall'impiego di capitale e non ... da un evento realizzativi della partecipazione".

Questa interpretazione determina, di fatto, il superamento sia del precedente orientamento espresso nell'ambito della risoluzione 31 maggio 2000, n. 79/E (in cui, invece, questa eccedenza era stata classificata tra i "redditi diversi" in quanto espressiva di *capital gain*) sia della norma di comportamento n. 149 dell'Associazione Dottori Commercialisti di Milano in cui l'esclusione da tassazione dell'eccedenza negativa era stata sostenuta nella considerazione che "... nell'ambito della cosiddetta tassazione sul *capital gain* di cui all'articolo 81 del DPR n. 917/86 non è prevista l'assoggettabilità ad imposizione diretta di questo valore negativo che si è creato".

Si ricorda che, in virtù di quanto previsto dal comma 1-bis dell'art. 27 del DPR n. 600/73 (così come sostituito dall'articolo 14, comma 1, lettera b, del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247), nell'ipotesi in cui il percettore non dovesse comunicare il valore fiscale della partecipazione alla società (residente o non) erogante, la ritenuta a titolo d'imposta dovrebbe essere applicata sull'intero ammontare delle somme o dei valori corrisposti.

Esempio

Riserve distribuite al socio :	130
Costo fiscale partecipazione:	(100)
Importo tassabile (dividendo):	30

2.8.2 Soci imprenditori individuali e soggetti IRES

Per i soci che operano in regime d'impresa (imprenditori individuali e soggetti IRES) potranno verificarsi due diverse situazioni, ovvero:

- se i soci sono titolari di una partecipazione che possiede i requisiti della *participation exemption*: in questo caso, la differenza negativa distribuita potrà beneficiare del medesimo regime fiscale previsto ai fini della *participation exemption* (ovvero: esenzione da tassazione in capo ai soci IRES - articolo 87, comma 6, TUIR – e tassazione al 50,28% in capo agli imprenditori individuali o le società di persone commerciali - articolo 58, comma 2, del TUIR);
- se i soci sono titolari di una partecipazione che non beneficia della *participation exemption*: in questo caso la differenza negativa distribuita sarà tassabile in qualità di "plusvalenza" ai sensi dell'articolo 86 del TUIR.

In buona sostanza, quindi, il TUIR attribuisce una differente natura alle eccedenze delle riserve di capitale in funzione dei soggetti beneficiari (infatti, come visto sopra, in regime d'impresa queste eccedenze sono assimilate a delle "plusvalenze" mentre in capo alle persone fisiche non imprenditori le stesse sono tassabili in qualità di "dividendi").

2.9 Recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione dei soci

2.9.1 Soci persone fisiche (non imprenditori)

⁹ Ovvero 20% per i dividendi distribuiti a partire dal 1° gennaio 2012 e 26% per quelli distribuiti dal 1 Luglio 2014

L'articolo 47, comma 7, del TUIR disciplina il regime fiscale applicabile alle somme conseguite dai soci – persone fisiche (non operanti in regime d'impresa) in caso di recesso, esclusione, riduzione del capitale esuberante o liquidazione delle società (per un'analisi delle implicazioni fiscali derivanti dal recesso, e in particolare per la tesi favorevole all'efficacia immediata, e non differita, del recesso del socio di società di capitali si vedano anche lo studio del Consiglio Nazionale del Notariato n. 74/2011 e n. 188 del 1 marzo 2012).

In particolare, con riferimento ai casi di recesso, a seguito delle nuove disposizioni previste dal codice civile, è possibile distinguere tra:

- 1) recesso esercitato mediante l'annullamento della partecipazione del socio: in questo caso, ai sensi dell'articolo 2437-ter del codice civile, il socio recedente ha diritto al rimborso della propria partecipazione in proporzione al patrimonio sociale determinato sulla base del valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso.

Ai fini fiscali, in capo al socio recedente, le somme ricevute (o il valore normale dei beni), sono tassabili in qualità di "dividendi":

- per la parte eccedente il costo fiscale delle azioni o quote annullate (in tal senso si veda la nota del 6 marzo 2007 n. 11489 della Direzione regionale dell'Emilia Romagna);
- anche per la parte di tali eccedenze che derivano da riserve di capitale (circolare 16 marzo 2005, n. 10/E, risposta n. 6.7).

Ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del DPR n. 600/73, il socio ha l'onere di comunicare il costo fiscale della propria partecipazione alla società; in caso contrario, se la partecipazione è di tipo non qualificato, la società dovrà applicare la ritenuta sull'intero ammontare delle somme o valori corrisposti;

- 2) recesso esercitato attraverso la cessione della partecipazione ad altri soci o a terzi (si tratta delle ipotesi di "recesso atipico" espressamente previsti dall'articolo 2473 del codice civile per le Srl e dall'articolo 2437-quater per le Spa¹⁰), l'operazione diventa tassabile in capo al socio in qualità di "reddito diverso" (si noti come in questa ipotesi, a differenza del caso precedente, l'eventuale differenziale negativo derivante dal recesso possa essere utilizzato in compensazione con le plusvalenze della medesima natura).

Esempio

La società Alfa S.r.l. ha un patrimonio netto così composto:

Patrimonio netto società Alfa	Importo
Capitale sociale	10.000
Riserve di utili	20.000
Totale	30.000

Si supponga che:

- il socio A sia titolare di una quota pari al 10% avente un costo fiscalmente riconosciuto pari a 1.000;

¹⁰ Articolo 2473 del codice civile "Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso ... può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi"

Articolo 2437-quater del codice civile:

"1. Gli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci in proporzione al numero delle azioni possedute (...).

2. (...) Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi; nel caso di azioni quotate in mercati nei mercati regolamentati, il loro collocamento avviene mediante offerta nei mercati medesimi"

- il valore effettivo della società sia pari a 50.000.

In questa ipotesi, in caso di recesso con annullamento della partecipazione, il socio avrà diritto al rimborso della partecipazione sulla base del valore corrente del patrimonio ragguagliato alla sua quota (nel caso di specie pari a $50.000 \cdot 10\% = 5.000$)

Il reddito imponibile tassabile in capo al socio (in qualità di dividendo) sarà pari a 4.000 ($5.000 - 1.000$).

Le modifiche operate dalla legge Finanziaria 2007

L'articolo 1, c. 113, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007) prevede che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del TUIR, in caso di liquidazione o trasformazione agevolata delle società risultate "non operative", le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci devono essere diminuiti degli importi che sono già stati assoggettati all'imposta sostitutiva (prevista dal precedente comma 112) in capo alle società stesse (trattasi dell'imposta sostitutiva pari al 25% applicabile alle società non operative che deliberano il relativo scioglimento o trasformazione), al netto dell'imposta sostitutiva stessa (questi importi, pertanto, non costituiscono "reddito" in capo ai soci).

Per effetto di questa disposizione, quindi, in questo caso:

- l'importo che costituisce reddito di capitale (dividendo) in capo ai soci risulterà ridotto rispetto alle regole ordinarie;
- il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate dovrà essere aumentato della differenza che è già stata assoggettata ad imposta sostitutiva in capo alla società.

Esempio

Società Alfa assegna ai relativi soci A e B (aventi, per ipotesi, una partecipazione con un costo fiscale pari al 600 ciascuna) un immobile dal valore normale pari a 4.400 (costo fiscale dell'immobile : 400)

In questa ipotesi, per ogni assegnazione, la società verserà (oltre che l'imposta di registro dell'1% e le imposte ipotecarie e catastali) un'imposta sostitutiva pari a € 1.000, corrispondente al 25% di 4.000 ($4.400 - 400$).

Per espressa previsione normativa, il valore normale dei beni attribuiti ai soci A e B per la determinazione del reddito di capitale (ex art. 47, c. 7, del TUIR) - che normalmente sarebbe pari a 4.400 - deve essere ridotto in misura pari alla base imponibile dell'imposta sostitutiva al netto dell'imposta stessa, ovvero in misura pari a 3.000 ($4.000 - 1.000$)

Di conseguenza, il valore che dovrà essere considerato per la determinazione del reddito di capitale in capo al socio sarà pari a 1.400 ($4.400 - 3.000$).

Questo importo, infine, dovrà essere confrontato con il costo fiscale della partecipazione in modo da determinare l'utile in natura.

Nel nostro caso l'utile tassabile in capo a ciascun socio A e B (ex art. 47, c. 7, del TUIR) sarà dunque pari a 800 ($1.400 - 600$)

2.9.2 Soci imprenditori individuali e soggetti IRES

Le modalità di tassazione del recesso in capo ai soci sono disciplinate:

- a) per i soci - soggetti IRES: dagli articoli 87, comma 7 e 89, comma 2, del TUIR;
- b) per i soci - imprenditori individuali e società di persone: dall'articolo 59, comma, 1 del TUIR.

In questa ipotesi, a differenza di quanto previsto per i soggetti non esercenti attività d'impresa, il trattamento fiscale applicabile alle somme corrisposte ai soci in misura eccedente al costo fiscale della partecipazione risulta differenziato in funzione della diversa tipologia delle riserve distribuite (riserve di utili o di capitale).

In particolare, queste somme dovranno essere suddivise in due parti, ovvero:

- a) la quota-parte corrisposta a titolo di capitale e riserve di capitale: che può risultare, alternativamente:
 - tassata in misura pari al 5% (in capo ai soggetti IRES) ovvero al 50,28% (in capo ai soci-imprenditori individuali) se la partecipazione posseduta nella società è in grado di soddisfare i requisiti richiesti per l'applicazione della *participation exemption*;
 - imponibile negli altri casi;
- b) la quota-parte corrisposta a titolo di distribuzione di riserve di utili : assimilabile ad una distribuzione di dividendi (con conseguente tassazione in misura pari al 5% del relativo ammontare in capo ai soggetti IRES e 50,28% in capo ai soci-imprenditori individuali).

Esempio

Si consideri il seguente caso in cui un soggetto IRES recede da una società di capitali il cui patrimonio netto è costituito sia da riserve di capitale sia da riserve di utili.

Patrimonio netto della società al momento del recesso	Importo
Capitale sociale	2.000
Riserve di capitale	2.500
Riserve di utili	10.000

La situazione del socio è la seguente:

Costo d'acquisto della partecipazione	2.000
Somma ricevuta in sede di recesso	5.000
Riserve di capitale comprese nel prezzo di recesso	2.500

Al fine di individuare le modalità di tassazione in capo al recedente della somma ricevuta è necessario scomporre il prezzo di cessione nelle sue diverse componenti.

In particolare occorre distinguere tra:

- 1) la quota-parte relativa alla distribuzione di riserve di capitale (assimilabile ad una plusvalenza esente – in misura pari al 95% del relativo ammontare - se ricorrono le condizioni dell'articolo 87 del TUIR, ovvero imponibile negli altri casi): 500 (2.500-2.000);
- 2) la quota-parte relativa alla distribuzione di riserve di utili (tassabile come "dividendo"): 2.500 (5.000 – 500 – 2.000).

2.9.3 Aspetti controversi

A) L'applicazione della presunzione prevista dall'articolo 47, comma 1, del TUIR

Secondo l'Assonime nelle ipotesi in esame (recesso, esclusione, riduzione del capitale e liquidazione dei soci), la presunzione di distribuzione delle riserve di utili prevista dal comma 1 dell'articolo 47 del TUIR non dovrebbe applicarsi ai confronti dei soci – persone fisiche non operanti in regime d'impresa (e ciò in quanto questi soci sono tassati su un valore differenziale).

Questa presunzione dovrebbe, invece, applicarsi nei confronti dei soci-soggetti IRES considerato che, in questo caso, la tassazione è prevista non su un valore differenziale, bensì in funzione delle riserve distribuite.

B) La deducibilità delle somme corrisposte in capo alla società

Il trattamento fiscale applicabile alle somme erogate in occasione del recesso in capo al socio recente costituisce, da sempre, un argomento largamente dibattuto che, nel corso del tempo, ha determinato diverse e contrastanti pronunce espresse dall'Amministrazione finanziaria (al riguardo, a titolo esemplificativo, si vedano: la nota della Direzione regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna 29 giugno 2007 n. 38696 e la nota 6 marzo 2007 n. 11489 della Direzione regionale della Lombardia, la risoluzione 24 maggio 1995 n. 127/E e la circolare 17 maggio 2000 n. 98/E).

Per cercare di porre fine a queste discussioni, nella **risoluzione 25 febbraio 2008 n. 64/E**, l'Agenzia delle Entrate ha espressamente riconosciuto la deducibilità della differenza di recesso riconosciuta al socio uscente in capo alla relativa società di persone erogante (e ciò coerentemente con la tassazione di questa somma, in qualità di reddito da partecipazione, in capo al socio recedente).

Viceversa, nell'ipotesi di recesso da società di capitali, nessun chiarimento specifico ha riconosciuto, ai fini IRES ed IRAP, la possibilità di dedurre la differenza di recesso in capo alla società erogante, tale per cui questo effetto sembrerebbe ancora dubbio anche in considerazione del fatto che, a livello civilistico-contabile, in questo caso non si dovrebbe verificare l'iscrizione di componenti negativi nel conto economico di bilancio (in ogni caso, in senso favorevole al riconoscimento della deducibilità fiscale di queste somme, si veda la circolare Assonime n. 32/04, paragrafo 5.4).

In questo contesto di incertezza, le considerazioni a favore dell'indeducibilità della differenza da recesso sono state rafforzate a seguito delle modifiche che sono state operate dal documento OIC n. 28, secondo cui tale differenza non transita a conto economico. A quest'ultimo riguardo, infatti, il punto n. 33 del principio contabile si limita a chiarire che, a seguito della riduzione del capitale sociale ed eventualmente anche delle riserve, sorge un debito nei confronti del socio receduto per un importo pari al valore assegnato alla partecipazione posseduta. In questo modo, la differenza di recesso non transita a conto economico, interessando la sola sfera patrimoniale della società (in senso analogo, in precedenza, si veda la circolare Assonime 14 luglio 2004 n. 32). Questa impostazione è coerente con quanto indicato dal Consiglio nazionale del Notariato con lo studio n. 188-2011/I del 1 marzo 2012, secondo cui, in assenza di utili o riserve disponibili, *"l'operazione di liquidazione della quota del recedente deve coincidere – e segnatamente essere seguita – da un opportuno riadattamento dei valori nominali del capitale sociale ai valori del patrimonio, i quali verranno alterati in misura significativa proprio dalla liquidazione della quota del recedente"*

2.9.4 L'assegnazione agevolata dei beni ai soci disposta dalla Legge di stabilità 2016

In virtù di quanto previsto dall'articolo 1, commi 115-121, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 (c.d. "legge di stabilità 2016") le società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, **entro il 30 settembre 2016, assegnano o cedono** ai soci:

- **beni immobili** (fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione);
- **beni mobili iscritti in pubblici registri** non utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa;

possono **estrometterli a condizioni agevolate** purché tutti i soci risultino iscritti nel libro dei soci (ove prescritto) alla data del 30 settembre 2015, ovvero ne vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 1° ottobre 2015.

Le medesime disposizioni si applicano alle società che hanno per oggetto esclusivo o principale la gestione dei predetti beni e che entro il 30 settembre 2016 si **trasformano** in società semplici.

Le condizioni di estromissione agevolata sono in particolare le seguenti:

- sulla **differenza tra il valore normale** dei beni assegnati o, in caso di trasformazione, quello dei beni posseduti all'atto della trasformazione, e il loro **costo fiscalmente riconosciuto**, si applica un'**imposta sostitutiva** di IRES ed IRAP nella misura dell'**8%** ovvero del **10,5%** per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello in corso al momento della assegnazione, cessione o trasformazione (ovvero in almeno due annualità del triennio 2013-2015);
- in caso di assegnazione di **immobili**, su **richiesta** della società, il valore normale può essere determinato in misura pari a quello risultante dall'applicazione all'ammontare delle rendite risultanti in **catasto** dei moltiplicatori determinati con i criteri e le modalità previsti ai fini dell'imposta di registro;
- le **riserve in sospensione d'imposta** annullate per effetto dell'assegnazione dei beni ai soci e quelle delle società che si trasformano sono assoggettate ad **imposta sostitutiva** nella misura del **13%**;
- il 60% dell'imposta sostitutiva dovuta deve essere versata entro il 30 novembre 2016, il restante 40% deve essere versata entro il 16 giugno 2017;
- le aliquote dell'imposta proporzionale di **registro** eventualmente applicabili sono **ridotte alla metà** e le imposte **ipotecarie** e **catastali** si applicano in **misura fissa**.

Per espressa previsione normativa è altresì prevista la **disapplicazione** dei commi 1 secondo periodo (riguardante la presunzione di distribuzione prioritaria degli utili), 5, 6, 7 e 8 dell'art. 47 del TUIR (mantenendo in vita, quindi, il comma 1 primo periodo, ovvero la natura di utile delle attribuzioni). Per effetto di quanto sopra, l'**utile in natura** conseguito dal socio deve essere ridotto dell'ammontare soggetto ad imposta sostitutiva in capo alla società.

Esempio

Costo fiscale del bene: 100

Valore normale del bene: 500

In questo caso il socio consegue un utile in natura pari a 100, pari alla differenza tra il valore normale del bene (500) e l'ammontare tassato in capo alla società con l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze (400). Questo importo verrà poi assoggettato a tassazione secondo le regole previste in base all'entità della partecipazione del socio (qualificata o non qualificata).

2.10 Contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza

2.10.1 Contratto di associazione in partecipazione

La riforma fiscale ha esteso ai contratti di associazione in partecipazione (articolo 2549 codice civile) e di cointeressenza (articolo 2554 codice civile) il regime fiscale proprio per i dividendi (infatti, pur non riconoscendo direttamente la loro assimilazione alle azioni, il legislatore ha previsto l'estensione della disciplina dei dividendi proprio allo scopo di evitare comportamenti elusivi nella scelta tra le due remunerazioni).

In particolare, per i contratti di associazione in partecipazione, questa estensione è stata limitata ai soli casi di apporto di capitale o di capitale e lavoro (apporto misto) da parte dell'associato¹¹. Viceversa, non sono

¹¹ Si osserva che, per gli associati persone fisiche imprenditori e i soggetti IRES, l'applicazione del medesimo regime impositivo delle partecipazioni permette (previo possesso dei relativi requisiti richiesti a tal fine) l'applicazione del regime di *participation exemption* anche alle plusvalenze conseguenti dalla cessione dei contratti (articolo 87, comma 3, TUIR)

stati interessati dalla riforma i contratti in cui l'apporto è unicamente costituito da solo lavoro per i quali, di conseguenza, continuerà ad applicarsi la precedente disciplina.

Oltre a quanto sopra, è stata confermata:

- la deducibilità della partecipazione agli utili spettanti agli associati in partecipazione (con apporto di opere o servizi) nell'esercizio di competenza dell'associante indipendentemente dall'imputazione al conto economico (articolo 95, comma 6, del TUIR);
- l'indeducibilità dei compensi corrisposti agli associati che apportano lavoro e che sono familiari dell'associante - imprenditore individuale (articolo 60 del TUIR).

A seguito delle citate novità legislative, quindi, allo stato attuale è necessario distinguere tra:

- 1) **i contratti di associazione in partecipazione con apporto diverso da opere e servizi** (ovvero con apporto di capitale ovvero di capitale e lavoro) da parte dell'associato, per i quali è previsto:
 - in capo all'impresa associante: l'indeducibilità degli utili corrisposti agli associati (articolo 109, comma 9, lettera b, TUIR);
 - in capo all'associato (non operante in regime d'impresa): l'assimilazione e, conseguentemente, la tassazione dei relativi proventi in qualità di "dividendi" ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera f) del TUIR.

In particolare, per l'associato non operante in regime d'impresa, questi proventi devono considerarsi di tipo "qualificato" (con conseguente applicazione del medesimo regime di tassazione previsto per le partecipazioni qualificate ovvero concorso alla formazione del reddito imponibile complessivo dell'associato in misura pari al 49,72% del relativo ammontare) se il valore dell'apporto effettuato risulta superiore ai seguenti limiti (articolo 47, comma 2, TUIR):

- 5% (per le società quotate) o 25% (per le società non quotate) del valore del patrimonio netto contabile risultante nell'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto (il riferimento "all'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto" è stato introdotto dall'articolo 2, comma 2, n. 2, del D.Lgs. 18/11/2005 n. 247 in luogo del precedente riferimento che, invece, era costituito dal "valore del patrimonio netto alla data di stipula del contratto");
- 25% dell'ammontare della sommatoria delle rimanenze finali (ex articoli 92 e 93 del TUIR) e del costo complessivo dei beni ammortizzabili (al netto dei fondi di ammortamento) determinato ai sensi dell'art. 110 del TUIR se l'associante è in contabilità semplificata.

In caso di mancato superamento di queste soglie, i proventi derivanti da tali contratti sono soggetti al medesimo trattamento fiscale previsto per le partecipazioni di tipo non qualificato (ovvero applicazione della ritenuta a titolo d'imposta con aliquota 26%. Ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del DPR n. 600/73 - così come sostituito dall'articolo 14 del D.Lgs. 18/11/2005, n. 247 - questa ritenuta deve essere applicata anche dall'associante - imprenditore individuale e dalle società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate ai sensi dell'articolo 5 del TUIR sugli utili derivanti da contratti di AIP corrisposti a persone fisiche residenti).

Nell'ipotesi in cui l'associato *in partecipazione sia un soggetto esercente attività d'impresa*, i relativi proventi (in quanto assimilabili a dei "dividendi") devono concorrere alla formazione del reddito d'impresa dell'associato stesso nel periodo d'imposta della relativa percezione (c.d. criterio di cassa) in misura pari al 50,28% (se l'associato è imprenditore individuale) ovvero al 5% (se l'associato è soggetto passivo IRES) del relativo ammontare¹².

Con riferimento a quanto sopra, a titolo esemplificativo, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'indeducibilità in capo alla società associante delle remunerazioni spettanti all'associato per la fornitura di determinati quantitativi di merce a prezzi particolarmente vantaggiosi rispetto al prezzo di listino in quanto, in questo caso, non si può "... configurare né come apporto di solo lavoro né come apporto di opere e servizi.

¹² Articoli 59 e 89 (comma 2) del TUIR.

La cessione dei beni all'associante concretizza, invece, un apporto di capitale in natura la cui remunerazione, al pari di quelle dovute in relazione alle partecipazioni societarie, non potrà essere dedotta ai fini della determinazione del reddito imponibile della società ..." (ris. Ag. Entrate 16/05/2005 n. 62/E). In senso analogo, nella risoluzione 10 aprile 2008 n. 145/E, è stata riconosciuta l'indeducibilità della somma di denaro versata da un associato a favore dell'associante nonostante la previsione contrattuale di restituzione della somma stessa al momento della risoluzione del contratto. Si ricorda che, nella recente sentenza 20 maggio 2010 n. 40, la CTR di Perugia (Sez. III) ha escluso l'illegittimità del regime di tassazione sopra illustrato previsto per l'istituto dell'AIP, in quanto la parziale doppia imposizione da esso derivante risulterebbe giustificata dal principio di progressività dell'ordinamento tributario.

2) i contratti di associazione in partecipazione con apporto di opere e/o servizi (lavoro) da parte dell'associato in cui è previsto (analogamente a quanto avveniva in passato):

- in capo all'impresa associante: la deducibilità della relativa remunerazione corrisposta in base agli ordinari criteri di competenza temporale ai sensi dell'articolo 109 del TUIR;
- in capo all'associato (non operante in regime d'impresa): la tassazione dei relativi proventi tra i "redditi da lavoro autonomo" (articolo 53, comma 2, lettera c del TUIR) ovvero tra i "redditi d'impresa".

Coerentemente con quanto sopra, nella **risoluzione 12 maggio 2008 n. 192/E** l'Agenzia delle Entrate ha fornito il proprio orientamento in merito al trattamento fiscale applicabile ad un contratto di AIP stipulato tra una società del settore del turismo (società associante) e una di persone che fornisce servizi amministrativi e commerciali a favore di operatori che svolgono attività di agenzia di viaggi (società associata). In particolare, con riferimento a questa ipotesi è stato chiarito che:

- il contratto di AIP con apporto di opere e servizi non può essere considerato di tipo "misto" (lavoro/capitale) nel caso in cui sia prevista l'erogazione da parte dell'associato di capitali a fondo perduto;
- l'importo versato dall'associato costituisce, in capo a quest'ultimo, un onere pluriennale deducibile nel limite della quota imputabile in ciascun esercizio (in conformità a quanto previsto dall'articolo 108, comma 3, del TUIR);
- la remunerazione corrisposta dall'associante per l'apporto di opere e servizi dell'associato è:
 - deducibile in capo all'associante in base al principio di competenza e indipendentemente dalla relativa imputazione a conto economico;
 - integralmente tassata in capo all'associato.

2.10.2 Contratto di cointeressenza

Attraverso il contratto di interessenza l'impresa cointeressante può attribuire al cointeressato:

- a) una partecipazione agli utili e alle perdite senza il corrispettivo di un determinato apporto (cointeressenza propria);
- b) una partecipazione agli utili senza partecipazione alle perdite (cointeressenza impropria).

Ai fini civilistici il contratto di cointeressenza propria è assimilabile ad un negozio parassicurativo in quanto, con esso, la società (cointeressante) si tutela dal rischio di sopportare le perdite derivanti dall'esercizio di un'impresa o di un singolo affare attraverso l'intervento di un terzo (cointeressato) che, in cambio di una partecipazione agli eventuali utili, assicura la propria partecipazione alle eventuali perdite (si noti, dunque, anche l'elemento dell'aleatorietà che caratterizza i contratti in esame). Fatte tali premesse, con riferimento al contratto di cointeressenza la riforma fiscale non ha previsto un trattamento differenziato in funzione della sua diversa natura (propria o impropria).

In questo senso, dunque, i relativi proventi sono tassabili con i medesimi criteri previsti per il contratto di associazione in partecipazione. Si ricorda che le partecipazioni alle perdite del cointeressante non sono comunque deducibili per i cointeressati esercenti attività d'impresa; in modo analogo, in caso di cessione del contratto, l'eventuale minusvalenza non è deducibile, considerato che questa operazione è produttiva di un "reddito diverso" di natura finanziaria ai sensi dell'articolo 67, c. 1, lett. c-*quinques*, del TUIR (**circolare n. 6/E 13 febbraio 2006, risposta n. 1.2**).

Nella tabella seguente riepiloghiamo il trattamento fiscale dei contratti di associazione in partecipazione e cointeressenza sulla base di quanto illustrato in precedenza.

Contratto	Tipo di apporto	Trattamento dei proventi in capo all'impresa	Trattamento in capo al percettore
Associazione in partecipazione	Apporto di opere e servizi	Deducibili	Reddito da lavoro autonomo/impresa
	Apporto diverso da beni e servizi	Indeducibili	Redditi di capitale (Dividendi)
Contratto di cointeressenza (improprio)	Apporto di beni o servizi	Deducibili	Redditi di capitale (Dividendi)
	Apporto diverso da beni e servizi	Indeducibili	Redditi di capitale (Dividendi)
Contratto di cointeressenza (proprio)	-	Deducibilità	Redditi di capitale (tassazione integrale non in qualità di dividendi)

2.11 Contratto di associazione e cointeressenza con associante non residente e apporto di capitale o di capitale/lavoro

2.11.1 Associante residente in paesi non Black List

Per effetto delle modifiche operate dall'articolo 2, comma 2, n. 3 del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247, a partire dal periodo d'imposta che ha inizio a decorrere dal 1° gennaio 2006, le remunerazioni corrisposte dagli associanti non residenti (e relative a contratti di associazioni in partecipazione con apporti diversi da opere o servizi) a favore di associati (persone fisiche non operanti in regime d'impresa) sono considerate di tipo "qualificato" (con conseguente tassazione in misura corrispondente al 49,72% del relativo ammontare sul valore di "netto frontiera") se:

- il valore dell'apporto (di capitale o misto) risulta superiore ai limiti minimi illustrati al precedente paragrafi (ovvero 5% per le società quotate o 25% per le società non quotate del valore del patrimonio netto contabile risultante nell'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto);
- la relativa remunerazione è totalmente collegata ai risultati economici della società emittente;
- nello Stato estero di residenza del soggetto emittente è prevista l'ineducibilità della medesima remunerazione dal reddito (tale ineducibilità deve risultare da una dichiarazione scritta dell'associante o da altri documenti certi e precisi).

Nel caso in cui il valore dell'apporto risulti inferiore ai limiti sopra illustrati, invece, i relativi proventi devono considerarsi di tipo *non qualificato*, con conseguente necessità di applicare la ritenuta d'imposta pari al 26% prevista dall'articolo 27, comma 4, del DPR n. 600/73 (in questa ipotesi, in mancanza di un intermediario che interviene nella relativa riscossione, ovvero qualora le remunerazioni dei contratti siano percepite direttamente all'estero, l'importo tassabile dovrà essere incluso nella dichiarazione dei redditi per essere assoggettato all'imposta sostitutiva ai sensi dell'articolo 18 del TUIR).

Coerentemente con quanto sopra, le remunerazioni derivanti da contratti con apporti diversi dalle opere o servizi (di natura "qualificata" o "non qualificata") concorrono integralmente alla formazione del reddito del beneficiario residente se non sono totalmente ineducibili dal reddito imponibile dell'associante nello Stato estero. In questa ipotesi, se l'associato è una persona fisica non imprenditore, l'intermediario che interviene nella percezione del provento è tenuto ad operare una ritenuta d'acconto con aliquota pari al

20% (in questo caso il beneficiario dovrà includere la remunerazione fra gli utili tassati integralmente e scomputerà la ritenuta e il credito d'imposta estero).

2.11.2 Associante residente in paesi Black List

A differenza di quanto visto al precedente paragrafo, le remunerazioni derivanti da contratti con associanti residenti in Paesi a fiscalità privilegiata (di cui al DM 21 novembre 2001) concorrono integralmente alla formazione del reddito del beneficiario residente indipendentemente dalla natura ("qualificata" o "non qualificata") riferibile al contratto di associazione in partecipazione stipulato.

Su queste remunerazioni, l'intermediario che interviene nella relativa riscossione è tenuto ad operare una ritenuta d'acconto con aliquota del 26%.

La tassazione integrale in esame è comunque esclusa nel caso in cui non venga dimostrato, a seguito dell'esercizio di interpello, che oltre il 75% del reddito dell'associante è stato prodotto al di fuori dei Paesi inclusi della *black list*.

3. NUOVI STRUMENTI DI FINANZIAMENTO DELLE SOCIETÀ

A partire dal 1° gennaio 2004 con la riforma del diritto societario, per le imprese si sono aperte nuove possibilità di emissione di titoli azionari e strumenti finanziari partecipativi in cui si combinano e si modulano diversamente diritti patrimoniali ed amministrativi. Il risultato di questa situazione è costituito dalla formazione di forme variegata di partecipazioni sociali (in questo senso, dunque, la tradizionale suddivisione tra capitale proprio e capitale di debito non è più così netta).

In particolare, è possibile individuare:

- nuove categorie di azioni (azioni con diversa incidenza delle perdite, azioni riscattabili, azioni correlate, azioni senza diritto di voto, con voto limitato e con voto subordinato);
- nuovi strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o amministrativi;
- titoli assimilati alle obbligazioni;
- titoli atipici.

Oltre a quanto sopra, nuove disposizioni hanno riguardato, altresì, la materia dei conferimenti societari (attraverso l'introduzione della possibilità di conferire servizi nelle società a responsabilità limitata e di effettuare conferimenti non proporzionali).

3.1 Nuove categorie di azioni

3.1.1 Aspetti civilistici

La riforma del diritto societario ha ampliato le categorie di azioni che possono essere emesse dalle società per azioni. Queste novità si ispirano ai principi di trasparenza e flessibilità previsti dalla legge delega 3 ottobre 2001, n. 366 e sono finalizzate a incentivare il ricorso al capitale di rischio delle società non quotate mediante l'emissione di azioni più appetibili da parte dei risparmiatori.

In questo senso, infatti, il comma 2 dell'articolo 2348 del codice civile riconosce alle società per azioni la possibilità di emettere azioni fornite di diritti diversi, senza limitazioni quantitative nei limiti previsti dallo statuto (l'unico vincolo previsto al riguardo è che tutte le azioni appartenenti alla medesima categoria devono conferire uguali diritti).

Nello specifico è possibile distinguere tra:

- azioni correlate;
- azioni postergate;
- azioni con diritto di voto limitato.

Azioni correlate

Queste tipologie di azioni (già conosciute in altri ordinamenti con il nome di *tracking shares*) attribuiscono ai soci diritti patrimoniali correlati agli utili prodotti da un particolare settore della società (e non, quindi, sulla base dei risultati della società nel suo complesso). A tal riguardo, lo statuto deve stabilire:

- i diritti attribuiti a queste azioni (ad esempio è possibile emettere azioni correlate con diritto di voto limitato ad argomenti attinenti al settore di riferimento);
- le eventuali condizioni e le modalità di conversione in azioni di altra categoria (ad esempio conversione facoltativa, ovvero obbligatoria al verificarsi di determinate condizioni);
- i metodi per la rappresentazione contabile (determinando i criteri per l'individuazione dei costi e ricavi imputabili al settore e le modalità di rendicontazione).

Ai sensi dell'articolo 2350, comma 3, del codice civile, ai possessori di azioni correlate possono essere attribuiti dividendi nei limiti degli utili risultanti dal bilancio della società (pertanto se il settore ha un risultato negativo, ma la società è in utile, queste azioni non avranno diritto a nulla e lo stesso avverrà nel caso in cui il settore ha prodotto utili e la società ha subito perdite tali da assorbire gli utili del settore. Queste azioni, invece, danno diritto al dividendo in presenza di utili, sia dalla società sia dal settore).

Azioni postergate

Il comma 2 dell'articolo 2348 del codice civile riconosce la possibilità di emettere azioni c.d. "postergate" che si differenziano da quelle ordinarie "per quanto concerne l'incidenza delle perdite".

In pratica queste azioni sono sostanzialmente privilegiate in quanto le perdite della società ricadono su queste azioni solo dopo aver inciso su altre categorie mentre, in caso di liquidazione della società, esse vengono rimborsate prima di quelle ordinarie.

Azioni con diritto di voto limitato

Secondo il novellato articolo 2351, terzo comma, del codice civile, le società per azioni possono emettere, in misura complessivamente non superiore al 50% del capitale sociale:

- azioni senza diritto di voto;
- azioni con diritto di voto limitato a particolari argomenti;
- azioni con diritto di voto subordinato al verificarsi di particolari condizioni.

Oltre a quanto sopra, per le società non quotate, lo statuto può prevedere, in relazione alle quantità di azioni possedute da un singolo azionista e per limitarne il suo peso deliberativo, un diritto di voto limitato ad una misura massima oppure scalare.

La possibilità di prevedere limitazioni di voto modifica, anche se indirettamente, la posizione del socio titolare di azioni a voto pieno, aumentando il suo peso deliberativo e, quindi, la sua capacità di controllo della società.

3.1.2 Aspetti fiscali

Le peculiari caratteristiche delle tipologie di azioni sopra illustrate non incidono sulla relativa disciplina fiscale. Pertanto, in capo ai beneficiari, i proventi derivanti dalla sottoscrizione delle categorie di azioni esaminate sono classificabili pur sempre tra gli "utili da partecipazione" (dividendi) ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera e) del TUIR.

Nella circolare 16 marzo 2005, n. 10/E, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto, ai fini della verifica del superamento della soglia della qualificazione della partecipazione, la necessità di computare, oltre alle azioni con diritto di voto pieno:

- le azioni con voto limitato a particolari argomenti (risposta 6.2);

- le azioni “occasionalmente” prive del diritto di voto per motivi legati alla posizione soggettiva dell'azionista (risposta 6.3).

3.2 Nuovi strumenti finanziari

La riforma del diritto societario ha previsto, per le società per azioni, la possibilità di emettere strumenti finanziari alternativi alle azioni e obbligazioni.

In particolare, è possibile distinguere tra:

- *strumenti finanziari partecipativi* (articolo 2346, comma 6, del codice civile);
- *strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati ad uno specifico affare* (articolo 2447-ter, comma 1, lettera e, del codice civile);
- *strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni* (articolo 2411, comma 3, del codice civile).

Di seguito analizziamo sinteticamente le novità introdotte dal codice civile che possono essere rilevanti al fine del relativo inquadramento ai fini fiscali.

3.2.1 Strumenti finanziari partecipativi

Gli strumenti finanziari partecipativi previsti dall'articolo 2346, comma 6, del codice civile rappresentano una novità rispetto alla tradizionale alternativa tra partecipazione (azionaria) al capitale di rischio e partecipazione (obbligazionaria) al capitale di credito, e attribuiscono ai titolari il diritto ad ottenere una remunerazione a fronte dell'apporto di beni, opere o servizi (in questo modo si consente a queste società di utilizzare attività che non possono formare oggetto di conferimento stante il divieto posto dalla seconda direttiva n. 77/91/CEE).

In particolare gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi a fronte dell'apporto di:

- opere;
- servizi;
- opere e servizi (ad esempio: strumenti finanziari emessi per la realizzazione di una nuova linea di produzione o per remunerare coloro che si dedicano alla manutenzione di una linea di produzione, oppure a strumenti finanziari emessi a seguito sia della realizzazione che della successiva manutenzione di una linea di produzione);
- beni conferibili ai sensi dell'articolo 2342 del codice civile (denaro, beni in natura, crediti).

Diritti dei sottoscrittori

A differenza dell'emissione di nuove azioni (che, di regola, devono essere offerte in opzione ai soci in proporzione alla quota di capitale posseduta) gli strumenti finanziari partecipativi possono essere offerti in sottoscrizione direttamente a terzi.

Nonostante la loro partecipazione al rischio d'impresa, i titolari degli strumenti finanziari non acquistano la qualità di soci ma possono essere dotati del diritto di voto, anche se non nell'assemblea generale degli azionisti (in particolare, ai sensi dell'articolo 2351, ultimo comma, del codice civile, gli strumenti finanziari possono attribuire ai sottoscrittori il diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di sorveglianza oppure, ancora, di un sindaco).

I diritti riconosciuti ai titolari degli strumenti finanziari devono essere regolati dallo statuto e possono consistere in:

- *diritti patrimoniali* (ad esempio: diritto ad una percentuale annuale - fissa, crescente o decrescente - degli utili, diritto ad un rendimento garantito, diritto al rimborso di quanto prestato entro un determinato periodo);

- *diritti amministrativi* (ad esempio: diritto di informazione sulla gestione, diritto di denuncia al collegio sindacale, diritto di assistere alle assemblee degli azionisti).

In ogni caso si ricorda che gli strumenti finanziari sono sempre in grado di assicurare diritti patrimoniali mentre possono escludere l'attribuzione di diritti amministrativi.

Pertanto, si può, ad esempio, riconoscere ai titolari di strumenti finanziari, esclusivamente il diritto ("patrimoniale") ad una quota degli utili realizzati a condizione che l'utile d'esercizio superi un ammontare predeterminato e, inoltre, è possibile riconoscere, accanto a tale diritto, il diritto ("amministrativo") d'intervenire in assemblea. Non si può invece, attribuire ai titolari degli strumenti finanziari esclusivamente il diritto d'intervento in assemblea.

La disciplina codicistica non pone limiti ai contenuti dei diritti patrimoniali che possono essere riconosciuti ai titolari degli strumenti finanziari; in questo senso è lasciata all'autonomia statutaria la possibilità sia di prevedere forme di remunerazione variamente collegate agli utili d'impresa, sia di regolare la restituzione dell'apporto come un vero e proprio finanziamento.

Diritti attribuiti al sottoscrittore di strumenti partecipativi	
Diritti patrimoniali (obbligatori)	Diritti amministrativi (eventuali)
Remunerazione dell'apporto	Denuncia al collegio sindacale
Partecipazione agli utili (perdite)	Diritto di assistere alle assemblee (senza voto)
Partecipazione alla distribuzione di eccedenze patrimoniali	Diritto di consultare i libri sociali
	Diritti di voto su argomenti specificatamente indicati secondo le modalità stabilite dallo statuto
	Diritto di nominare un componente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza o un membro del collegio sindacale

Differenze con le azioni correlate e il contratto di AIP

Gli strumenti finanziari partecipativi si differenziano dalle azioni correlate per il fatto di:

- non sottintendere un rapporto di tipo societario (non attribuendo lo status di socio al loro possessore);
- avere una circolazione che può essere ammessa o esclusa dallo statuto (mentre le azioni con prestazioni accessorie sono sempre trasferibili, sia pure con il consenso degli amministratori).

Oltre quanto sopra, confrontando le caratteristiche degli strumenti finanziari partecipativi con il contratto di associazione in partecipazione si evidenzia che:

- gli strumenti finanziari partecipativi sono rappresentati da titoli;
- all'associato in partecipazione non è riservato alcun diritto di voto (a differenza dei portatori degli strumenti finanziari che, come visto sopra, possono averlo);
- all'associato in partecipazione spetta in ogni caso il diritto al rendiconto dell'affare mentre al titolare degli strumenti finanziari può essere precluso ogni diritto amministrativo.

3.2.2 Strumenti finanziari emessi a seguito degli apporti effettuati a favore dei patrimoni destinati a specifici affari

L'articolo 2447-bis del codice civile prevede a favore delle società per azioni, la possibilità di:

- a) costituire uno o più patrimoni destinati in via esclusiva ad uno specifico affare (mediante la separazione di una parte del patrimonio rispetto al patrimonio generale della società)¹³;
- b) consentire che al rimborso totale o parziale di un finanziamento siano destinati i proventi derivanti dall'affare (o di parte di esso).

Nello specifico, il nuovo istituto dei “patrimoni destinati ad uno specifico affare” permette alle società per azioni di:

- beneficiare della limitazione di responsabilità nello svolgimento di uno specifico affare, senza ricorrere necessariamente alla costituzione di apposite società e risparmiando, quindi, i costi che verrebbero sostenuti nell'ipotesi di costituzione di società autonome;
- ampliare le proprie modalità di finanziamento, mediante la separazione dei proventi di un determinato affare destinati al rimborso del finanziamento stesso.

Ai sensi del novellato comma 1, lettera e) dell'articolo 2447-ter del codice civile, la deliberazione del consiglio di amministrazione (o di gestione) che decide di destinare una parte del patrimonio ad uno specifico affare deve indicare (tra gli altri elementi) gli eventuali strumenti finanziari di partecipazione all'affare emessi a seguito di questa decisione, con la specifica indicazione dei diritti ad essi attribuiti.

Secondo le prime interpretazioni dottrinali, tra gli strumenti in esame dovrebbero essere ricompresi tutti quelli aventi come elemento comune la partecipazione a vario titolo ai risultati economici della società (e ciò indipendentemente dal fatto che questi strumenti apportino capitale di rischio o di credito)¹⁴.

3.2.3 Strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni

L'articolo 2411, comma 3, del codice civile estende l'applicazione della disciplina relativa alle obbligazioni “... agli strumenti finanziari, comunque denominati, che condizionano i tempi e l'entità del rimborso del capitale all'andamento economico della società”.

I punti di confine tra gli strumenti finanziari in esame e quelli previsti dall'articolo 2346, comma 6, del codice civile non sono ancora stati perfettamente individuati dalla dottrina aziendalistica.

In ogni caso, gli strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni si caratterizzano per il fatto di:

- a) essere emessi a fronte di versamenti di denaro (mentre gli strumenti finanziari partecipativi possono essere emessi anche a fronte dell'apporto di opere e servizi);
- b) prevedere l'obbligo di rimborso del capitale, seppur condizionato ai risultati economici della società (in ciò differenziandosi dalle obbligazioni in senso stretto. Viceversa gli strumenti finanziari partecipativi vengono emessi a fronte di “apporti” e, quindi, senza obbligo di restituzione da parte della società);
- c) non attribuire al sottoscrittore diritti partecipativi di natura patrimoniale e/o amministrativa nella società (mentre gli strumenti finanziari possono attribuire ai possessori poteri di voto e altri diritti amministrativi).

Tipo di strumento	Caratteristiche	Riferimento normativo
Strumenti finanziari partecipativi	1) Possono essere emessi a fronte dell'apporto di beni o servizi; 2) Attribuiscono diritti patrimoniali (obbligo) e patrimoniali (facoltà) ai sottoscrittori.	Articolo 2346, comma 6, codice civile

¹³ In particolare ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, i patrimoni destinati possono essere costituiti:

- per un valore complessivamente non superiore al 10% del patrimonio netto della società;
- per l'esercizio di affari non attinenti ad attività riservate in base a leggi speciali.

¹⁴M. Sandulli e V. Santoro, “La riforma delle società”, Giappichelli, 2003, p. 975

Strumenti finanziari emessi nell'ambito della disciplina dei patrimoni destinati a specifici affari	Concorrono ai risultati economici della società	Articolo 2447-bis codice civile
Strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni	Sono emessi a fronte dell'apporto di denaro; Attribuiscono possibilità di rimborso condizionato ai risultati economici della società; Non attribuiscono diritti patrimoniali e/o amministrativi.	Articolo 2411, comma 3, codice civile

3.2.4 Trattamento contabile

Secondo l'orientamento dottrinale prevalente¹⁵, nel bilancio d'esercizio della società emittente gli strumenti finanziari dovrebbero essere rilevati secondo lo schema tipico dei contratti di tipo sinallagmatico. Seguendo questa interpretazione:

- l'apporto dovrebbe essere imputato, in contropartita, ad incremento dei debiti (sia in caso di apporto oggetto di restituzione sia in caso di apporto di *equity*) ovvero in una posta del patrimonio netto (equivalente ad una riserva indisponibile) qualora non sia previsto l'obbligo di restituzione;
- la partecipazione agli utili del soggetto portatore dello strumento finanziario dovrebbe essere rilevata con una componente negativa di reddito (costo) e non come una destinazione dell'utile emergente da tale conto (allo stesso modo, l'eventuale quota di perdite da imputare all'associato rappresenterebbe una componente positiva, andando a ridurre il debito di restituzione dell'associante nei confronti dell'associato).

Al di là delle differenze che possono derivare nella rappresentazione contabile dei rapporti sottostanti ai vari strumenti, nella nota integrativa della società emittente occorrerà evidenziare (articolo 2427, numeri 19-19-bis, del codice civile):

- *“il numero e le caratteristiche degli altri strumenti finanziari emessi dalla società, con l'indicazione dei diritti patrimoniali e partecipativi che conferiscono e delle principali caratteristiche delle operazioni relative”;*
- *“i finanziamenti effettuati dai soci alla società, ripartiti per scadenze e con la separata indicazione di quelli con clausola di postergazione rispetto agli altri creditori”.*

Oltre a quanto sopra, secondo il documento emesso dall'organismo italiano di contabilità (OIC1), nella nota integrativa della società emittente sarà necessario indicare se l'emissione degli strumenti finanziari è stata effettuata a favore dei soci o a favore dei terzi; al contrario, non è *“richiesta l'indicazione analitica della disciplina cui lo statuto assoggetta le diverse emissioni di strumenti finanziari. In particolare non sono richieste la descrizione delle condizioni per l'emissione, né l'indicazione delle sanzioni previste nell'ipotesi che i titolari*

¹⁵ Per tutti si vedano: V. SANTORO, *Emissione delle azioni*, commento all'articolo 2346 Codice civile in AA.VV. – *La riforma delle società*, Giappichelli, Torino, 2003, tomo I, p. 130 e D. LAMANDINI, *Le azioni e le obbligazioni*, Relazione al Convegno Paradigma, p. 15.

degli strumenti finanziari non siano adempienti alle prestazioni che si sono obbligate a effettuare in favore della società. L'articolo 2427 c.c. al n. 19 limita infatti l'informativa obbligatoria, oltre che alle caratteristiche degli strumenti finanziari e ai diritti patrimoniali e partecipativi agli stessi attribuiti, alle principali caratteristiche delle operazioni".

Esempio

Una S.p.a. ha emesso uno strumento finanziario ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile per un ammontare pari a € 1.000,00 (con obbligo di restituzione).

La remunerazione riconosciuta al sottoscrittore dello strumento finanziario è pari a 20.

In questa ipotesi in partita doppia si avranno le seguenti scritture:

Al momento di emissione dello strumento finanziario:

		Banca c/c	a	Debiti per Strumenti finanziari (articolo 2346 codice civile)		1.000
--	--	-----------	---	---	--	-------

Debiti per strumenti finanziari: D.5 passivo dello stato patrimoniale

Al momento di pagamento della remunerazione dello strumento finanziario:

		Remunerazione strumenti finanziari	a	Banca c/c		20
--	--	---------------------------------------	---	-----------	--	----

Remunerazione strumenti finanziari: C.16 del conto economico

Al momento di rimborso dello strumento finanziario:

		Debiti per Strumenti finanziari (articolo 2346 codice civile)	a	Banca c/c		1.000
--	--	---	---	-----------	--	-------

3.2.5 Trattamento fiscale

Il trattamento fiscale dei nuovi strumenti finanziari risulta differenziato in funzione della diversa remunerazione e del tipo di rapporto sottostante per essi previsto.

A tal riguardo, è possibile distinguere tra:

- strumenti finanziari assimilati alle azioni;
- strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni;
- strumenti finanziari "misti";
- strumenti finanziari emessi all'estero.

A) Strumenti finanziari assimilati alle azioni

In linea generale i proventi derivanti dalla sottoscrizione degli strumenti finanziari non sono qualificabili come "utili in senso proprio" ai sensi della lettera e) dell'articolo 44, comma 1, lettera e) del TUIR in quanto non attribuiscono né il diritto di partecipare al capitale sociale o al patrimonio della società emittente, né il diritto di voto nell'assemblea generale della società.

Nonostante quanto sopra, ai sensi del comma 2 della medesima disposizione, sono considerate similari alle azioni (e, conseguentemente, i relativi proventi sono tassabili in qualità di “dividendi”) gli strumenti finanziari “... la cui remunerazione è costituita totalmente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi”¹⁶.

Come sottolineato dall'Amministrazione finanziaria, il riferimento previsto alla “partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altra società del gruppo” deve essere intesa in senso ampio, in modo tale da ricomprendere tutte le forme di partecipazione agli utili e alle perdite dell'impresa (ovvero agli utili ma non alle perdite) sia dirette sia indirette (ad esempio qualunque altra forma di remunerazione aleatoria, anche se erogata sotto forma di interessi, cointeressenze o associazioni in partecipazione).

In questo senso, quindi, l'assimilazione dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari ai dividendi¹⁷:

- è applicabile esclusivamente ai proventi totalmente connessi ai risultati economici dell'impresa emittente, o di altre società del gruppo o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi sia nell'an sia nel *quantum* (ma non ai titoli con tasso di rendimento prestabilito – per i quali il pagamento degli interessi in una certa misura è subordinato all'esistenza di utili ovvero all'effettiva distribuzione di dividendi – ovvero ai titoli aventi un rendimento ancorato ai risultati pregressi) e, pertanto, previo rispetto di questa condizione può essere estesa anche agli strumenti finanziari caratterizzati da un apporto di opere e servizi (**ris. Ag. Entrate 4 ottobre 2005, n. 138/E**) o dalla restituzione integrale dell'apporto (**circ. Ag. Entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E, risp. 1.3**);
- (conseguentemente) non può essere applicata agli strumenti finanziari la cui remunerazione è costituita in parte da interessi e in parte è collegata ai risultati economici della società emittente (**circ. Ag. Entrate 13 febbraio 2006, n. 6/E, risp. 1.3**);
- riguarda esclusivamente gli strumenti finanziari rappresentati da titoli o certificati (e, quindi, non può essere estesa alle mere relazioni contrattuali quali i contratti derivati, i contratti a termine, i contratti di associazione in partecipazione e di cointeressenza anche se indicanti una partecipazione ai risultati economici della società emittente).

Oltre a quanto sopra, per espressa previsione di legge, il trattamento fiscale dei proventi derivanti dagli strumenti finanziari assimilati alle azioni deve essere ulteriormente suddiviso tra:

- 1) gli strumenti finanziari che rappresentano una quota di partecipazione al patrimonio sociale (ovvero quelli emessi a fronte dell'apporto di denaro, crediti o beni): questi strumenti possono essere assimilati alle partecipazioni di tipo “qualificato” o “non qualificato” a seconda dell'entità della quota patrimoniale rappresentata (per le problematiche connesse a questa previsione si veda il successivo paragrafo 3.2.6)¹⁸.
- 2) gli strumenti finanziari che non rappresentano una quota di partecipazione al patrimonio sociale (ovvero quelli emessi a fronte dell'apporto di opere o servizi): questi strumenti sono sempre assimilabili alle partecipazioni di tipo qualificato (articolo 67, comma 1, lettera c, n. 1, del TUIR) con conseguente tassazione dei relativi proventi in misura pari al 49,72% del relativo ammontare.

¹⁶ Previo rispetto di questo requisito, quindi, possono essere assimilati alle azioni sia gli strumenti finanziari emessi a fronte dei conferimenti atipici ai sensi dell'articolo 2346, comma 6, del codice civile sia gli strumenti che rappresentano un mero finanziamento o un apporto atipico. Questa assimilazione è sostanzialmente finalizzata ad evitare la distribuzione “occulta” di utili sotto forma di interessi o altri proventi che, diversamente, sarebbero stati deducibili

¹⁷ In virtù di questa assimilazione alle azioni, si avrà:

- a) in capo alla società: l'indeducibilità dei costi relativi alla remunerazione degli strumenti finanziari per la quota che, direttamente o indirettamente, comporta la partecipazione ai risultati economici della società emittente o di altre società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare;
- b) in capo ai sottoscrittori: la tassazione dei relativi proventi in qualità di dividendi.

¹⁸ La ricomprensione degli strumenti finanziari emessi a fronte dell'apporto di denaro, beni in natura o crediti tra quelli rappresentativi di una quota del patrimonio sociale è dovuta al fatto che questi apporti (a differenza degli apporti di opere o servizi) sono iscrivibili nell'attivo del bilancio della società conferitaria in ciò determinando un incremento in senso lato del patrimonio sociale

B) Strumenti finanziari assimilati alle obbligazioni

Analogamente a quanto previsto in precedenza, continuano ad essere assimilati alle obbligazioni (articolo 44, comma 2, lettera c, TUIR):

- i buoni fruttiferi emessi da società esercenti la vendita a rate di autoveicoli (autorizzate ai sensi dell'articolo 29 del R.D.L. 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510);
- i titoli di massa che contengono l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici, e che non attribuiscono ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Coerentemente con quanto sopra, nella **risoluzione 3 marzo 2009 n. 54/E**, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di classificare tra i "titoli simili alle obbligazioni", gli strumenti di debito emessi da una S.r.l. (ex articolo 2483 del c.c.) previo possesso delle seguenti caratteristiche:

- devono essere titoli di massa, ossia titoli emessi in notevoli quantità, con caratteri di omogeneità e in base ad un'unica operazione economica, oggettivamente idonei alla circolazione presso il pubblico;
- devono contenere l'obbligazione incondizionata di pagare alla scadenza una somma non inferiore a quella in essa indicata, con o senza la corresponsione di proventi periodici;
- non devono attribuire ai possessori alcun diritto di partecipazione diretta o indiretta alla gestione dell'impresa emittente o dell'affare in relazione al quale siano stati emessi, né di controllo sulla gestione stessa.

Nello specifico, l'assimilazione degli strumenti finanziari alle obbligazioni:

- deve essere verificata considerando la natura del rapporto e le altre caratteristiche del titolo (questi strumenti, infatti, sono garantiti nel rimborso ma non attribuiscono diritti partecipativi e di natura patrimoniale ed amministrativa);
- è esclusa per i proventi derivanti dalla sottoscrizione di questi strumenti costituiti esclusivamente dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente (in questo caso, infatti, al di là della loro denominazione, per questi titoli prevale l'assimilazione alle azioni e, pertanto, i relativi proventi subiscono il medesimo trattamento fiscale previsto per i dividendi. A titolo esemplificativo, questo effetto potrà verificarsi per i titoli di massa aventi ad oggetto un finanziamento soggetto ad un obbligo incondizionato di restituzione e, al contempo, remunerato con una partecipazione agli utili).

C) Strumenti finanziari misti

Gli strumenti finanziari con remunerazione mista sono caratterizzati da un compenso formato da due componenti, ovvero:

- 1) una componente a titolo di interessi;
- 2) una componente legata al risultato d'esercizio.

In questa ipotesi si verifica un disallineamento nel regime di tassazione considerato che:

- in capo alla società emittente: i relativi oneri sono deducibili soltanto per la quota di remunerazione non commisurata agli utili (pertanto, se lo strumento finanziario prevede una remunerazione soltanto parzialmente parametrata ai risultati economici della società emittente – ad esempio nell'ipotesi di titoli con tasso di rendimento prestabilito – sarà indeducibile la sola quota parametrata ai predetti risultati economici);
- in capo al sottoscrittore: i relativi proventi sono interamente tassabili in qualità di "interessi attivi" (si determina, quindi, una doppia tassazione della componente negata al risultato d'esercizio).

D) Strumenti finanziari emessi all'estero

A partire dal periodo d'imposta che ha inizio dal 1° gennaio 2006, per effetto delle modifiche operate dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. 18 novembre 2005, n. 247 (c.d. "correttivo IRES"), i titoli e gli strumenti finanziari emessi da soggetti non residenti sono assimilati alle azioni se (articolo 44, comma 2, lettera a, del TUIR):

- (analogamente a quanto previsto per gli strumenti finanziari di fonte nazionale) la relativa remunerazione è costituita esclusivamente da utili ed è, quindi, rappresentativa di una partecipazione ai risultati economici della società emittente (ovvero di società appartenenti allo stesso gruppo o dell'affare in relazione al quale gli strumenti finanziari sono stati emessi) ancorché, eventualmente, si tratti di strumenti finanziari che non esprimono un rapporto di partecipazione al capitale sociale della società (su questo requisito l'Agenzia delle Entrate, attraverso la **circolare 18 gennaio 2006 n. 4/E** ha sottolineato che *"la partecipazione ai risultati economici deve essere effettiva e non è sufficiente che la remunerazione sia soltanto parametrata agli utili della società né tantomeno che sia collegata esclusivamente ai parametri finanziari (esempio, andamento di un indice, di prezzi o di valori di titoli azionari e obbligazionari) ovvero a parametri diversi dai risultati economici di un'impresa o di un'affare"*);
- questa remunerazione è totalmente indeducibile nella determinazione del reddito prodotto dal non residente secondo le regole proprie vigenti nello Stato estero di residenza;
- l'ineducibilità della remunerazione dal reddito prodotto da non residente risulta da una dichiarazione dell'emittente ovvero da altri elementi certi e precisi.

A quest'ultimo riguardo, secondo la circolare n. 4/E/2006, possono essere utilizzati alternativamente:

- a) una semplice attestazione rilasciata dalla società emittente (senza la necessità di asseverare la stessa presso l'autorità fiscale estera);
- b) le dichiarazioni dei redditi ovvero altra documentazione fiscale relativa al soggetto estero;
- c) un'attestazione dell'ineducibilità fornita dall'autorità fiscale estera ovvero da istituzioni riconosciute dalle autorità pubbliche (ad esempio: mercati istituiti, organizzati e disciplinati da disposizioni adottate o approvate dalle competenti autorità in base alle leggi in vigore nello Stato in cui detti mercati hanno sede o *information provider* di qualificata esperienza).

In mancanza delle prove documentali sopra elencate, l'ineducibilità delle remunerazioni delle azioni e degli strumenti finanziari esteri può comunque essere dimostrata anche attraverso la sussistenza di disposizioni normative vigenti nello Stato estero di residenza dell'emittente (a condizione che queste disposizioni siano in grado di dimostrare in modo inequivocabile tale indeducibilità).

Si ricorda che la sopra citata documentazione deve essere richiesta dal sostituto d'imposta che interviene nella riscossione degli utili e delle remunerazioni di fonte estera ai fini dell'applicazione:

- della ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con aliquota pari al 26% (articolo 27, comma 4, DPR n. 600/73 se relativi a partecipazioni non qualificate non relative all'impresa ai sensi dell'art. 67, c. 1, lett. c-bis, del TUIR).
- della ritenuta a titolo d'acconto pari al 26% (sulla base imponibile ridotta al 49,72%) per le partecipazioni qualificate non relative all'impresa.

A differenza di quanto avveniva in passato, quindi, ai fini dell'assimilazione alle azioni, non è più necessario che il titolo estero sia rappresentativo di una partecipazione al capitale o al patrimonio del soggetto emittente ma occorre verificare il regime fiscale applicabile nello Stato estero alla remunerazione del titolo stesso.

Pertanto l'assimilazione alle azioni potrà applicarsi anche a strumenti di debito, sempreché siano rispettati i sopra citati requisiti (per un'interpretazione in questo senso, anche anteriormente alle modifiche operate dal D.Lgs. n. 247/2005, si veda la circ. 16 giugno 2004, n. 26/E. A commento delle modifiche operate dal correttivo IRES, invece, si vedano la circolare dell'Agenzia delle Entrate 18 gennaio 2006, n. 4/E e la circ. Assonime 9 dicembre 2005, n. 65).

Come sottolineato dall’Agenzia delle Entrate (circolare 18 gennaio 2006, n. 4/E) attraverso questa previsione è stata eliminata una possibile discriminazione che poteva verificarsi a danno degli strumenti esteri in quanto l’assimilazione alle azioni degli strumenti stessi è ora subordinata al fatto che nello stato estero la relativa remunerazione sia stata trattata come “dividendo” nel Paese del soggetto erogante (e ciò al fine di evitare salti d’imposta ovvero fenomeni di doppia esclusione dal reddito).

Nell’ipotesi di mancata assimilazione alle azioni, le partecipazioni, i titoli e gli strumenti esteri dovranno essere assoggettati al medesimo trattamento fiscale previsto per le obbligazioni ovvero dei titoli atipici a seconda delle relative caratteristiche.

Nella seguente tabella riepiloghiamo il trattamento fiscale applicabile agli strumenti finanziari in capo alla società emittente e al soggetto sottoscrittore:

Tipo di strumento finanziario	Trattamento in capo alla società emittente	Trattamento in capo al sottoscrittore
Strumenti assimilati alle azioni	Indeducibili	Dividendi
Strumenti assimilati alle obbligazioni	Deducibili (interessi passivi)	Interessi attivi
Strumenti misti	Indeducibili (componente legata al risultato d’esercizio) Deducibili (componente interesse)	Interessi attivi
Strumenti esteri	-	Dividendi

3.2.5.1 I chiarimenti dell’Amministrazione finanziaria

L’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti in merito al trattamento fiscale applicabile agli strumenti finanziari partecipativi nella circolare 10/E del 16 marzo 2005 (risposta 6.1).

In particolare, in questa sede, è stata evidenziata:

- *con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto di opere o servizi e non negoziati in mercati regolamentati:*
 - l’impossibilità da parte della società conferitaria di imputare al patrimonio netto gli apporti (opere e servizi) ricevuti (e ciò in quanto la seconda Direttiva Comunitaria 77/91/Cee vieta l’imputazione a capitale dell’apporto di opere o servizi);
 - il mancato conseguimento di un reddito in natura tassabile in capo al soggetto conferente a causa dell’impossibilità di applicare agli apporti di opere e servizi la disciplina fiscale prevista dall’articolo 9, comma 2, del TUIR (riferibile alle sole ipotesi di conferimento di “beni” e “crediti”);
- *con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto (di tipo proporzionale) di beni e crediti e negoziati in mercati regolamentati:* il conseguimento di un reddito in natura tassabile in capo al soggetto conferente pari alla differenza tra il valore normale dei beni o crediti conferiti (ovvero, se maggiore il valore normale delle azioni o strumenti finanziari ricevuti determinato in base alla media aritmetica dei prezzi rilevati nell’ultimo mese) e il costo fiscale dei beni o crediti apportati;
- *con riferimento agli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell’apporto (di tipo non proporzionale) di beni e crediti e negoziati in mercati regolamentati:* il conseguimento di un reddito in

natura tassabile in capo al soggetto conferente pari alla differenza tra il valore normale dei beni o crediti conferiti e il costo fiscale dei beni o crediti apportati;

3.3 Titoli atipici

3.3.1 Aspetti civilistici

I titoli non aventi i requisiti per essere considerati né simili alle azioni (in quanto la relativa remunerazione non è costituita dalla partecipazione ai risultati economici della società emittente) né alle obbligazioni (perché non in grado di garantire la restituzione del capitale ovvero, pur garantendola, assicurano anche una partecipazione diretta o indiretta alla gestione della società emittente o dell'affare in relazione al quale sono stati emessi) continuano ad essere classificati tra quelli c.d. "atipici" e sono disciplinati dal D.L. 30 settembre 1983, n. 512 (convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649).

3.3.2 Aspetti fiscali

Nelle **circolari 13 febbraio 2006 n. 6/E (risposta 1.1)** e **n. 10/E del 16 marzo 2005 (risposta 6.4)**, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto la possibilità di classificare tra i "titoli atipici" i titoli obbligazionari aventi un rendimento commisurato a parametri di natura finanziaria ma non in grado di garantire la restituzione del capitale versato.

Indipendentemente dalla natura del soggetto investitore, i proventi derivanti dalla sottoscrizione di questi titoli sono soggetti ad una ritenuta con aliquota pari al 26%:

- sia sulla remunerazione del titolo;
- sia sulla differenza tra la somma pagata al possessore e il prezzo di emissione.

Viceversa, in capo alla società emittente, questi proventi risultano deducibili per la sola quota non parametrata ai risultati economici.

Pertanto, qualora la remunerazione di questi titoli sia in parte parametrata ai risultati economici raggiunti dalla società, si verificherà un fenomeno di doppia tassazione in capo alla società e ai sottoscrittori.

3.4 Conferimenti di servizi nelle società a responsabilità limitata

3.4.1 Aspetti civilistici

A seguito delle novità introdotte dalla riforma del diritto societario, nelle società a responsabilità limitata (articolo 2464, comma 2, del codice civile):

- è possibile conferire tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica (e, quindi, non solo beni ma anche opere e servizi)
- il conferimento di opere e servizi può essere effettuato (in alternativa al versamento del 25% del capitale sociale sottoscritto in denaro e dell'intero sovrapprezzo) anche mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria con cui vengono garantiti, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio;
- il conferimento deve essere accompagnato da una relazione di stima riferibile all'intero valore della prestazione stessa la quale, pertanto, deve essere o circoscritta per sua natura (ad. es. l'appalto d'opera per la costruzione di un determinato bene) o limitata ad un periodo temporale determinato o quanto meno determinabile (massima n. 9/2004 del Consiglio Notarile di Milano).

A differenza di quanto previsto per le società per azioni, dunque, nelle società a responsabilità limitata il conferimento di prestazioni d'opera o di servizi rappresenta un'operazione "tipica" e attribuisce al conferente una quota di partecipazione al capitale sociale della società (la società, infatti, è tenuta ad iscrivere nell'attivo dello stato patrimoniale il valore di questi apporti con, in contropartita, un corrispondente aumento del capitale sociale).

Sotto un profilo contabile, in questa ipotesi, la società sarà tenuta a rilevare:

- in sede di conferimento, il valore della prestazione (risultante dalla perizia) in qualità di “credito verso il soggetto conferente” con, in contropartita, imputazione ad incremento del capitale sociale;
- periodicamente, al momento di effettuazione della prestazione, l'imputazione a conto economico del relativo costo del servizio (per la parte eseguita) con, in contropartita, riduzione del medesimo con il credito verso il socio.

Esempio

Si consideri il seguente caso facente riferimento al conferimento di un servizio da parte di un socio in una S.r.l.:

Valutazione peritale del servizio: 10.000 € (con stipulazione di una polizza assicurativa di pari importo)

Costo servizio anno n : 3.000 €.

In questa ipotesi in contabilità si avranno le seguenti scritture:

Al momento della sottoscrizione del capitale sociale:

		Crediti verso i soci	a	Capitale sociale		10.000
--	--	----------------------	---	------------------	--	--------

Stipula della polizza di assicurazione o della fideiussione bancaria:

		Crediti verso soci per prestazioni d'opera garantiti	a	Crediti verso i soci		10.000
--	--	--	---	----------------------	--	--------

Rilevazione del costo della prestazione di servizi relativi al socio:

		Costi per servizi	a	Debiti		3.000
--	--	-------------------	---	--------	--	-------

Compensazione del credito verso il socio con il debito verso il medesimo per la prestazione effettuata

		Debiti	a	Crediti v/soci per prestazioni d'opera garantiti		3.000
--	--	--------	---	--	--	-------

3.4.2 Aspetti fiscali

Con riferimento all'apporto di opere e servizi effettuato dai soci nelle Società a responsabilità limitata, ai fini fiscali si osserva che:

- il conferimento non comporta alcuna tassazione in capo al socio ed è, quindi, fiscalmente irrilevante in capo a quest'ultimo (e ciò in quanto l'articolo 9, comma 2, del TUIR non prevede questa ipotesi stabilendo soltanto che “*in caso di conferimenti o apporti in società o in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”*). In senso conforme a quanto sopra si veda la **circolare 16 marzo 2005, n. 10/E, paragrafo 6.1**;
- il soggetto conferente consegue un reddito tassabile (e la società conferitaria un costo deducibile nel rispetto del principio generale di competenza previsto dall'articolo 109, comma 2, lettera b, del TUIR)

soltanto successivamente all'effettuazione delle prestazioni promesse (ovvero al momento in cui il soggetto conferente effettua le prestazioni "promesse" alla società in sede di conferimento)¹⁹;

- al momento della cessione da parte del conferente della quota sociale il costo fiscale della quota ai fini della determinazione della plusvalenza tassabile, deve essere determinato sulla base del relativo valore al momento del conferimento (ancorché lo stesso non sia stato tassato).

3.5 Conferimenti non proporzionali

3.5.1 Aspetti civilistici

La riforma del diritto societario ha modificato profondamente alcune disposizioni in materia di conferimento. Nel codice civile in vigore fino al 31 dicembre 2003, infatti, era prevista una rigida proporzionalità tra il conferimento e la quota di partecipazione spettante ai soci (in questo senso, infatti, l'articolo 2492 del codice civile riconosceva l'esistenza di questa proporzionalità "*.. salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo*").

Viceversa, nella nuova versione del codice civile:

- nei confronti delle società per azioni: l'articolo 2346, comma 4, del codice civile riconosce la possibilità di prevedere una distribuzione delle azioni diversa da quella proporzionale;
- nei confronti delle società a responsabilità limitata: l'articolo 2468 del codice civile prevede che:
 - le quote di partecipazione possono essere non proporzionali ai conferimenti eseguiti;
 - (in questa ipotesi) i diritti sociali spettano comunque in misura proporzionale alla quota di partecipazione (ad esempio il diritto di voto);
 - (in deroga a quanto sopra) l'atto costitutivo può prevedere l'attribuzione a singoli soci di particolari diritti amministrativi o in merito alla distribuzione di utili (a titolo esemplificativo al socio A, a fronte di un conferimento pari al 40% del capitale sociale, è possibile riconoscere una quota di partecipazione agli utili più che proporzionale, ovvero in misura pari al 50%)²⁰.

La ripartizione delle azioni o quote tra i soci in misura non proporzionale al valore dei conferimenti effettuati da ciascuno presuppone una rinuncia in misura corrispondente da parte degli altri soci e, in questo senso, è giustificata in tutte quelle ipotesi in cui un contraente è in grado di apportare alla società elementi ritenuti di particolare interesse per l'attività sociale e non imputabili al capitale sociale (ad esempio: il know-how, il nome, la professionalità o notorietà, la remunerazione per particolari incarichi assunti).

3.5.2 Aspetti fiscali

In considerazione delle caratteristiche delle partecipazioni non proporzionali è lecito domandarsi quale possa essere il relativo trattamento fiscale nell'ipotesi di successiva cessione delle stesse.

In particolare, occorre domandarsi se, in caso di cessione, sia comunque necessario considerare la natura "non proporzionale" delle stesse ovvero se, al contrario, sia necessario un riallineamento al valore del conferimento effettivamente operato dal socio²¹.

¹⁹ Nella relazione di accompagnamento al D.Lgs. n. 344/2003, la Commissione Gallo ha sottolineato che il conferimento d'opera e servizi nelle Srl "... dovrebbe dare luogo, per la società, ad un costo suscettibile di deduzione (allorché saranno ricevute dalla società stessa le prestazioni promesse e utilizzate nella attività di impresa) e, per il prestatore d'opera, ad un capitale di rischio suscettibile di restituzione al termine del rapporto sociale, in aggiunta alla partecipazione agli utili correnti" (risoluzione Agenzia delle Entrate n. 35/E del 16 marzo 2005).

²⁰ In particolare, in quest'ultimo caso, fatta salva diversa disposizione da parte dell'atto costitutivo, è necessario il consenso unanime da parte di tutti i soci (diversamente, qualora l'attribuzione sia prevista a maggioranza, al socio è consentito l'esercizio del diritto di recesso).

²¹ In altri termini la questione riguarda la necessità di considerare i diritti sottostanti come propri della partecipazione ovvero riferibili al socio e assume una particolare rilevanza in considerazione del possibile impatto derivante sulla qualificazione o meno della partecipazione ai fini della tassazione del *capital gain*

Sulla questione, l'Agenzia delle Entrate si è espressa in occasione della **circolare 10 dicembre 2004, n. 52/E (paragrafo 2.2.1)**. In particolare, in questa sede è stato evidenziato:

- (in linea generale) che *“ai fini fiscali, in caso di cessione di azioni acquisite sulla base di un conferimento non proporzionale – ai fine di verificare la natura qualificata o meno della partecipazione ceduta – occorre far riferimento in ogni caso alla percentuale di capitale sociale ovvero di diritti di voto nell’assemblea ordinaria assicurata dalla partecipazione ceduta”*;
- (in modo analogo, con riferimento alle società a responsabilità limitata) che, qualora i diritti di voto spettanti ai soci non siano proporzionali al capitale posseduto e al diritto agli utili *“anche in tal caso, nonostante i diritti di voto potrebbero non essere proporzionali al capitale posseduto e al diritto agli utili, si ritiene che si debba fare riferimento alla percentuale di capitale sociale o di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria assicurati dalla partecipazione ceduta”*.

In caso di cessione della partecipazione, la base imponibile dell'eventuale plusvalenza o minusvalenza dovrebbe essere determinata assumendo quale costo fiscalmente riconosciuto quello relativo all'ammontare della quota effettivamente conferita. Questa conclusione è coerente con il novellato articolo 9 del TUIR in base al quale è previsto che *“in caso di conferimento o apporti in società in altri enti si considera corrispettivo conseguito il valore normale dei beni e dei crediti conferiti”*.

3.5.3 Un esempio numerico

Al fine di verificare le possibili conseguenze in capo ai beneficiari derivanti dalla cessione delle quote di partecipazione non proporzionali si consideri il caso di una società per azioni costituita un capitale sociale pari a 20.000 sottoscritto dai seguenti soci

- socio A: per € 17.000 (85%);
- socio B: per € 3.000 (15%).

Nel caso specifico i soci si sono accordati in modo tale da attribuire al socio B una partecipazione più che proporzionale rispetto alla quota conferita, ovvero in misura pari al 50%.

In questo caso, per determinare il trattamento fiscale della eventuale successiva cessione delle quote da parte del socio B (per ipotesi ad un corrispettivo pari a € 25.000), occorrerà verificare la trasferibilità dei relativi diritti sottostanti a terzi, in quanto:

- accettando la tesi della trasferibilità dei diritti a terzi: la cessione sarà classificabile tra quelle di tipo “qualificato” ai sensi dell’articolo 67, comma 1, lettera c) del TUIR, dato che la partecipazione consente il trasferimento di diritti di voto in misura pari al 50% (in questo caso la relativa plusvalenza - pari a € 22.000 (25.000 – 3.000)- sarebbe tassabile (a partire dal 2008) in misura pari al 49,72% del relativo ammontare mediante concorso alla formazione del reddito complessivo tassabile in capo al socio B);
- accettando la tesi dell'intrasferibilità dei diritti a terzi: la cessione sarà classificabile tra quelle di tipo “non qualificato” e, conseguentemente, tassabile mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva con aliquota pari al 20% ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997.

3.6 Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo per i prestiti obbligazionari emessi dalle società non quotate

L'articolo 32, commi 10-25, del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. "Decreto Sviluppo), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134 ha introdotto nuove disposizioni relativamente alle modalità di emissione delle obbligazioni. In particolare, per effetto di queste novità, le obbligazioni emesse da società che non hanno emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione, diverse dalle banche e dalle micro-imprese (così come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6.5.2003) possono prevedere clausole di partecipazione agli utili d'impresa e clausole di subordinazione, purché con scadenza iniziale uguale o superiore a 36 mesi.

Clausola di partecipazione

In relazione alla clausola di partecipazione è precisato che:

- la clausola regola la parte del corrispettivo spettante al portatore del titolo obbligazionario, commisurandola al risultato economico dell'impresa emittente;
- il tasso di interesse riconosciuto al portatore del titolo (parte fissa del corrispettivo) non può essere inferiore al Tasso Ufficiale di Riferimento pro tempore vigente;
- la società emittente titoli partecipativi si obbliga a versare annualmente al soggetto finanziatore, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, una somma commisurata al risultato economico dell'esercizio, nella percentuale indicata all'atto dell'emissione (parte variabile del corrispettivo);
- questa somma è proporzionata al rapporto tra obbligazioni partecipative in circolazione e capitale sociale, aumentato della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato;
- le regole di calcolo della parte variabile del corrispettivo sono fissate all'atto dell'emissione, non possono essere modificate per tutta la durata dell'emissione, sono dipendenti da elementi oggettivi e non possono discendere, in tutto o in parte, da deliberazioni societarie assunte in ciascun esercizio di competenza;
- la variabilità del corrispettivo riguarda la remunerazione dell'investimento e non si applica al diritto di rimborso in linea capitale dell'emissione;
- la parte variabile del corrispettivo non è soggetta alla L. 108/96, recante disposizioni in materia di usura

Clausola di subordinazione

In relazione alla clausola di subordinazione è precisato che:

- la clausola definisce i termini di postergazione del portatore del titolo ai diritti degli altri creditori della società e ad eccezione dei sottoscrittori del solo capitale sociale;
- alle società emittenti titoli subordinati si applicano le norme previste dall'articolo 2435 del Codice Civile;
- le emissioni di obbligazioni subordinate rientrano tra le emissioni obbligazionarie e ne rispettano i limiti massimi fissati dalla legge.

Qualora l'emissione con clausole partecipative contenga anche la clausola di subordinazione e comporti il vincolo a non distribuire capitale sociale se non nei limiti dei dividendi sull'utile d'esercizio, la componente variabile del corrispettivo costituisce oggetto di specifico accantonamento nel Conto economico della società emittente, rappresenta un costo e, ai fini dell'applicazione delle imposte sui redditi, è computata in diminuzione del reddito dell'esercizio di competenza. Ad ogni effetto di legge gli utili netti annuali si considerano depurati da questa somma.

Delimitazione dell'applicabilità dei limiti civilistici per l'emissione di obbligazioni

Il nuovo articolo 2412, comma 5, del Codice Civile, precisa che i limiti di cui ai precedenti co. 1 e 2 non si applicano alle emissioni di obbligazioni:

- destinate ad essere quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione;
- che danno il diritto di acquisire ovvero di sottoscrivere azioni.

3.7 Le novità introdotte dal Decreto Sviluppo in materia di cambiali finanziarie

Il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 (c.d. "Decreto Sviluppo"), convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 134, ha introdotto importanti novità in materia di strumenti per il finanziamento delle imprese anche relativamente alle modalità di emissione delle cambiali finanziarie.

In particolare, in primo luogo, la scadenza delle cambiali è stata modificata da un minimo di tre mesi e un massimo di dodici mesi ad un **minimo di un mese ed un massimo di trentasei mesi**

Soggetti che possono emettere cambiali finanziarie

Le cambiali finanziarie, in linea generale, possono essere emesse anche da società di capitali, società cooperative e mutue assicuratrici diverse dalle banche e dalle micro-imprese, come definite dalla raccomandazione della Commissione 6.5.20036 n. 2003/361/CE (sono tali le imprese con organico inferiore a 10 persone e fatturato o totale di bilancio annuale non superiore a 2 milioni di euro). In particolare, le società e gli enti **non aventi titoli** rappresentativi del capitale **negoziati in mercati regolamentati o non regolamentati** possono emettere cambiali finanziarie subordinatamente alla presenza dei seguenti requisiti:

- l'emissione deve essere assistita, in qualità di sponsor, da una banca o da un'impresa di investimento, da una società di gestione del risparmio (SGR), da una società di gestione armonizzata, da una società di investimento a capitale variabile (SICAV), purché con succursale costituita nel territorio della Repubblica, che assiste l'emittente nella procedura di emissione dei titoli e lo supporta nella fase di collocamento dei titoli stessi;
- lo sponsor mantiene nel proprio portafoglio, fino alla naturale scadenza, una quota dei titoli emessi non inferiore: 1) al 5% del valore di emissione dei titoli, per le emissioni fino a 5 milioni di euro; 2) al 3% del valore di emissione dei titoli eccedente 5 milioni di euro, fino a 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione della percentuale di cui al n. 1); 3) al 2% del valore di emissione dei titoli eccedente 10 milioni di euro, in aggiunta alla quota risultante dall'applicazione delle percentuali di cui ai n. 1) e 2);
- l'ultimo bilancio deve essere certificato da un revisore legale o da una società di revisione legale iscritta nell'apposito Registro;
- le cambiali finanziarie devono essere emesse e girate esclusivamente in favore di investitori professionali che non siano, direttamente o indirettamente, soci della società emittente (il collocamento presso investitori professionali in rapporto di controllo con il soggetto che assume il ruolo di sponsor è disciplinato dalle norme vigenti in materia di conflitti di interesse).

Attività dello sponsor

Lo sponsor deve:

- segnalare, per ciascun emittente, se l'ammontare di cambiali finanziarie in circolazione è **superiore al totale dell'attivo corrente**, come rilevabile dall'ultimo bilancio approvato

- **classificare l'emittente** al momento dell'emissione, distinguendo almeno cinque categorie di qualità creditizia dell'emittente (ottima, buona, soddisfacente, scarsa e negativa) da mettere in relazione, per le operazioni garantite, con i livelli di garanzia elevata, normale o bassa;
- **rendere pubbliche le descrizioni** della classificazione adottata.

Rinuncia allo sponsor

In deroga a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, lett. a) e b) della Legge n. 43/94, le società **diverse dalle medie e dalle piccole imprese**, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6.5.200310, **possono rinunciare** alla nomina dello sponsor¹¹. Ai fini della deroga al requisito di cui dall'art. 1 co. 2-bis lett. b) della Legge n. 43/94, peraltro, occorre che l'emissione sia assistita, in misura non inferiore al 25% del valore di emissione, da garanzie **prestate da una banca** o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio.

Deroga all'obbligo di certificazione del bilancio

Per un periodo di diciotto mesi dall'entrata in vigore dell'art. 1 co. 2-bis lett. c) della Legge n. 43/94 (e, quindi, fino al 12.2.2014) si può **derogare all'obbligo di certificazione** del bilancio qualora l'emissione sia assistita, in misura **non inferiore al 50%** del valore di emissione delle cambiali, da **garanzie prestate da una banca** o da un'impresa di investimento, ovvero da un consorzio di garanzia collettiva dei fidi per le cambiali emesse da società aderenti al consorzio. In tal caso la cambiale non può avere durata superiore al predetto periodo di diciotto mesi.

Emissione in forma dematerializzata

Fermo restando quanto previsto dall'art. 83-bis co. 1 del DLgs. 58/9814, le cambiali finanziarie possono essere emesse anche in forma dematerializzata. A tal fine l'emittente si avvale esclusivamente di una società autorizzata alla prestazione del servizio di gestione accentrata di strumenti finanziari. Per l'emissione di cambiali finanziarie in forma dematerializzata, l'emittente invia una **richiesta alla società di gestione accentrata** di strumenti finanziari, contenente la promessa incondizionata di pagare alla scadenza le somme dovute ai titolari delle cambiali finanziarie che risultano dalle scritture contabili degli intermediari depositari.

Nella richiesta sono altresì specificati:

- **l'ammontare totale** dell'emissione;
- **l'importo di ciascuna cambiale**;
- il **numero delle cambiali**;
- **l'importo dei proventi**, totale e suddiviso per singola cambiale;
- la **data di emissione**;
- gli **elementi** specificati nell'art. 100 co. 1 n. 3 - 7 del RD 1669/33;
- le **eventuali garanzie** a supporto dell'emissione, con l'indicazione dell'identità del garante e l'ammontare della garanzia;
- **l'ammontare del capitale sociale versato ed esistente** alla data dell'emissione;
- la **denominazione, l'oggetto e la sede** dell'emittente;
- **l'ufficio del Registro delle imprese** al quale l'emittente è iscritto.

Le cambiali emesse in forma dematerializzata sono esenti dall'imposta di bollo di cui al DPR 642/72, ferma restando comunque l'esecutività del titolo.

Assimilazione al regime fiscale dei titoli dei "grandi emittenti"

Per le cambiali finanziarie emesse a decorrere dal 26.6.2012 il regime fiscale dei proventi viene assimilato a quello previsto per gli interessi dei titoli dei c.d. "grandi emittenti" (ovvero, regime di **imposizione sostitutiva ex DLgs. 239/96** e conseguente esclusione dalla ritenuta prevista dall'art. 26 del D.P.R. 600/73). Tale assunto vale:

- per le cambiali finanziarie emesse dai c.d. "grandi emittenti" (banche, società con azioni quotate, ecc.), ai sensi dell'art. 32 co. 9 del DL 83/2012;
- per le cambiali finanziarie emesse dalle società diverse dai c.d. "grandi emittenti", ai sensi dell'articolo 32, comma 10, del decreto.

Oltre a quanto sopra si segnala che l'articolo 1 del D.Lgs. 239/1996 (così come modificato dall'articolo 36, comma 3, lettera b, del D.l. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito nella legge 17 dicembre 2012 n. 221) ha stabilito l'assenza dell'obbligo di applicare la ritenuta relativamente alle cambiali finanziarie negoziate sui mercati regolamentati emesse da società non quotate (le modifiche in esame sono applicabili agli strumenti emessi a partire dal 20 ottobre 2012, data di entrata in vigore del D.L. n. 179/2012). In particolare a tal fine:

- 1) la cambiale deve essere negoziata in mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione di Paesi della Unione europea o di Paesi che aderiscono all'Accordo sullo Spazio economico europeo inclusi nella c.d. "white list", ossia i Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni;
- 2) il beneficiario effettivo dei proventi deve essere residente in Italia o in Stati o territori che consentono un adeguato scambio di informazioni.

A titolo esemplificativo, nella **risoluzione 2 luglio 2013 n. 43**, l'Agenzia delle Entrate ha escluso l'applicazione della ritenuta sugli interessi derivanti dalle cambiali finanziarie negoziate in mercati regolamentati ed emesse da soggetti diversi dai c.d. "grandi emittenti" percepiti da Oicr residenti in Italia e Confidi".

Resta, viceversa, applicabile la ritenuta nella misura del 20% sugli interessi delle cambiali finanziarie non quotate emesse da società con azioni non negoziate nei mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione.

Deducibilità per cassa delle spese di emissione di obbligazioni e cambiali finanziarie

L'articolo 32, comma 13, del D.L. 83/2012 prevede la deducibilità per cassa delle spese di emissione delle obbligazioni, dei titoli similari e delle cambiali finanziarie di cui all'art. 1 co. 1 del DLgs. 239/96, **indipendentemente dal criterio di imputazione a bilancio** di tali costi.

4. LE MODALITÀ DI TASSAZIONE DEI REDDITI DI NATURA FINANZIARIA A SEGUITO DELLE NOVITÀ OPERATE DAL D.L. N. 66/2014

4.1 La disciplina

Le norme contenute negli articoli 3 e 4 del D.L. 24 aprile 2014 n. 66²², convertito nella Legge 23 giugno 2014 n. 89, hanno nuovamente modificato il regime fiscale dei redditi di capitale (e dei redditi diversi di natura finanziaria) che, già in precedenza, erano state interessate dalle novità introdotte dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148 (a commento di queste novità si veda la circolare Agenzia delle Entrate 27 giugno 2014 n. 19/E. Si ricorda che il D.L. n. 138/2011 aveva assoggettato gli interessi, i premi ed ogni altro provento previsto dall'articolo 44 del TUIR all'applicazione di una nuova ritenuta pari al 20% in sostituzione di quelle precedenti pari al 12,50% o 27,50%).

²² Recante "Disposizioni urgenti per la competitività e la giustizia sociale"

In particolare, per effetto di queste novità, a decorrere dal **1 Luglio 2014**, è ora previsto:

- l'aumento (dal **20%** al **26%**) della misura delle ritenute e delle imposte sostitutive applicabili sui redditi di natura finanziaria, ovvero sugli interessi, sui premi e ogni altro provento previste dall'articolo 44 del TUIR, nonché sui redditi diversi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) e c-quinques) del TUIR;
- la riduzione (dal **20%** al **12%**) del livello di tassazione applicabile ai proventi ed alle plusvalenze derivanti dalla cessione di titoli degli enti territoriali di Stati esteri "white list".

Nello specifico il passaggio al nuovo regime di tassazione è stato attuato con modalità differenti in funzione del tipo di prodotto finanziario e del relativo reddito interessato.

In questo senso, infatti, la nuova disciplina in esame risulta applicabile:

- agli interessi delle obbligazioni emesse dai c.d. "grandi emittenti" (ex D.Lgs. n. 239/1996) e di quelle di emittenti non residenti maturati dal 1° Luglio 2014;
- ai dividendi incassati dal 1° Luglio 2014;
- ai proventi periodici conseguiti in costanza di partecipazione divenuti esigibili dal 1° Luglio 2014;
- alle plusvalenze e minusvalenze (in regime dichiarativo amministrato o gestito) realizzate dal 1° Luglio 2014;
- ai proventi derivanti dai fondi comuni d'investimento italiani ed esteri (diversi dai fondi immobiliari) conseguiti in sede di cessione, rimborso o liquidazione del fondo) maturati dal 1° Luglio 2014 (viceversa, le minusvalenze seguono il criterio del realizzo). Per effetto di quanto sopra, i proventi realizzati dal 1 Luglio 2014 sono tassati al 20% per la parte maturata fino al 30 giugno 2014 e al 26% per la parte maturata successivamente.

Viceversa, come vedremo nel dettaglio più avanti, la possibilità di utilizzo in compensazione delle minusvalenze pregresse è stata modificata nella quota pari al **48,08%** (per quelle realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011) e **76,92%** (per quelle realizzate nel periodo 1 gennaio 2012 - 30 giugno 2014).

A differenza di quanto sopra, il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ha escluso dall'aumento in esame alcune tipologie di redditi di natura finanziaria al fine di salvaguardare interessi generali di ordine pubblico oppure specifici interessi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento.

A quest'ultimo riguardo, infatti, sono rimasti assoggettati all'aliquota previgente (**12,50%** o **5%**) gli interessi ed altri proventi relativi a:

- le obbligazioni ed altri titoli pubblici italiani (ex articolo 31 del D.P.R. n. 601/73) e di quelli ad essi equiparati emessi dallo Stato ed enti territoriali italiani (quali, ad esempio, BTP, BOT, BTP Italia, CCT, CCTEU. Anche le obbligazioni di progetto – c.d. "project bond" – emesse dalle società di cui all'articolo 157 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 ai sensi dell'articolo 1 del D.L. 22 giugno 2012 n 83 possono usufruire della medesima aliquota di tassazione ridotta prevista per i titoli del debito pubblico italiano);
- le obbligazioni emesse dagli Stati (e dai relativi enti territoriali) esteri "white list" (ovvero quelli che, attualmente, sono inclusi nella lista prevista dal D.M. 4 settembre 1996 e successive modifiche. Al riguardo si veda la circolare Ag. Entrate n. 11/E/2012): che hanno mantenuto l'aliquota del 12,50% (in particolare, così come è stato chiarito dalla circolare n. 19/E/2014, per le obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti stati esteri, l'aliquota di tassazione è stata ridotta dal 20% al 12,50% con riferimento agli interessi ed altri proventi maturati a decorrere dal 1 Luglio 2014²³);

²³ In particolare, per i suddetti titoli con cedola in corso di maturazione al 1 Luglio 2014, il conto unico doveva essere accreditato nel mese di luglio 2014, con riferimento agli interessi maturati dalla cedola al 30 giugno 2014, determinati in base all'aliquota del 20%, applicabile fino a tale data. Lo stesso ammontare doveva essere addebitato sul conto dell'investitore.

- i buoni fruttiferi postali: che hanno mantenuto l'aliquota del **12,50%** (applicabile sulla quota di interessi maturata sino all'atto del rimborso. Resta, inoltre, in vigore l'aliquota ridotta del 6,25% per i buoni fruttiferi emessi nel periodo 21 settembre 1986 – 31 agosto 1987 e la totale esenzione da imposta, fatta salva l'applicazione dell'imposta di bollo, sugli interessi relativi ai buoni fruttiferi emessi fino al 20 settembre 1986);
- i titoli di risparmio dell'economia meridionale di cui all'articolo 8, comma 4, del D.L. n. 70/2011: i cui proventi sono rimasti tassati con aliquota al **5%** (**in particolare questa aliquota ridotta si applica ai soli interessi ed altri proventi che derivano "direttamente" dai titoli, mentre non si applica ai proventi che derivano dalle operazioni di riporto, pronti contro termine e prestito titoli aventi ad oggetto i predetti titoli di risparmio, né ai redditi diversi che derivano dalla cessione o dal rimborso degli stessi**);
- i titoli emessi da organismi sovranazionali equiparati ai titoli pubblici (Bei, Bers, Birs; Ue e gli altri enti indicati nella circolare n. 11/E/2012): che hanno mantenuto l'aliquota del **12,50%**.

Analogamente, sono rimasti assoggettati al previgente regime impositivo:

- gli utili distribuiti a società residenti in Stati UE o della SEE c.d. "white list" (salvo l'esenzione per quelli distribuiti a "madri comunitarie"): che continuano ad essere tassati mediante l'applicazione di una ritenuta pari all'**1,375%** (ex articolo 27, comma 3, del D.P.R. n. 600/73);
- gli interessi corrisposti da società italiane a società estere consociate che rientrano nell'ambito applicativo della Direttiva 2003/49/CE (ex articolo 26-quater, c. 8-bis, D.P.R. n. 600/73): che continuano ad essere tassati con l'applicazione di una ritenuta del **5%**;
- gli utili corrisposti a fondi pensione istituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati che aderiscono all'Accordo sullo Spazio economico europeo (SEE) inclusi nella "white list" a norma dell'articolo 27, c. 3, del D.P.R. n. 600/73: che continuano ad essere tassati con l'applicazione di una ritenuta pari all'**11%**;
- il risultato di gestione dei fondi di previdenza complementare italiani (ex D.Lgs. n. 252/2005): che continua ad essere tassato mediante l'applicazione di un'imposta sostitutiva pari all'**11%** (l'imposta sostitutiva è stata elevata all'**11,5%** sul risultato netto maturato per l'anno 2014).

Oltre a quanto sopra, infine, continuano a restare esenti da ritenuta (e ad imposta sostitutiva):

- gli interessi corrisposti all'interno dei gruppi societari a società residenti nella UE, nel rispetto degli altri requisiti di cui all'articolo 26-quater del D.P.R. n. 600/73;
- gli utili corrisposti alle società madri o figlie comunitarie (ex articolo 27-bis del D.P.R. n. 600/73);
- i redditi di natura finanziaria percepiti da non residenti privi dei requisiti di territorialità (ex articolo 23, comma 1, lettera f, del Testo Unico) o non tassabili per effetto dell'articolo 26-bis del D.P.R. n. 600/73 o dell'articolo 5, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997.

4.2 La decorrenza

Come già accennato, l'articolo 3, comma 6, del D.L. n. 66/2014 ha previsto, quale decorrenza dell'aumento di aliquota, la data del 1° Luglio 2014, e in particolare:

Contemporaneamente il conto unico doveva essere addebitato dell'imposta sostitutiva determinata in base all'aliquota del 12,50% e calcolata sugli interessi maturati fino al 1 luglio 2014. Sul conto dell'investitore doveva essere effettuato il corrispondente accredito.

- per i redditi di capitale (ex articolo 44 del TUIR): sulla base di un criterio di “esigibilità” (al riguardo, nella circolare n. 11/E/2012, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che il requisito di esigibilità si deve ritenere sussistente nel momento in cui sorge per il contribuente il diritto a percepire il reddito);
- per i redditi diversi (ex articolo 67 del TUIR): sulla base di un criterio di “realizzo” (da intendersi come il momento in cui si perfeziona la cessione a titolo oneroso delle partecipazioni, titoli e diritti, ovvero l’eventuale diverso momento in cui viene liquidato il corrispettivo della cessione. Al riguardo si veda la circolare ministeriale 24 giugno 1998 n. 165/E, paragrafo 5.2.1).

Esempio:

Cessione di una partecipazione non qualificata:

Se la cessione è effettuata entro il 30.06.2014 ed entro questa data è stato percepito il corrispettivo: la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del 20%;

Se la cessione è effettuata a decorrere dall’1.7.2014 e il relativo corrispettivo viene percepito a partire da questa data: la plusvalenza sconta l’imposta sostitutiva del 26%;

Se la cessione è effettuata a decorrere dall’1.7.2014 e sono stati incassati acconti entro il 30.6.2014: la plusvalenza s’intende realizzata dopo il 30.6.2014 ed è soggetta all’applicazione dell’imposta con aliquota al 26%;

Se la cessione è effettuata entro il 30.6.2014 ma il corrispettivo viene incassato a decorrere dal 1.7.2014: la plusvalenza è soggetta all’applicazione dell’imposta sostitutiva pari al 20%

La disciplina sopra illustrata è soggetta alle seguenti deroghe:

- **per le obbligazioni, i titoli simili e le cambiali finanziarie di cui all’articolo 26 del D.P.R. n. 600/73**: la nuova aliquota è applicabile ai redditi **maturati a decorrere dal 1 luglio 2014** (indipendentemente dalla data di emissione dei titoli);
- **per le obbligazioni e i titoli simili previsti dall’articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 239/1996 (ovvero quelle emesse dai c.d. “grandi emittenti” quali le banche e le società con azioni quotate nei mercati regolamentati)**: la nuova aliquota è applicabile (mediante le operazioni di addebito e accredito nel conto unico) nei confronti dei clienti agli interessi, premi ed ogni altro provento **maturato a decorrere dal 1 luglio 2014** (indipendentemente dalla data di emissione dei titoli). Pertanto, in questo caso, gli intermediari saranno tenuti ad effettuare gli addebiti e gli accrediti del conto unico in base ai criteri previsti dal decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011 (al riguardo si veda anche la circolare n. 19/E/2014, paragrafo 3.1.4);
- **per i dividendi ed i proventi assimilati**: la nuova aliquota si applica (con ritenuta o imposta sostitutiva a seconda che rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 27 o 27-ter del D.P.R. n. 600/73) a quelli **incassati dal 1 luglio 2014** (ciò significa che, anche se la delibera di distribuzione è stata adottata entro il 30.6.2014, se la materiale percezione da parte del socio avviene successivamente, essa è soggetta all’applicazione del nuovo regime con ritenuta al 26%);
- **per i pronti contro termine (ex articolo 44, c. 1, lett- g-bis, TUIR) di durata non superiore a dodici mesi conclusi prima della data di “cambio aliquota” e sulle obbligazioni e titoli simili soggetti all’imposta sostitutiva ex D.Lgs. n. 239/1996**: l’aliquota del 26% è applicabile dal giorno successivo a quello di scadenza di questi contratti (di conseguenza, i differenziali positivi relativi ai contratti in corso al 1 Luglio 2014 continueranno ad essere soggetti a ritenuta con aliquota del 12,50% o del 20%, in funzione dell’aliquota applicabile sugli interessi e altri proventi delle obbligazioni e titoli simili sottostanti, anche se questa scadenza è successiva al 30 giugno 2014);

- **per i redditi previsti dall'articolo 44, comma 1, lettera g), del TUIR e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettera c-ter), del TUIR derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo del risparmio (OIC%), mobiliari ed immobiliari:** l'aliquota del 26% si applica sui proventi di ogni tipo realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 in sede di rimborso cessione o liquidazione delle quote o azioni (in particolare l'aliquota del 26% è applicabile in questa misura in ogni caso, ovvero sia nel regime della dichiarazione che del risparmio gestito o amministrato).

Viceversa, sui proventi realizzati a decorrere dal 1 luglio 2014 e referibili ad importi maturati fino al 30 giugno 2014, continua ad applicarsi l'aliquota nella misura del 20%.

A quest'ultimo riguardo, così come è stato chiarito dalla circolare n. 19/E/2014, occorre considerare che:

- i proventi devono considerarsi realizzati alla data di regolamento dell'operazione;
- per i proventi periodici: l'aliquota del 26% si applica sulla parte dei proventi distribuiti in costanza di partecipazione all'organismo di investimento dal 1 luglio 2014 (a quest'ultimo riguardo assume rilevanza la data di messa in pagamento dei proventi a prescindere dalla data della delibera di distribuzione);
- per i proventi percepiti in sede di rimborso, liquidazione o cessione delle quote o azioni: ai fini della determinazione della base imponibile occorre fare riferimento ai valori effettivi di acquisto e vendita (e non più, come in passato, ai valori di prospetto);
- ai fini dell'individuazione dei proventi maturati al 30 giugno 2014 (soggetti all'aliquota del 20%) occorre verificare la riconducibilità degli stessi al numero delle quote o azioni possedute a questa data (in questo senso, infatti, la tassazione con l'aliquota al 20% è riconosciuta limitatamente ad un numero di quote/azioni pari a quelle possedute alla data del 30 giugno 2014 e fino a concorrenza dell'ammontare dei proventi maturato alla medesima data. A tal fine, in caso di successiva variazione del numero delle quote o azioni possedute, a seguito di successive sottoscrizioni o acquisiti, occorrerà utilizzare il criterio LIFO, in base al quale si considerano cedute o rimborsate per prime le quote o azioni detenute alla data del 30 giugno 2014;
- per la determinazione dell'importo dei proventi maturati fino al 30 giugno 2014 occorre fare riferimento:
 - per gli OICR non quotati: al Nav al 30 giugno 2014 (ovvero all'ultimo NAV disponibile);
 - per gli OICR quotati: al valore di mercato alla data del 30 giugno 2014 (ovvero all'ultimo valore di mercato disponibile);
 - per le quote o azioni di OICR in valuta: al cambio al 30 giugno 2014;
- per gli OICR (ex art. 26-quinques D.P.R. n. 600/73 e articolo 10-ter, cc. 1-2, legge 23 marzo 1983 n. 77) che investono in titoli pubblici italiani ed esteri:
 - la quota dei proventi periodici e degli altri redditi di capitale conseguiti in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibile ai titoli pubblici (italiani ed esteri): è soggetta a tassazione con aliquota del 12,50%;
 - per i proventi maturati dal 1 luglio 2014: la quota riferibile ai titoli pubblici è assoggettata alla ritenuta del 26% nel limite del 48,08% del relativo ammontare (analogamente le perdite realizzate in sede di rimborso, cessione o liquidazione delle quote o azioni riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri possono essere portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi per un importo ridotto del 51,92% del relativo ammontare);
- **per i redditi previsti dall'articolo 44, c. 1, lett- g-quater)** (compresi nei capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione sulla vita e di capitalizzazione) **e g-quinques) del TUIR** (rendimenti delle prestazioni pensionistiche di cui alla lettera h-bis del comma 1 dell'articolo 50, erogate in forma periodica e delle rendite vitalizie aventi funzione previdenziale) **derivanti da contratti sottoscritti fino**

al 30 giugno 2014: l'aliquota del 26% si rende applicabile sulla parte dei redditi **maturati a decorrere dal 1 Luglio 2014**. Da ciò deriva che:

a) per i contratti stipulati entro il 30 giugno 2014 si applica:

- l'aliquota del 12,50% per la parte dei redditi maturati fino al 31 dicembre 2011;
- l'aliquota del 20% per la parte dei redditi maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- l'aliquota del 26% sui redditi maturati a partire dal 1 luglio 2014;

b) per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2011 si applica:

- l'aliquota del 12,50% per la parte dei redditi (costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza a tale data e i premi versati fino alla stessa data) maturati tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 31 dicembre 2011;
- l'aliquota del 20% (al netto del 37,50% della quota di provento riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri) per la parte dei redditi (costituiti dalla differenza tra il valore della riserva matematica relativa alla polizza al 30 giugno 2014, al netto di quella al 31 dicembre 2011, e i premi versati dal 1 gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014) maturati dal 1° gennaio 2012 fino al 30 giugno 2014;
- l'aliquota del 26% (al netto del 51,92% della quota di provento maturata dal 1 luglio 2014 riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri) sui redditi maturati a partire dal 1 luglio 2014;

Inoltre, **i redditi maturati successivamente al 31 dicembre 2011** (sui quali si applica l'aliquota del 20% o 26%) **sono ridotti laddove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche dovessero essere ricompresi titoli pubblici ed equiparati** (in particolare, in questo caso, la quota dei proventi riferibile ai titoli pubblici italiani ed esteri deve essere determinata attraverso un criterio forfetario di tipo patrimoniale che per ciascun contratto attribuisce rilevanza alla percentuale annuale media dell'attivo investito direttamente o indirettamente per il tramite di OICR nei suddetti titoli rispetto al totale dell'attivo).

- **per gli interessi ed altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali (anche se rappresentati da certificati)**: è prevista la tassazione in base ad un criterio di maturazione (e non quello di esigibilità).

Tassazione dei rendimenti derivanti dalla sottoscrizione di contratti di assicurazione sulla vita

Esempio n. 1

Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a 100

Rendimento positivo complessivo al 30 giugno 2014 pari a 200 (di cui 20 derivante da titoli pubblici)

Rendimento complessivo a scadenza 400 (di cui 50 derivante da titoli pubblici)

In questo caso

100 deve essere tassato al 12,50%

92,5 (ovvero $100 - 20 \cdot 37,50\%$) deve essere tassato al 20%

184,42 (ovvero $200 - 30 \cdot 51,92\%$) deve essere tassato al 26%

Esempio n. 2

Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a 100

Rendimento positivo complessivo al 30 giugno 2014 pari a 200;

Rendimento complessivo a scadenza pari a 150.

In questo caso

100 deve essere tassato al 12,50%

50 deve essere tassato al 20%

Esempio n. 3

Rendimento positivo al 31 dicembre 2011 pari a - 100

Rendimento positivo complessivo al 30 giugno 2014 pari a 50;

Rendimento complessivo a scadenza pari a 80.

In questo caso

50 deve essere tassato al 20%

30 deve essere tassato al 26%

Tassazione dei rendimenti derivanti dalla sottoscrizione in OICR
Esempio n. 1

N° quote possedute al 30 giugno 2014 = 10

Costo medio ponderato (CMP) = 80

Proventi maturati al 30 giugno 2014 = 200

Proventi distribuiti = 40

In questo contesto, se la data di messa in pagamento dei proventi è antecedente al 1 luglio 2014, la ritenuta è applicata nella misura del 20% e non viene decurtato l'ammontare dei proventi maturati al 30 giugno 2014 (e ciò in quanto la distribuzione dei proventi periodici non usufruisce del regime transitorio)

Esempio n. 2

Numero quote possedute al 30 giugno 2014 = 10

Costo medio ponderato (CMP) = 80

NAV al 30 giugno 2014 = 100

Proventi maturati al 30 giugno 2014 = 200

Il contribuente acquista successivamente altre 10 quote al costo di sottoscrizione pari a 100.

Il costo medio ponderato (CMP) diventa quindi pari a 90 $(80 \cdot 10 + 100 \cdot 10) / 20$

Ipotesi n. 1

Quote rimborsate il 30 settembre 2014 = 8

Valore di rimborso di una quota = 150

Proventi = $(150 - 90) \cdot 8 = 480$ di cui:

a) 200 si considerano maturati fino al 30 giugno 2014 e sono tassati con l'aliquota del 20%;

b) 280 sono maturati dal 1 Luglio 2014 e tassati con aliquota del 26%.

In questo esempio viene esaurito tutto l'importo tassabile al 20% anche se sono state rimborsate solo 8 delle 10 quote da cui esso è originato

Ipotesi n. 2

Quote rimborsate il 30 settembre 2014 = 8

Valore di rimborso di una quota = 95

Proventi = $(95 - 90) \cdot 8 = 40$, da assoggettare a tassazione con l'aliquota del 20%

Quote rimborsate il 30 novembre 2015 = 4

Valore di rimborso di una quota = 100

Proventi = $(100 - 90) \cdot 4 = 40$, di cui:

a) 20 sono tassate al 20% in quanto riferibili alle quote detenute al 30 giugno 2014;

b) 20 sono da tassare al 26%.

Qualora, viceversa, dal rimborso delle 4 quote dovesse essere realizzata una minusvalenza, l'importo residuo maturato alla data del 30 giugno 2014 (pari a 160) non sarà in ogni caso più utilizzabile (e ciò in quanto tutte le 10 quote sono già state rimborsate)

Tassazione derivante dagli investimenti in OICR che investono in titoli pubblici

Reddito di capitale = 300

% media di investimento in titoli pubblici = 26,50

Quota provento riferibile ai titoli pubblici: 79,50 (ossia $300 * 0,265$)

Base imponibile = 258,72 ($300 - (79,50 * 0,5192)$)

Ritenuta del 26% = 67,27 ($258,72 * 0,26$)

- per gli interessi ed altri proventi derivanti da conti correnti e depositi bancari e postali (anche se rappresentati da certificati) di cui all'articolo 26, comma 2, del D.P.R. n. 600/73: la nuova aliquota si applica ai redditi maturati al 1 Luglio 2014;
- per i redditi riferibili ai capitali percepiti in forza di contratti di assicurazione sulla vita o di contratti di capitalizzazione (ex articolo 44, c. 1, lett. g-quater, TUIR sottoscritti fino al 30 giugno 2014: l'aliquota del 12,50% si applica ai redditi maturati dalla sottoscrizione fino al 31 dicembre 2011, quella del 20% dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2014, e quella del 26% dal 1 luglio 2014.

Viceversa sono esclusi dall'applicazione della ritenuta i seguenti proventi (percepiti dal 24 aprile 2014) spettanti alle imprese di assicurazione:

- a) i proventi derivanti dalla partecipazione ad OICR costituiti in Italia (diversi dagli immobiliari e di fondi lussemburghesi storici) limitatamente alle quote che sono collocate nel territorio dello Stato (nel caso in cui quest'ultime siano comprese negli attivi posti a copertura delle riserve matematiche dei rami vita) (articolo 26-quinques, comma 5-bis, D.P.R. n. 600/73);
- b) i proventi che derivano dalla partecipazione ad organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto estero conformi alla Direttiva 2009/65/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 (articolo 10-ter, c. 4-bis, Legge n. 77/1983);
- c) i proventi che derivano dalla partecipazione a OICR di diritto estero (diversi dagli immobiliari) non conformi alla suddetta Direttiva istituiti negli Stati membri dell'Unione europea o che aderiscono al SEE inclusi nella *white list* e il cui gestore è soggetto a forme di vigilanza nel paese estero in cui è stato istituito.

Ai fini dell'esonero, l'impresa di assicurazione deve comunicare al sostituto d'imposta se le quote o azioni sono comprese negli attivi posti a copertura delle riserva matematiche dei rami vita.

Nella seguente tabella riepiloghiamo, per comodità, il trattamento fiscale alle rendite finanziarie prima e dopo le modifiche che sono state operate dal D.L. n. 66/2014.

Tipologia di provento	Criterio di prelievo	Fino al 30.6.2014	Dal 1.7.2014	Criterio di passaggio
Interessi su c/c, certificati di deposito, <i>time deposit</i>	Ritenuta	20%	26%	Maturazione
Interessi su titoli di Stato ed equiparati, sui titoli di Stati esteri <i>white list</i> e titoli di risparmio per l'economia meridionale	Imposta sostitutiva	12,50%	12,50%	-

Interessi su titoli di enti territoriali di Stati esteri <i>white list</i>	Imposta sostitutiva	20%	12,50%	Maturazione
Interessi su altri titoli obbligazionari italiani ed esteri	Imposta sostitutiva	20%	26%	Maturazione
Dividendi non qualificati non provenienti da società localizzate in paradisi fiscali	Ritenuta o imposta sostitutiva	20%	26%	Percezione
Proventi dei fondi comuni istituiti in Italia e lussemburghesi storici, e di quelli istituiti nella UE o in Norvegia e Islanda il cui gestore sia vigilato	Ritenuta imposta	20% (*)	26% (**)	Esigibilità (***) / Realizzo (****)
Proventi dei fondi comuni diversi da quelli di cui al punto precedente	Ritenuta acconto	20% (*****)	26% (*****)	Esigibilità (***) / Realizzo (****)
Titoli atipici	Ritenuta	20%	26%	Maturazione
Cambiali finanziarie	Ritenuta	20%	26%	Maturazione
Fondi pensione	Imposta sostitutiva	11% (*****)	11,5% (*****)	-
Pronti contro termine (scarto prezzo e rateo cedola con sottostante obbligazioni private e similari)	Ritenuta	20%	26%	Maturazione (*****)
Pronti contro termine (scarto prezzo e rateo cedola con sottostante titoli di Stato o similari)	Ritenuta	12,50%	12,50%	-
Proventi delle polizze vita e di capitalizzazione	Imposta sostitutiva	20% (*)	26% (**)	Maturazione (*****)
Capital gain su titoli di Stato ed equiparati, sui titoli di Stati esteri <i>white list</i> e titoli di risparmio per l'economia meridionale	Imposta sostitutiva	12,50%	12,50%	-

Capital gain su titoli di enti territoriali di Stati esteri white list	Imposta sostitutiva	20%	12,50%	-
Capital gain su altri strumenti finanziari diversi dalle partecipazioni	Imposta sostitutiva	20%	26%	Realizzo
Risparmio gestito	Imposta sostitutiva	12,50% (*)	26% (**)	Maturazione

(*) La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,50% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,50%

(**) La quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,50% concorre a formare l'imponibile nella misura del 48,80%;

(***) Per i proventi periodici distribuiti in costanza di partecipazione;

(****) Per i proventi compresi nella differenza tra il valore di riscatto, liquidazione o cessione delle quote o azioni e il costo medio d'acquisto o sottoscrizione. Sui riferibili ad importi maturati al 30 giugno 2014 si applica l'aliquota del 20%. Conseguentemente la quota di reddito corrispondente agli investimenti medi in titoli soggetti all'imposta del 12,50% concorre a formare l'imponibile nella misura del 62,50% per i redditi maturati fino al 30 giugno 2014 e del 48,80% per quelli maturati dal 1 luglio

(*****) I proventi concorrono alla formazione del reddito complessivo imponibile del beneficiario

(*****) A carico del fondo. Aliquota aumentata all'11,5% per il solo anno 2014 (aliquota ordinaria pari a 11%)

(*****) Per i pronti contro termine stipulati anteriormente al 1 luglio 2014 aventi durata non superiore a 12 mesi vale il criterio di esigibilità (sia per scarto prezzo sia per rateo cedola)

(*****) Per i contratti di assicurazione sottoscritti fino al 30 giugno 2014 la parte di reddito riferita al periodo intercorrente tra la data di sottoscrizione o di acquisto e il 30 giugno 2014, soggetta a ritenuta o imposta sostitutiva nella misura del 20%, è pari alla differenza tra il valore della riserva matematica a tale data e i premi versati fino alla stessa data.

4.3 Periodo transitorio: le modifiche al regime delle minusvalenze

A complemento delle novità sopra illustrate, il legislatore ha previsto il depotenziamento del possibile utilizzo in compensazione delle minusvalenze, perdite e differenziali negativi previsti dall'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater) del TUIR. In particolare questi componenti negativi possono essere portati in diminuzione delle plusvalenze e degli altri redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinques) del TUIR realizzati successivamente alla data del 30 giugno 2014, con le seguenti modalità:

- per una quota pari al 48,08% (=12,50/26): se realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- per una quota pari al 76,92% (=20/26): se realizzati dal 1° gennaio 2012 al 30 giugno 2014.

Viceversa, sono rimasti invariati i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del TUIR²⁴ e dell'articolo 6, comma 5, del D.Lgs. n. 461/1997²⁵.

Esempio:

Titolo acquistato al prezzo di € 1.500 e rivenduto a € 1.600

Fino al 31.12.2011: la base imponibile è pari a 100 e l'imposta sostitutiva pari a 12,50 (100*12,50%);

²⁴ Articolo 68, comma 5, TUIR: "Le plusvalenze di cui alle lettere c-bis) , diverse da quelle di cui al comma 4, e c-ter) del comma 1 dell'articolo 67 sono sommate algebricamente alle relative minusvalenze, nonche' ai redditi ed alle perdite di cui alla lettera c-quater) e alle plusvalenze ed altri proventi di cui alla lettera c-quinques) del comma 1 dello stesso articolo 67; se l'ammontare complessivo delle minusvalenze e delle perdite e' superiore all'ammontare complessivo delle plusvalenze e degli altri redditi, l'eccedenza può essere portata in deduzione, fino a concorrenza, dalle plusvalenze e dagli altri redditi dei periodi d'imposta successivi ma non oltre il quarto, a condizione che sia indicata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale le minusvalenze e le perdite sono state realizzate"

²⁵ Articolo 6, comma 5, DLgs. 461/1997: "Qualora siano realizzate minusvalenze, perdite o differenziali negativi i soggetti di cui al comma 1 computano in deduzione, fino a loro concorrenza, l'importo delle predette minusvalenze, perdite o differenziali negativi dalle plusvalenze, differenziali positivi o proventi realizzati nelle successive operazioni poste in essere nell'ambito del medesimo rapporto, nello stesso periodo d'imposta e nei successivi ma non oltre il quarto. ...".

Dal 1.1.2012 al 30.06.2014: la base imponibile è pari a 62,50 ($100 \cdot 62,50\%$) e l'imposta sostitutiva è pari a 12,50 ($62,50 \cdot 20\%$);

Dal 1.7.2014: la base imponibile è pari a 48,08 ($100 \cdot 48,08\%$) e l'imposta sostitutiva è pari a 12,50 ($48,08 \cdot 26\%$)

Analogamente a quanto sopra, anche per le gestioni individuali di portafoglio (c.d. regime del **"risparmio gestito"** previsto dall'articolo 7 del D.Lgs. n. 461/1997), l'articolo 3, comma 14, del D.L. 66/2014 ha previsto l'applicazione dell'aliquota del 26% ai risultati maturati a partire dal 1 Luglio 2014 (pertanto, i risultati maturati fino al 30 giugno 2014 continuano ad essere assoggettati ad imposta sostitutiva nella misura del 20%).

Al riguardo occorre considerare che:

- non è possibile compensare l'eventuale risultato positivo maturato al 30 giugno 2014 con l'eventuale risultato negativo maturato dal 1 luglio 2014 al 31 dicembre 2014;
- nella determinazione del risultato della gestione al 30 giugno 2014 concorrono eventuali minusvalenze derivanti da periodi d'imposte precedenti:
 - se maturate fino al 31 dicembre 2011: nella misura del 62,50%;
 - se maturate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013: per il loro intero ammontare;
- se il risultato maturato della gestione individuale alla data del 30 giugno 2014 è positivo: l'imposta sostitutiva deve essere versata nel termine ordinario previsto dall'articolo 7, c. 11, del D.Lgs. n. 461/1997 (ovvero entro il 16 febbraio 2015);
- dai risultati di gestione rilevati e non compensati alla data del 30 giugno 2014, è possibile portare in deduzione (nei limiti temporali di quattro periodi d'imposta ai sensi dell'articolo 7, c. 10, del D.Lgs. n. 461/1997):
 - i risultati negativi di gestione rilevati alla data del 31 dicembre 2011 e non compensati alla data del 30 giugno 2014: per una quota pari al 48,08% del relativo ammontare;
 - i risultati negativi di gestione rilevati nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2012 e il 30 giugno 2014, non compensati alla data del 30 giugno 2014: per una quota pari al 76,92% del relativo ammontare;
 - al fine di assicurare la tassazione dei redditi dei titoli pubblici italiani ed esteri nella misura del 12,50%, quest'ultimi sono computati nella determinazione del risultato maturato di gestione nella misura del 48,08% del relativo ammontare;
 - i proventi e le perdite derivanti dalla partecipazione ad organismi di investimento riferibili ai titoli pubblici italiani ed esteri concorrono alla formazione del risultato maturato della gestione nei limiti del 48,08% del relativo ammontare;
- è stata altresì introdotta la disapplicazione della ritenuta sui redditi di capitale derivanti da azioni o quote di OICR immobiliari italiani o esteri affidati in gestione (articolo , c. 3, lettera e-bis, D.Lgs. n. 461/1997 così come modificato dall'articolo 14, c. 1, lettera a, del D.Lgs. 4 marzo 2014 n. 44).

Esempio:

Redditi risultanti dalla gestione di portafoglio: dividendo (200) e plusvalenza su un titolo di stato (120)

Fino al 31.12.2011: la base imponibile è pari a 320 e l'imposta sostitutiva pari a 40 ($320 \cdot 12,50\%$);

Dal 1.1.2012 al 30.06.2014: la base imponibile è pari a 275 ($200 + 120 \cdot 62,50\%$) e l'imposta sostitutiva è pari a 55 ($275 \cdot 20\%$);

Dal 1.7.2014: la base imponibile è pari a 257,70 ($200 + 120 \cdot 48,08\%$) e l'imposta sostitutiva è pari a 67 ($257,70 \cdot 26\%$)

4.4 Il regime transitorio per l'affrancamento dei valori alla data del 30 giugno 2014

Per effetto della nuova disciplina sopra illustrata, l'articolo 2, cc. 29-32, D.L. n. 66/2014 ha altresì previsto, per i soggetti che possono realizzare redditi diversi di natura finanziaria (ossia, sostanzialmente, le persone fisiche e gli enti non commerciali per le attività non detenute nell'esercizio d'impresa, nonché le società semplici ed equiparate residenti in Italia), la facoltà di esercitare l'opzione per l'affrancamento delle plusvalenze (ed eventuali minusvalenze) maturate (e non realizzate) alla data del 30 giugno 2014 mediante il versamento di un'imposta sostitutiva del 20% (attuale aliquota prevista dall'articolo 5 del D.Lgs. n. 461/1997).

Se l'affrancamento si riferisce ai redditi diversi di natura finanziaria, esso deve riguardare tutti i titoli posseduti dal contribuente in regime dichiarativo al 30 giugno 2014 ovvero tutti i titoli detenuti presso uno stesso intermediario in regime amministrato (in questo ultimo caso l'opzione doveva essere comunicata all'intermediario entro il 30 settembre 2014 e quest'ultimo era tenuto a versare l'imposta dovuta, previa acquisizione della relativa provvista necessaria dal contribuente, entro il 16 novembre 2014).

L'opzione è esclusa:

- per le quote o azioni di OICR ovvero le quote dei fondi comuni di investimento (per cui è previsto un regime transitorio specifico);
- per le obbligazioni e gli altri titoli di Stato italiani ed equiparati e le obbligazioni emesse dagli Stati esteri inclusi nella *white list* (a cui continua ad applicarsi l'aliquota del 12,50%);
- per le obbligazioni emesse dagli enti territoriali dei suddetti Stati esteri (la cui aliquota è stata diminuita dal 20% al 12,50% a partire dal 1 luglio 2014).

Ai fini della determinazione dell'imposta da affrancamento, occorre considerare che:

- l'imposta sostitutiva del 20% deve essere applicata sulla differenza esistente tra il valore delle attività finanziarie al 30 giugno 2014 (determinato secondo i criteri previsti dal decreto affrancamento) e il costo di acquisto delle stesse o il valore già affrancato in precedenza;
- per le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati (e già rivalutate ai sensi dell'articolo 5 della legge 28 dicembre 2001 n. 448): l'imposta sostitutiva deve essere calcolata in base alla differenza esistente tra il valore della stessa alla data del 30 giugno 2014 e quello già rivalutato (che ha sostituito l'ultimo costo fiscalmente riconosciuto).

Nello specifico, con riferimento ai componenti negativi di reddito, è stato previsto che le minusvalenze, le perdite ed i differenziali negativi:

- realizzati fino al 30 giugno 2014: possono essere utilizzati per compensare le plusvalenze al netto delle minusvalenze che emergessero in sede di affrancamento (ovviamente, se sono state realizzate fino al 31 dicembre 2011, le plusvalenze saranno utilizzabili nella misura del 62,50%. L'eccedenza sarà utilizzabile per compensare plusvalenze "non qualificate" realizzate dal 1 Luglio per una quota pari al 76,92% (20%-26%) ovvero per una quota pari al 48,08% (12,50% - 26%) qualora si tratti di minusvalenze realizzati fino alla data del 31 dicembre 2011;
- che emergono in sede di affrancamento: devono essere prima di tutto compensate con le plusvalenze da affrancamento e per l'eccedenza sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi "non qualificati" realizzati successivamente al 30 giugno 2014 per una quota pari al 76,92% (20%-26%)

Il regime dell'affrancamento sopra illustrato è opzionale per cui il contribuente che intende fruirne è tenuto ad esercitare l'opzione con specifiche modalità a seconda del regime scelto.

In particolare:

- nel regime dichiarativo (ex articolo 5 D.Lgs. n. 461/1997):
 - l'imposta sostitutiva doveva essere versata entro il 16 novembre 2014;

- l'ammontare del versamento e le compensazioni tra minusvalenze e plusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014 devono essere indicate nel quadro RT della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2014;
- l'opzione deve riguardare obbligatoriamente tutte le attività finanziarie in regime dichiarativo (ad eccezione, ovviamente, di quelle che sono escluse dall'affrancamento) possedute al 30 giugno 2014;
- ai fini dell'esercizio dell'opzione, le attività possedute alla data del 30 giugno 2014 non devono essere necessariamente ancora detenute alla data del versamento dell'imposta sostitutiva;
- nel regime amministrato (ex articolo 6 D.Lgs. n. 461/1997):
- l'opzione si riferisce obbligatoriamente a tutte le attività finanziarie che sono incluse nel rapporto di custodia e amministrazione (ad eccezione di quelle che sono escluse dall'affrancamento) possedute sino alla data del 30 giugno 2014 e doveva essere operata mediante comunicazione scritta, in forma libera, all'intermediario abilitato entro il 30 settembre 2014 (a sua volta l'intermediario era tenuto ad indicare i dati relativi all'affrancamento nella propria dichiarazione di sostituto d'imposta relativa al periodo d'imposta 2014);
- nel caso in cui, presso un medesimo intermediario, siano essere intrattenuti più rapporti, l'opzione poteva essere esercitata con riferimento a ciascun rapporto intrattenuto con l'intermediario per i quali si intende beneficiare della disciplina dell'affrancamento;
- in caso di detenzione di più rapporti intestati con un medesimo intermediario, è consentito portare in diminuzione delle plusvalenze che derivano dall'affrancamento delle attività finanziarie detenute in un rapporto le eventuali minusvalenze derivanti dall'affrancamento delle attività finanziarie detenute in un altro rapporto.

Alla disciplina di affrancamento del costo o valore d'acquisto delle attività finanziarie sopra illustrato si applicano, in quanto compatibili, i criteri contenuti nel decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011 emanato in attuazione delle disposizioni contenute nel D.L. n. 138/2011.

Esempio 1 (regime dichiarativo)

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2012: 300

Plusvalenze latenti al 30 giugno 2014: 1.000

Importo su cui calcolare l'imposta sostitutiva (20%): $1.000 - 300 = 700$

Imposta sostitutiva: $700 * 20\% = 140$

Esempio 2 (regime dichiarativo)

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2012: 600

Plusvalenze latenti al 30 giugno 2014: 400

In sede di affrancamento si avrà: $400 - 600 = - 200$

La minusvalenza di 200 potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014 e fino al periodo d'imposta 2016 nella misura pari al 76,92% del suo ammontare.

Esempio 3 (regime dichiarativo)

Minusvalenze realizzate nel periodo d'imposta 2010 e non ancora compensate: 1.000

Minusvalenza 2010 compensabile= $1.000 * 62,50\% = - 625$

Plusvalenze maturate al 30 giugno 2014 = 600

In sede di affrancamento si avrà: $600 - 625 = - 25$

La minusvalenza di 25 potrà essere portata in deduzione delle plusvalenze realizzate dal 1 luglio 2014 e fino al periodo d'imposta 2014 nella misura pari al 76,92% del suo ammontare, ovvero in misura pari a 19,23.